



Giunte e Commissioni

**RESOCONTO SOMMARIO**

n. 57

Resoconti

Allegati

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di mercoledì 17 luglio 2013

## I N D I C E

### Commissioni congiunte

3<sup>a</sup> (Affari esteri, emigrazione) e 14<sup>a</sup> (Politiche dell'Unione europea-Senato) e III (Affari esteri e comunitari) e XIV (Politiche dell'Unione europea-Camera):

*Plenaria* (\*)

### Commissioni riunite

3<sup>a</sup> (Affari esteri), 4<sup>a</sup> (Difesa) e 14<sup>a</sup> (Politiche dell'Unione europea):

*Plenaria* . . . . . *Pag.* 5

6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro) e 11<sup>a</sup> (Lavoro):

*Plenaria (antimeridiana)* . . . . . » 11

*Plenaria (pomeridiana)* . . . . . » 14

10<sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo) e 13<sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali):

*Plenaria* . . . . . » 50

### Commissioni permanenti

1<sup>a</sup> - Affari costituzionali:

*Sottocommissione per i pareri* . . . . . *Pag.* 54

*Plenaria* . . . . . » 55

2<sup>a</sup> - Giustizia:

*Sottocommissione per i pareri* . . . . . » 67

*Plenaria* . . . . . » 67

*Ufficio di Presidenza (Riunione n. 11)* . . . . . » 76

4<sup>a</sup> - Difesa:

*Plenaria* . . . . . » 77

---

(\*) Il riassunto dei lavori della Commissione 3<sup>a</sup> (Affari esteri, emigrazione) e 14<sup>a</sup> (Politiche dell'Unione europea-Senato) e III (Affari esteri e comunitari) e XIV (Politiche dell'Unione europea-Camera) (congiunte) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 57<sup>o</sup> Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 17 luglio 2013.

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

5 <sup>a</sup> - Bilancio:		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i> . . . . .	Pag.	82
<i>Plenaria (pomeridiana)</i> . . . . .	»	86
<i>Plenaria (notturna) (*)</i>		
7 <sup>a</sup> - Istruzione:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	91
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 12)</i> . . . . .	»	106
8 <sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 5)</i> . . . . .	»	107
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	108
9 <sup>a</sup> - Agricoltura e produzione agroalimentare:		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i> . . . . .	»	118
<i>Plenaria (pomeridiana)</i> . . . . .	»	123
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 16) (1<sup>a</sup> pomeridiana)</i> . . . . .	»	129
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 17) (2<sup>a</sup> pomeridiana)</i> . . . . .	»	129
10 <sup>a</sup> - Industria, commercio, turismo:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	130
12 <sup>a</sup> - Igiene e sanità:		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i> . . . . .	»	135
<i>Plenaria (pomeridiana)</i> . . . . .	»	138
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 12)</i> . . . . .	»	144
13 <sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 12)</i> . . . . .	»	145
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	145
14 <sup>a</sup> - Politiche dell'Unione europea:		
<i>Sottocommissione per i pareri (fase ascendente)</i> . . . . .	»	147
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	147

### Commissione straordinaria

Per la tutela e la promozione dei diritti umani:

<i>Plenaria</i> . . . . .	Pag.	169
---------------------------	------	-----

### Comitato

Per le questioni degli italiani all'estero:

<i>Plenaria</i> . . . . .	Pag.	173
---------------------------	------	-----

---

(\*) Il riassunto dei lavori della Commissione (notturna) 5<sup>a</sup> (Bilancio) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 57° Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 17 luglio 2013.



## COMMISSIONI 3<sup>a</sup>, 4<sup>a</sup> e 14<sup>a</sup> RIUNITE

3<sup>a</sup> (Affari esteri, emigrazione)

4<sup>a</sup> (Difesa)

14<sup>a</sup> (Politiche dell'Unione europea)

Mercoledì 17 luglio 2013

**Plenaria**

**3<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente della 4<sup>a</sup> Commissione*  
LATORRE

*Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il direttore generale dell'Agenzia europea per la difesa (EDA), signora Claude-France Arnould.*

*La seduta inizia alle ore 15,30.*

### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il presidente LATORRE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione della prescritta pubblicità audiovisiva e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso. Propone quindi che, ove le Commissioni riunite convengano, tale forma di pubblicità sia adottata per il seguito della seduta.

Convengono le Commissioni riunite.

### *PROCEDURE INFORMATIVE*

**Seguito dell'indagine conoscitiva sulle linee programmatiche e di indirizzo italiane in relazione al prossimo Consiglio europeo sulla Difesa, che avrà luogo nel mese di dicembre 2013: audizione del direttore generale dell'Agenzia europea per la difesa (EDA), signora Claude-France Arnould**

Riprende l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 4 luglio scorso.

Il presidente LATORRE rivolge un caloroso indirizzo di saluto alla signora Arnould.

Introduce quindi l'audizione, ricordando che essa ha luogo in videoconferenza con gli Uffici dell'Agenzia europea per la Difesa di Bruxelles e che si è reso altresì necessario ricorrere al servizio di interpretariato dalla/alla lingua inglese.

La signora ARNOULD, direttrice dell'Agenzia europea per la Difesa (EDA), riassume quindi le principali attività e linee di azione dell'ente, il cui consiglio di amministrazione è peraltro composto dai Ministri della difesa di 27 paesi membri dell'Unione ed il cui ruolo appare cruciale soprattutto al giorno d'oggi, alla luce del contesto strategico che si sta delineando e che richiede un incrementato sforzo dei vari paesi verso la cooperazione in materia di Difesa. Ciò anche alla luce del mutamento riscontrabile nella politica internazionale degli Stati Uniti, che hanno spostato il baricentro della loro azione verso l'area asiatica imponendo *de facto* una maggiore responsabilizzazione dell'Unione europea, che dovrà definire proprie capacità autonome per sviluppare delle operazioni. Attualmente, l'Unione non pare ancora pronta ad assolvere il compito, ma la problematica è da tenere presente al fine di prepararsi efficacemente per le sfide future.

La pianificazione per affrontare il futuro, prosegue l'oratrice, va effettuata proprio al giorno d'oggi. I costi sono elevati e tale problematica va tenuta nel debito conto anche alla luce del contesto di austerità finanziaria che vede coinvolti alcuni paesi dell'Unione. Sotto questo aspetto, la soluzione al dilemma non può che essere rappresentato dallo strumento della cooperazione.

Vitale, sia per la strategia economica che per la sicurezza dell'Unione è, al riguardo, il mantenimento di un adeguato livello di investimenti in alta tecnologia e nella collaborazione tra area civile e area militare, che sono funzionali alla crescita e all'innovazione. Sotto questo aspetto, purtroppo, vanno registrate una diminuzione del 18 per cento delle spese in ricerca e sviluppo e del 20 per cento di quelle in ambito tecnologico. La problematica, al riguardo, meriterebbe adeguata soluzione, anche alla luce dell'elevato moltiplicatore associato agli investimenti nella difesa, che potrebbero garantire importanti e positive ricadute sull'economia generale dei Paesi interessati.

Stanti queste premesse, la proposta formulata dall'Agenzia europea per la Difesa si basa su un approccio volto a concentrare gli sforzi su progetti chiave in alcuni settori principali, in modo tale da garantire il sostegno europeo alle operazioni internazionali e da diminuire gradualmente la dipendenza europea dagli Stati Uniti. Tale necessità, peraltro, era emersa anche nell'ultimo vertice NATO di Chicago.

A seguito dell'improvvisa interruzione del collegamento da Bruxelles, il presidente LATORRE sospende brevemente la seduta, onde consentirne il ripristino.

*La seduta, sospesa alle ore 16, è ripresa alle ore 16,10.*

La signora ARNOULD prosegue il suo intervento osservando che, per quanto riguarda i progetti di breve termine, particolare attenzione è stata prestata al miglioramento di un progetto italiano di carro armato, avendo riguardo all'interoperatività e all'omologazione del mezzo. Relativamente ai progetti di lungo termine, invece, l'Agenzia risulta coinvolta in una serie di importanti progetti per lo sviluppo di capacità future. Particolare importanza assumono, al riguardo, lo sviluppo di velivoli senza pilota (ne vengono infatti analizzati gli aspetti d'uso e l'inserimento nello spazio aereo ordinario e vi è una proficua collaborazione con la Commissione europea), la difesa informatica (che si inserisce a pieno titolo nelle strategie dell'Unione e dove si registrano importanti progressi a livello di collaborazione tra i Ministeri della difesa), le comunicazioni via satellite e la definizione di uno spazio unico europeo.

Prosegue sottolineando la particolare valenza del contributo apportato dall'Italia in ambito europeo e lo stretto legame tra la comunità di difesa a livello europeo e la collaborazione tra le industrie, rilevando altresì che l'Agenzia da lei diretta si pone come obiettivo la collaborazione con l'Alleanza atlantica senza che ciò dia luogo ad inopportune duplicazioni.

L'Agenzia, in particolare, propone ai capi di Stato di sviluppare elementi volti a rendere possibile la collaborazione, tra cui particolare attenzione meritano le certificazioni (complementari agli *standard* NATO e preliminari ad ogni altra attività), e la costruzione di mezzi interoperativi, collaborando proficuamente anche con il Consiglio, con la Commissione europea e con l'industria. La Commissione, infatti, si è fatta parte attiva proprio in relazione allo sviluppo delle tecnologie avanzate, dove appare peraltro fondamentale individuare sinergie allo scopo di ottenere finanziamenti specifici.

Conclude sottolineando che l'operato dell'Agenzia, sinergicamente a quello della Commissione, è volto anche alla valorizzazione dell'indotto rappresentato dalle piccole e medie imprese e ribadendo la necessità di garantire adeguati investimenti nel settore, al fine di impedire che la crisi economica possa compromettere le rilevanti capacità sino ad ora maturate dall'Unione nel campo della Difesa.

I senatori presenti pongono quindi alcuni quesiti.

Il senatore CORSINI (PD) sottolinea che la difesa comune è uno dei banchi di prova fondamentali per far progredire l'Unione europea verso una dimensione pienamente comunitaria, superando le ipoteche poste da alcuni stati. Chiede alla direttrice Arnould quali siano i progetti dell'EDA su settori di grande importanza come la sicurezza energetica e cibernetica.

Chiede altresì che cosa pensi dell'«approccio comprensivo» civile e militare e in che fase sia l'aggiornamento della strategia della base industriale della difesa. Chiede infine un giudizio sulla Raccomandazione del Parlamento europeo sulla riforma del Servizio europeo di azione esterna e, in particolare, sulla proposta di istituire un quartier generale militare permanente a Bruxelles.

Il senatore BATTISTA (*M5S*) domanda quale sia la posizione dell'Agenzia in ordine al coordinamento del programma *Joint Strike Fighter*, e se l'OCCAR (Organizzazione congiunta per la cooperazione in materia di armamenti), sia stata in qualche modo coinvolta nel predetto programma e a che titolo.

Il senatore Luciano ROSSI (*PdL*) chiede alla direttrice Arnould quali potrebbero essere i progetti dell'Agenzia in grado di avere maggiori possibilità di successo ed a maggiore valenza nell'ambito della politica di difesa comune e se sia stata data enfasi alla ricerca ed allo sviluppo di specifiche capacità. Con riferimento, quindi, alle cosiddette tecnologie duali, domanda se ed in che misura sarebbe possibile esercitare pressioni sulla Commissione europea al fine di ottenere finanziamenti.

Il senatore VATTUONE (*PD*), dopo aver posto l'accento sulla necessità di favorire i processi di integrazione proprio al fine di una migliore razionalizzazione dei bilanci, domanda se una cooperazione inizialmente ristretta ad alcuni tra i paesi in posizione più avanzata possa contribuire a migliorare le capacità decisionali in seno all'Unione.

Il senatore GUALDANI (*PdL*) chiede delucidazioni sui processi di monitoraggio eseguiti dall'Agenzia per verificare i livelli raggiunti dai Paesi anche in relazione alla protezione del personale impiegato nelle operazioni internazionali e quali siano gli obiettivi che la stessa Agenzia si propone in vista del prossimo rinnovo del Parlamento europeo, che avrà luogo nel 2014.

Il senatore Paolo ROMANI (*PdL*) chiede se la lista di priorità individuate dall'EDA, a cui fa riferimento anche il documento *More Europe* dei Ministeri della difesa e degli affari esteri italiani, sia definitiva o se sia ancora in fase di elaborazione. Chiede altresì i criteri in base ai quali tali priorità sono state scelte. Chiede infine quale sia la posizione dell'EDA sulla condivisione degli strumenti di *intelligence* e sull'opportunità di uniformare le condizioni di accesso dei diversi stati membri ai dati dell'*intelligence* americana.

La senatrice DE PIETRO (*M5S*) chiede se le maggiori resistenze all'estensione del ruolo dell'EDA provengano dalle Forze armate degli Stati membri o dalle industrie nazionali della difesa.



Replica agli intervenuti la signora ARNOULD, osservando innanzitutto che, per quanto attiene alla posizione assunta da alcuni Paesi, l'iniziale euroscetticismo manifestato dalla Gran Bretagna è stato successivamente controbilanciato da molte attività positive.

Vi sono poi ambiti in cui i quattro maggiori paesi europei (Gran Bretagna, Germania, Francia ed Italia), potrebbero trovare importanti convergenze. Tuttavia, alla prova dei fatti, sembra che al momento siano i Paesi meno sviluppati ad essere più disponibili. Servirebbe allora individuare un meccanismo catalizzatore per determinare la convergenza dei quattro Paesi più importanti, la cui cooperazione potrebbe alimentare un importante motore di spinta a livello europeo. Considerato, altresì, che appare non facile trovare efficaci convergenze tra 27 Paesi, un'iniziale presa di posizione tra tre o quattro Stati potrebbe infatti costituire un importante presupposto per l'allargamento della cooperazione.

Dopo aver sottolineato la valenza dell'approccio comune in ordine alle tecnologie duali, l'oratrice invita tuttavia a considerare che il focalizzarsi sulla sola prevenzione civile non appare sufficiente a garantire la sicurezza dell'Unione, rimanendo pertanto imprescindibile considerare l'aspetto militare, spesso necessario per apprestare adeguata tutela nell'ambito di importanti crisi umanitarie. L'azione militare e quella civile sono pertanto complementari, e l'una non può escludere l'altra.

Per quanto attiene all'istituzione di un quartier generale permanente in ambito europeo, rileva quindi che tale problematica appare strettamente attinente al Servizio europeo di azione esterna.

L'oratrice procede successivamente alla disamina delle questioni poste in materia di armamenti, rilevando che l'Agenzia europea per la Difesa mira innanzitutto a promuovere i programmi europei e la tecnologia industriale sviluppata in ambito europeo. Sotto tale aspetto, peraltro, l'industria europea stessa può assumere un ruolo importante per quanto riguarda l'omogenizzazione delle scelte effettuate in ambito nazionale (tenuto conto che sarebbe opportuno garantire l'esistenza di requisiti comuni sin dall'inizio dello sviluppo del programma nonché il loro mantenimento per tutta la durata dello stesso), avendo dimostrato una maggiore flessibilità rispetto agli Stati maggiori dei vari Paesi. Tra i programmi che potrebbero avere maggior successo spiccano quindi, nel dettaglio, quello relativo al rifornimento in volo (che vede un importante coinvolgimento italiano) ed i progetti pilota sulle tecnologie *dual use*.

Conclude ribadendo il pieno impegno dell'Agenzia per un'efficace integrazione europea nel settore della Difesa (che risulta complementare e non subordinato alla politica estera ed in ordine alla quale assume particolare rilevanza lo strumento della cooperazione), ed affermando, da ultimo, la piena sintonia delle proposte formulate dalla stessa con quelle italiane, al di là di alcune diversità di dettaglio.

Il presidente LATORRE, nel ringraziare nuovamente la signora Arnould per la sua disponibilità, dichiara infine conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,55.*

## COMMISSIONI 6<sup>a</sup> e 11<sup>a</sup> RIUNITE

**6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro)**

**11<sup>a</sup> (Lavoro, previdenza sociale)**

Mercoledì 17 luglio 2013

**Plenaria**

**7<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente della 11<sup>a</sup> Commissione*  
SACCONI

*Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Dell'Aringa.*

*La seduta inizia alle ore 8,35.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(890) Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente SACCONI avverte che prosegue la fase della discussione generale, con facoltà di illustrazione degli emendamenti, il cui testo è pubblicato in allegato al resoconto di ieri.

La senatrice PARENTE (PD) svolge una serie di considerazioni generali sulla attenzione riservata dal decreto-legge in titolo alla questione della disoccupazione giovanile, sottolineando l'obiettivo di addivenire ad una stabilizzazione dei contratti di lavoro che riguardano i giovani. Rimarca quindi positivamente la proposta avanzata in alcuni emendamenti di specificare che le disposizioni agevolative vadano indirizzate ai lavora-

tori «molto svantaggiati». Ulteriori emendamenti riguardano invece l'incremento del limite d'età quale requisito dei lavoratori oggetto delle agevolazioni di cui all'articolo 1. In tema di accesso al lavoro e servizio all'impiego, sottolinea il rilievo di alcuni emendamenti relativi alla istituzione di una agenzia nazionale e agenzie regionali ai fini di tale fondamentale tematica.

A giudizio del senatore BAROZZINO (*Misto-SEL*) le esigenze di semplificazione e snellimento del testo normativo, pur condivisibili in via astratta, risultano assolutamente inadeguate rispetto al significato politico sotteso alle numerose norme contenute nel decreto-legge. Facendo particolare riferimento all'articolo 7, ne critica l'impianto, ritenendo che la maggiore flessibilità e discrezionalità assegnata ai datori di lavoro si risolve in una riduzione delle tutele dei lavoratori assunti a tempo determinato. Si tratta di un impianto di carattere politico che ha riflessi negativi non solo per la tutela dei lavoratori, ma anche per il tasso di democrazia e libertà all'interno dei luoghi di lavoro.

Il senatore Gianluca ROSSI (*PD*) interviene sottolineando la rilevanza degli emendamenti presentati dalla propria parte politica in materia di finanziamento della mobilità individuale e, soprattutto finalizzati ad eliminare la asimmetria tra imprese che hanno più o meno di 15 dipendenti per quanto riguarda l'applicazione di tale istituto.

Il senatore VACCIANO (*M5S*) sottolinea gli emendamenti presentati dalla propria parte politica all'articolo 11, commi da 18 a 20, criticando la scelta del Governo di provvedere alle risorse finanziarie per sospendere l'incremento dell'aliquota ordinaria IVA attraverso un incremento dell'acconto delle imposte sui redditi per l'anno 2014.

A suo parere si tratta di una scelta errata, non in linea con l'obiettivo di sostenere i consumi, con una misura che si può definire come un finanziamento forzoso a tasso zero: per tali motivi auspica il completo superamento di tale disposizione.

Il senatore PUGLIA (*M5S*) illustra congiuntamente gli emendamenti 1.21, 1.33, 1.27, 1.28, 1.34, 1.35, 1.36, 1.38, 1.43, 2.8, 2.10 e 3.7, insistendo sull'obiettivo della propria parte politica di semplificare e snellire il dato normativo, con una attenzione precisa alla attuabilità e alla fruibilità delle agevolazioni proposte dal Governo: a suo parere, infatti, l'opacità e la complessità delle norme ne attenuano fortemente l'efficacia sia per quanto riguarda le tutele dei lavoratori che la operatività degli imprenditori, siano essi di media, piccola o microdimensione.

La senatrice CATALFO (*M5S*), facendo riferimento all'emendamento 1.1 e ad altri presentati dalla propria parte politica sul comma 1 dell'arti-

colo 1, ritiene essenziale, in tema di requisiti soggettivi dei lavoratori per l'incentivo all'assunzione, da un lato, incrementare da 29 a 35 anni l'età dei lavoratori da assumere a tempo indeterminato, e, nello stesso tempo, focalizzare le disposizioni sull'apprendistato per soggetti di età tra i 18 e i 29 anni. Per quanto riguarda invece il servizio all'impiego illustra l'emendamento 5.1, interamente sostitutivo dell'articolo 5, insistendo sull'obiettivo di accentrare in un'unica struttura le competenze in materia di servizio all'impiego. Da ultimo, illustra l'emendamento 8.0.1 soppressivo della Agenzia Italia lavoro.

Il senatore CARRARO (*PdL*), dopo aver fatto riferimento ad alcuni emendamenti riferiti all'articolo 9 e concernenti tematiche attinenti al notariato nonché gli emendamenti 11.24 e 11.26, svolge una serie di considerazioni generali sui contenuti del decreto-legge che, per quanto riguarda la materia dei contratti di lavoro, vede delinearsi posizioni non certo condivise tra i partiti che sostengono il Governo. Tuttavia si tratta di un primo intervento volto a conciliare le tutele dei lavoratori con le esigenze delle imprese di fare fronte ad una competizione internazionale che si gioca anche sul fronte del mercato del lavoro. Per quanto riguarda gli interventi in materia di IVA e di imposte dirette, ne sottolinea il carattere emergenziale e contingente, ma sostanzialmente corretto al fine di scongiurare l'aumento dell'IVA che avrebbe ulteriormente depresso i consumi. Conclude esprimendo il convincimento che l'unica strada da percorrere per riorientare risorse importanti a sostegno della crescita è il taglio selettivo ed efficace della spesa pubblica.

La senatrice D'ADDA (*PD*) dopo aver chiesto al sottosegretario Dell'Aringa di chiarire che l'incremento della percentuale dell'acconto delle imposte sui redditi per il 2014 non può in alcun modo essere interpretato come un aumento delle tasse, si sofferma in particolare sulle disposizioni finalizzate alla destinazione delle somme derivanti da sanzioni per la violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro. Si sofferma inoltre sulla ripartizione dei fondi strutturali destinati alle aree del Mezzogiorno, richiamando l'esigenza di snellire e semplificare le procedure di riparto e di erogazione delle risorse stesse.

Il senatore MOSCARDELLI (*PD*) illustra analiticamente il contenuto dell'emendamento 11.35, finalizzato ad introdurre disposizioni innovative per il pagamento dei debiti della pubblica amministrazione per spese di parte corrente dichiarati certi, liquidi ed esigibili entro la data del 31 dicembre 2012 ed oggetto, in via facoltativa, di cessione da parte dei creditori a soggetti autorizzati all'esercizio del credito. Sottolinea poi il rilievo, ai fini della procedura di pagamento dei debiti in commento, del coinvolgimento della Cassa depositi e prestiti per attivare strumenti di acquisizione dei crediti certificati e garantiti dallo Stato.

La senatrice SPILABOTTE (PD) svolge una serie di osservazioni generali in merito ai contenuti del decreto-legge, considerando corretta e condivisibile l'enfasi posta dal Governo sulla problematica della disoccupazione giovanile. Commenta positivamente quindi i contenuti dell'articolo 1, con particolare riferimento alla platea dei soggetti interessati e al significato dei requisiti soggettivi dei lavoratori oggetto dell'incentivo all'agevolazione. Si sofferma poi sul rifinanziamento del fondo per l'occupazione dei disabili e sull'estensione alle regioni del Mezzogiorno della cosiddetta «*social card*».

Il presidente SACCONI (PDL) rinvia il seguito dell'esame, avvertendo che nella seduta pomeridiana di oggi si concluderà la fase della discussione generale e degli interventi illustrativi degli emendamenti con la replica dei relatori e del Governo.

Dopo un intervento del senatore FORNARO il presidente SACCONI propone di posticipare alle ore 14,30 l'avvio della seduta pomeridiana.

Le Commissioni riunite convergono.

#### *POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA*

Il presidente SACCONI avverte che la seduta pomeridiana, già convocata alle ore 14, inizierà alle ore 14,30.

*La seduta termina alle ore 9,25.*

### **Plenaria**

#### **8<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente della 11<sup>a</sup> Commissione*  
SACCONI

*Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Dell'Aringa.*

*La seduta inizia alle ore 14,40.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(890) Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il presidente SACCONI, avverte che le senatrici Favero e Spilabotte hanno aggiunto la firma all'emendamento 11.62, pubblicato in allegato al resoconto della seduta di ieri, e che i senatori Vattuone, Susta, Casini, Romano, Giannini, D'Onghia, Di Maggio, Di Biagio e Merloni hanno aggiunto la firma all'emendamento 10.20, pubblicato in allegato al resoconto della seduta di ieri. Ricorda che la seduta odierna sarà conclusa con gli interventi di replica dei relatori e del Governo, propone la sconvocazione della seduta antimeridiana di domani, la conferma di quella prevista per le ore 14, riservandosi, con il consenso dei Gruppi, di richiedere l'autorizzazione a poter proseguire i lavori in concomitanza con la seduta dell'Assemblea, compatibilmente con la fase di votazione in Aula, e la convocazione di un'ulteriore seduta nella giornata di lunedì pomeriggio. Tale calendario risponde all'obiettivo di avviare l'esame in Assemblea rispettando il calendario già definito dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi. Dopo un intervento del senatore SERAFINI (*PdL*) il presidente Sacconi ricorda che le decisioni dei capigruppo hanno già tenuto in parte conto delle esigenze delle Commissioni riunite.

Il senatore TREMONTI (*GAL*) ritiene dirimente, rispetto alla discussione sui tempi, conoscere l'orientamento a modificare o meno il testo del decreto-legge.

Il presidente SACCONI risponde positivamente sul punto.

La senatrice BELLOT (*LN-Aut*), pur lamentando la ristrettezza dei tempi, propone di prevedere una seduta per venerdì pomeriggio.

Il senatore SCIASCIA (*PdL*) ritiene opportuno convocare anche una seduta notturna.

Il senatore Mauro Maria MARINO, presidente della 6<sup>a</sup> Commissione, concorda con il presidente Sacconi che l'orientamento delle Commissioni riunite è quello di apportare modifiche al testo, considerando, viceversa, eccezionale l'approvazione senza modifiche del decreto-legge n. 54, attesa una esplicita richiesta del Governo e una sostanziale condivisione degli obiettivi di quel provvedimento. Pur comprendendo le perplessità dei commissari, atteso che le decisioni della Conferenza dei capigruppo possono essere solo in parte orientate dai Presidenti di Commissione e che, a tal

fine, appare più rilevante il ruolo dei rappresentanti dei Gruppi in Commissione, propone ai Gruppi di segnalare gli emendamenti di maggior rilievo per consentire una maggiore speditezza dei lavori.

Il presidente SACCONI, dopo un ulteriore intervento del senatore SCIASCIA (*PdL*), che richiama l'esigenza di modificare il calendario dell'Assemblea, conferma il calendario già definito.

Si passa quindi al seguito degli interventi in discussione generale, con facoltà di illustrare gli emendamenti di maggiore rilievo.

Il presidente SACCONI avverte che gli emendamenti 7.80 e 11.64 sono stati riformulati con un Testo 2 e che sono stati presentati 79 subemendamenti riferiti agli emendamenti presentati dai relatori, il cui testo è pubblicato in allegato al resoconto della seduta.

Interviene quindi il senatore TREMONTI (*GAL*), in riferimento all'emendamento 11.2, osservando criticamente che dall'inizio della legislatura il Governo è intervenuto sull'imposta municipale propria e sull'IVA con delle misure di mero rinvio, trascurando oltretutto gli effetti negativi sull'economia reale delle disposizioni di copertura degli oneri finanziari conseguenti a tali rinvii. La situazione di stallo della politica economica che ne deriva appare paradossale rispetto alle condizioni già gravi, ma sicuramente in peggioramento, della realtà economica, che dovrebbero suggerire interventi a carattere strutturale di ben altra portata. Rispetto alle misure governative su IMU e IVA, l'emendamento proposto ne amplia l'efficacia temporale e quindi, seppur nella logica del rinvio più ampio, si muove nella consapevolezza di dover intervenire con una portata finanziaria ben diversa. Per quanto riguarda l'imposta municipale propria ricorda che il decreto-legge n. 54 ha sostanzialmente previsto che il 16 settembre, in assenza di una riforma complessiva, i contribuenti debbano versare la rata sospesa: esprime il convincimento che entra tale data non sarà ragionevole prospettare un intervento organico e che quindi è facile ipotizzare un'ulteriore proroga. Alla incertezza normativa si aggiungono quindi gli effetti negativi delle disposizioni di copertura. L'emendamento da lui presentato, si muove con una logica diversa e, pur volendo accogliere alcuni rilievi di carattere redazionale, appare appropriato sia sul fronte tributario che per quanto riguarda gli effetti finanziari del pagamento dei debiti della Pubblica amministrazione. Sotto tale profilo, l'emendamento stima un incremento del gettito IVA derivante dall'erogazione dei ritardati pagamenti da parte della Pubblica amministrazione, che avvengono in regime di sospensione di imposta. Al pagamento delle fatture quindi corrisponde un incremento dell'IVA. Una diversa lettura degli effetti in termini di cassa del pagamento dei debiti non solo non appare corretta, ma induce ad ipotizzare una opacità delle stime del Governo e una non veridicità della contabilità pubblica. Inoltre un'eventuale non registrazione dell'incremento del gettito IVA al solo scopo – cautelativo – di fare fronte alla drastica



flessione del gettito IVA dei mesi scorsi dovrebbe essere formalmente resa pubblica e successivamente tradotta in norma. Conclude il proprio intervento sollecitando il Governo ad abbandonare la politica del rinvio ed assumere con maggiore decisione interventi in grado di invertire la recessione.

La senatrice BELLOT (*LN-Aut*) condivide le osservazioni e le sollecitazioni del senatore Tremonti, sottolineando come l'accelerazione e la concitazione dei lavori parlamentari non sembra coincidere con la valutazione di misure strutturali e realmente efficaci. Si sofferma quindi ad illustrare le proposte della propria parte politica finalizzate ad evitare che il rinvio dell'incremento dell'IVA – misura certamente dovuta e condivisibile – sia finanziato attraverso un ulteriore incremento del prelievo a titolo di IRPEF e IRES. L'emendamento 11.53 recupera dalla riduzione dei fondi FAS la necessaria copertura finanziaria. In prospettiva, ritiene essenziale rivedere la composizione dei beni e servizi cui applicare le diverse aliquote dell'imposta sul valore aggiunto. Dà quindi per illustrati tutti gli altri emendamenti presentati dalla propria parte politica.

Il senatore LEPRI (*PD*), sottolineando il rilievo dello sviluppo dell'economia civile anche in termini occupazionali, illustra congiuntamente una serie di emendamenti di cui è primo firmatario riferiti all'articolo 3, rimarcando come l'economia degli organismi di volontario e di *no profit*, con particolare riferimento alla valorizzazione dei beni pubblici, costituisca un settore di grande rilievo sia in termini economici che in termini sociali. A tale proposito, rimarca l'emendamento che elimina l'incremento dell'aliquota IVA sui servizi erogati dalle cooperative sociali.

Il presidente SACCONI (*PdL*) richiama i contenuti del rapporto OCSE recentemente diffuso, che testimoniano come il mercato del lavoro in Italia, che fino al 2012 ha registrato un andamento negativo più contenuto rispetto alla media dei Paesi europei, abbia registrato nell'ultimo anno la più forte accelerazione a carattere negativo, attestandosi su un punto al di sotto della media dei Paesi europei. Anche alla luce del secondo rapporto ISFOL si evince inoltre che la legge Fornero ha avuto effetto prociclico, accelerando dunque il ciclo negativo del mercato del lavoro: si sarebbe dovuta approvare in tempi diversi e soprattutto in presenza di una diversa condizione del mercato del lavoro. Ciò dà ragione delle posizioni assunte dalle organizzazioni rappresentative delle imprese, che, tutte, hanno espresso a suo tempo un giudizio negativo sulla legge n. 92, ribadendolo in occasione delle audizioni svoltesi con riferimento al disegno di legge in esame, nel corso delle quali hanno esplicitamente e concordemente sollecitato correzioni a quella legge. In questo senso, occorre essere consapevoli che per l'Italia l'Esposizione universale può rappresentare un grande catalizzatore, creando in tutte le aree del Paese la volontà di cogliere questo appuntamento come una occasione di accoglienza di flussi straordinari di visitatori e di eccezionale vetrina del commercio glo-

bale. Sono queste le ragioni che hanno determinato, in particolare, la presentazione dell'emendamento 01.1, contenente misure di carattere straordinario e temporaneo. Nelle condizioni economiche attuali è infatti opportuno fare tutto ciò che è possibile per creare lavoro, privilegiando un approccio a carattere pragmatico e irreversibile.

Molti emendamenti presentati al disegno di legge in esame appaiono essenzialmente mirati ad una più funzionale regolazione delle realtà piccole e medie, talora troppo spesso enfatizzate e con riferimento alle quali i meccanismi della legge 92 hanno prodotto effetti non positivi. Ulteriori considerazioni attengono alle tematiche dell'apprendistato. A tale proposito egli segnala l'esigenza di garantire la massima integrazione tra l'approccio teorico e l'esperienza pratica, in modo da consentire l'affermazione di competenze che altrimenti non si erano prodotte e auspica che l'istituto non risulti penalizzato sotto il profilo degli incentivi. L'alternanza tra scuola e lavoro andrebbe semmai ampliata, partendo dai 14 anni di età. Quanto alla cosiddetta garanzia giovani, ogni stanziamento andrà finalizzato alla effettiva inclusione nel mercato del lavoro. Dopo aver lamentato la grave frammentazione delle competenze in materia di servizi determinatasi dal consegnare alle province i Centri per l'impiego, ricorda che all'origine della scelta della cosiddetta *social card* ci fu la considerazione che i livelli di povertà non possono essere individuati a livello centrale né attraverso parametri astratti: piuttosto, vanno individuati in prossimità, attraverso parametri relazionali, e contrastati mobilitando il territorio nelle sue varie espressioni, affiancando al sussidio economico tutta quella diffusa rete di volontariato che ne garantisce l'integrazione con efficaci forme di vicinanza emotiva. Auspica conclusivamente che il provvedimento giunga alla rapida conclusione, pur se il rinvio al confronto con le parti sociali, dopo che più volte è stato evocato l'avviso comune in ordine alla possibile adozione di misure a carattere straordinario, rischia di vanificarne ogni effetto.

Il presidente SACCONI, dichiara chiusa la discussione generale e avverte che si intendono illustrati tutti i restanti emendamenti e subemendamenti.

La senatrice GATTI (PD), relatrice per la 11<sup>a</sup> Commissione, dopo aver ricordato il carattere parziale e limitato del decreto-legge, anche dal punto di vista delle risorse finanziarie si sofferma sulle questioni che potranno costituire oggetto di modifiche o di esame approfondito da parte delle commissioni riunite, insistendo sui vincoli di carattere finanziario e normativo che potranno influenzare le decisioni. A suo parere, gli emendamenti che prevedono lo snellimento delle procedure e l'accesso agli incentivi vanno in una direzione condivisibile. Per quanto riguarda l'apprendistato, esprime perplessità per l'abbassamento a 14 anni del limite di età inferiore, mentre invece sui contratti di lavoro ricorda le osservazioni formulate nel corso dell'audizione della Banca d'Italia. Anche per quanto riguarda le garanzie ai giovani appare opportuno concentrare le ri-

sorse disponibili. Per quanto concerne tutta una serie di ulteriori problematiche, o di emendamenti che introducono questioni di grande rilievo, come ad esempio il pagamento dei debiti della Pubblica amministrazione, l'apprezzamento per il rilievo delle osservazioni svolte non va disgiunto dalla opportunità di rinviare tali questioni all'esame della legge di stabilità.

Il senatore SCIASCIA (*PdL*), relatore per la 6<sup>a</sup> Commissione, rimarca il carattere certamente complesso e in parte di difficile lettura del decreto-legge ricordando tra l'altro il contenuto non certo omogeneo dell'articolo 11 che contiene anche le norme di carattere fiscale. Per quanto riguarda l'incremento della percentuale dell'acconto per le imposte 2014 non sembrano emergere ipotesi alternative, ma ribadisce l'auspicio che il Governo confermi definitivamente il blocco dell'incremento delle aliquote IVA.

Il sottosegretario DELL'ARINGA svolge una serie di considerazioni sul ruolo e sull'efficacia delle politiche del lavoro sottolineando, da un lato, che esse sono parte integrante di una politica finalizzata a combattere la disoccupazione e, dall'altro, che un corretto funzionamento del mercato del lavoro migliora certamente l'efficienza dell'allocazione delle risorse e ha un impatto positivo anche del fronte occupazionale. Il decreto-legge reca misure su una pluralità di campi, perché il Governo ha scelto di intervenire su materie anche disomogenee, nella convinzione che gli incentivi, la formazione professionale, i servizi all'impiego, la materia previdenziale, la semplificazione delle Srl, contribuiscono, ognuna per la propria parte, a conseguire l'obiettivo di ridurre la disoccupazione. Il provvedimento presenta quindi, per sua natura, un carattere complesso e disomogeneo frutto di una precisa scelta del Governo. Del resto, la richiesta di intervenire su molte misure adottate dal precedente Governo, non sembrano tener conto della appropriatezza e della adeguatezza di tale misure, che sono state adottate anche in una condizione emergenziale. Conclude dichiarando la disponibilità del Governo a valutare emendamenti migliorativi in linea con l'obiettivo fondamentale di incrementare l'occupazione, ma richiama l'esigenza che tale notifica presenti un carattere equilibrato nel rispetto dei vincoli di bilancio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI*

Il presidente SACCONI comunica che la seduta antimeridiana di domani, convocata per le ore 8,30, non avrà luogo.

*La seduta termina alle ore 16.*

## EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 890

(al testo del decreto-legge)

### 7.80 (testo 2)

SANTANGELO, BULGARELLI

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. All'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. Qualora l'incontro di cui al comma 3 non possa svolgersi a causa della mancanza del numero minimo dei componenti della commissione provinciale di conciliazione o della sottocommissione, di cui all'articolo 410 del codice di procedura civile, il datore di lavoro, a pena di inefficacia del licenziamento, deve richiedere alla Direzione territoriale del lavoro, nel termine perentorio di tre giorni, una nuova convocazione per un ulteriore incontro."».

*Conseguentemente, al comma 4, capoverso 6, il secondo periodo è sostituito con i seguenti:* «La stessa procedura, durante la quale le parti, con la partecipazione attiva della commissione di cui al comma 3, procedono ad esaminare anche soluzioni alternative al recesso, si conclude entro venti giorni dal momento in cui la Direzione territoriale del lavoro ha trasmesso la convocazione per l'incontro. Nell'ipotesi di cui al comma 3-bis il termine di venti giorni di cui al precedente periodo decorre dal momento in cui la Direzione territoriale del lavoro ha trasmesso la nuova convocazione per l'ulteriore incontro. È comunque fatta salva l'ipotesi in cui le parti, di comune avviso, non ritengano di proseguire la discussione finalizzata al raggiungimento di un accordo.».

---

### 11.64 (testo 2)

SANGALLI, SANTINI

*Al comma 22, capoverso «Art. 62-quater», sostituire il comma 1 con il seguente:*

«A decorrere dal 1° gennaio 2014 i prodotti contenenti nicotina idonei a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati sono assoggettati ad im-

posta di consumo nella misura di euro 1,5, per ciascuna confezione da 10 ml. con nicotina compresa fra 0,8 e 0,9 mg., di euro 2,0 per ciascuna confezione di 10 ml. con nicotina compresa fra 1,6 e 1,9, di euro 3 per ciascuna confezione di 20 ml. con nicotina compresa fra 0,8 e 0,9 mg., di euro 4 per ciascuna confezione da 20 ml. con nicotina compresa fra 1,6 e 1,9. Per altri tipi di confezioni l'imposta è aumentata o diminuita in proporzione ai rapporti sopraelencati come determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. L'imposta è corrisposta dal produttore o importatore».

*Conseguentemente:*

*a) al medesimo comma 22, capoverso «Art. 62-quater»:*

*– dopo il comma 1 inserire il seguente «1-bis. I produttori dei liquidi per le sigarette elettroniche devono essere in possesso delle autorizzazioni previste per la produzione di prodotti alimentari e rispettare nella produzione le stesse condizioni di garanzia. Le produzioni di liquidi contenenti nicotina devono riportare in etichetta il lotto di produzione per consentirne la tracciabilità. Gli importatori sono responsabili dei prodotti di importazione che distribuiscono e devono acquisire prima dell'immissione nel mercato italiano certificazione d'idoneità disciplinata con decreto del Ministro della salute»;*

*– al comma 2 dopo le parole: «del decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67.» aggiungere le seguenti: «Per gli esercizi commerciali già aperti la predetta autorizzazione dovrà essere ottenuta entro sei mesi dalla data di emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al successivo comma 4. In caso di diniego della autorizzazione non sarà più consentita la commercializzazione dei prodotti»;*

*- sostituire il comma 3 con il seguente: «3. I produttori e gli importatori sono tenuti alla prestazione di cauzione, in uno dei modi stabiliti dalla legge 10 giugno 1982, n. 348 a garanzia dell'imposta dovuta per ciascun periodo di imposta»;*

*- al comma 7 sopprimere le parole: «o qualora sia venuta meno la garanzia di cui al comma 3» e successivamente sopprimere le parole: «in materia di liquidazione e versamento dell'imposta di consumo e»;*

*b) all'articolo 12, comma 1:*

*1) sostituire le parole: «a 559,375 milioni di euro per l'anno 2014, a 315,775 milioni di euro per l'anno 2015, a 56,775 milioni di euro per l'anno 2016, a 6,775 milioni di euro per l'anno 2017 e a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2018» con le seguenti: «a 598,375 milioni di euro per l'anno 2014, a 354,775 milioni di euro per l'anno 2015, a 95,775 milioni di euro per l'anno 2016, a 45,775 milioni di euro per l'anno 2017 e a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018»;*

*2) all'articolo 12, comma 1, lettera d), sostituire le parole: «a 202 milioni di euro per l'anno 2014» con le seguenti: «a 241 milioni*

di euro per l'anno 2014 e a 39 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015».

---

**1.500/1**

MUNERATO, BELLOT

*All'emendamento 1.500, prima della lettera a), inserire la seguente:*

«0-a) al comma 1, sostituire le parole: "fino a 29" con le seguenti: "fino a 35"».

---

**1.500/2**

MUNERATO, BELLOT

*All'emendamento 1.500, prima della lettera a), inserire la seguente:*

«0-a) al comma 1, sostituire le parole: "fino a 29" con le seguenti: "fino a 32"».

---

**1.500/3**

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA, BULGARELLI

*All'emendamento 1.500, dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:*

«a-bis) ai commi 1 e 2, sostituire, ovunque ricorrano le parole: "29 anni", con le seguenti: "35 anni";

a-ter) al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "ed abbiano un'età compresa tra i 29 e i 35 anni"».

---

**1.500/4**

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA, BULGARELLI

*All'emendamento 1.500, dopo la lettera a) è inserita la seguente:*

«a-bis) ai commi 1 e 2, sostituire, ovunque ricorrano le parole: "29 anni", con le seguenti: "35 anni"»

---

**1.500/5**

MUNERATO, BELLOT

*All'emendamento 1.500, dopo la lettera a) inserire la seguente:*

«a-bis) al comma 2, lettera a), sostituire le parole: "sei mesi", con le seguenti: "tre mesi"».

---

**1.500/6**

MUNERATO, BELLOT

*All'emendamento 1.500, dopo la lettera a) inserire la seguente:*

«a-bis) al comma 2, sopprimere la lettera b)».

---

**1.500/7**

BULGARELLI, CATALFO

*All'emendamento 1.500, dopo la lettera a) inserire la seguente:*

«a-bis) al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "o siano laureati privi di impiego regolarmente retribuito da almeno tre mesi."».

---

**1.500/8**

PUGLIA, BULGARELLI

*All'emendamento 1.500, apportare le seguenti modificazioni:*

«a) sopprimere la lettera b);

b) dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

"c-bis) al comma 5, sostituire le parole: ' di cui ai commi 2 e 3 ', con le seguenti: ' di cui ai commi 2, lettere b) e c) e 3) ' ».

---

**1.500/9**

RITA GHEDINI, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, LEPRI, PARENTE, SPILABOTTE

*All'emendamento 1.500, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:

"c) siano gli unici soggetti in condizioni di occupabilità di un nucleo familiare composto, oltre che dagli stessi, anche da uno o più soggetti a carico."».

---

**1.500/10**

BAROZZINO, URAS

*All'emendamento 1.500, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) al comma 2, sopprimere le parole da: "che rientrino fino alla fine del comma" ».

---

**1.500/11**

MUNERATO, BELLOT

*All'emendamento 1.500, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

«b-bis) al comma 2, sostituire le parole: "tra i 18 e i 29" con le seguenti: "tra i 18 e i 35"».

---

**1.500/12**

MUNERATO, BELLOT

*All'emendamento 1.500, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

«b-bis) al comma 2 sostituire le parole: "tra i 18 e i 29" con le seguenti: "tra i 18 e i 32"».

---



**1.500/13**

BULGARELLI

*All'emendamento 1.500, sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e il cui reddito complessivo, calcolato sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, sia inferiore a 13.402,68 euro;"».

---

**1.500/14**

PAGLINI, PUGLIA, CATALFO, BENCINI, BULGARELLI

*All'emendamento 1.500 sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) al comma 2, lettera c), dopo le parole: "vivano soli", aggiungere la seguente: "o";».

---

**1.500/15**

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA

*All'emendamento 1.500, lettera c), capoverso 3, al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «posti in essere nei sei mesi precedenti l'assunzione».*

---

**1.500/16**

SANTANGELO, BULGARELLI

*All'emendamento 1.500, apportare le seguenti modificazioni:*

a) dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) sostituire il comma 4 con i seguenti:

"4. L'incentivo è pari a:

a) metà della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per un periodo di 18 mesi, per le assunzioni effettuate nelle regioni del Mezzogiorno;

b) un terzo della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per un periodo di 18 mesi, per le assunzioni effettuate in tutte le altre regioni.

4-bis. L'incentivo è corrisposto al datore di lavoro unicamente mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili del periodo di riferimento, fatte salve le diverse regole vigenti per il versamento dei contributi in agricoltura.

4-ter. Il valore mensile dell'incentivo non può comunque superare l'importo di:

a) novecentosettantacinque euro per lavoratore assunto ai sensi del presente articolo, nel caso di cui al comma 4, lettera a);

b) seicentocinquanta euro per lavoratore assunto ai sensi del presente articolo, nel caso di cui al comma 4, lettera b)».

b) la lettera f) è sostituita con la seguente:

«f) al comma 12, dopo la lettera b), inserire la seguente:

"b-bis) nella misura di 56 milioni di euro per il 2013, di 43 milioni di euro nel 2014 e di 51 milioni di euro a decorrere dal 2015, a valere sulle maggiori entrate derivanti dal comma 22-bis."».

c) dopo la lettera g) inserire la seguente:

«g-bis) dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

"22-bis. All'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: 'Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg' sono sostituite dalle seguenti: 'Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg' e le parole: 'Oli lubrificanti euro 750,00 per mille kg' sono sostituite dalle seguenti: 'Oli lubrificanti euro 900, 00 per mille kg'».

## **1.500/17**

ORELLANA, BULGARELLI

*All'emendamento 1.500, apportare le seguenti modificazioni:*

a) dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) al comma 5, sostituire le parole: "per un periodo di 12 mesi" con le seguenti: "per un periodo di 36 mesi"»;

b) la lettera f), è sostituita con la seguente:

"f) all'articolo 12, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

"1-bis. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a d), del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, sono assoggettate ad una imposta sostitutiva del 27 per cento.

1-ter. Ai commi 491 e 495 dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: 'dello 0,2 per cento', sono sostituite dalle seguenti: 'dell'1 per cento'. Al comma 492 del medesimo articolo 1 della legge 228 del 2012, l'imposta sulle operazioni su strumenti finanziari-derivati, così come definita dalla tabella 3, è incrementata dell'1 per cento per ciascuna tipologia di strumento e valore nozionale del contratto."».

---

**1.500/18**

MUNERATO, BELLOT

*All'emendamento 1.500, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«c-bis) al comma 4, sostituire le parole: "di 18 mesi" con le seguenti: "di 24 mesi"».

---

**1.500/19**

PUGLIA, BULGARELLI

*All'emendamento 1.500, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«c-bis) al comma 5, dopo le parole: "deve comunque corrispondere", aggiungere le seguenti: "entro un mese"».

---

**1.500/20**

PUGLIA, BULGARELLI

*All'emendamento 1.500, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«c-bis) al comma 5, dopo le parole: "deve comunque corrispondere", aggiungere le seguenti: "entro la fine dello stesso mese"».

---

**1.500/21**

MUNERATO, BELLOT

*All'emendamento 1.500, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«c-bis) al comma 5, sostituire le parole: "di 12 mesi" con le seguenti: "di 18 mesi"».

---

**1.500/22**

PUGLIA, BULGARELLI

*All'emendamento 1.500, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«c-bis) al comma 6, sostituire le parole: "all'assunzione", con le seguenti: "al mese in cui è stata effettuata l'assunzione"».

---

**1.500/23**

PUGLIA, BULGARELLI

*All'emendamento 1.500, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«c-bis) al comma 6, primo periodo, dopo le parole: "numero dei lavoratori", ovunque ricorrano, inserire le seguenti: "a tempo indeterminato"».

---

**1.500/24**

PUGLIA, BULGARELLI

*All'emendamento 1.500, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«c-bis) al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "dei lavoratori a tempo pieno"».

---

**1.500/25**

PUGLIA, BULGARELLI

*All'emendamento 1.500, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«c-bis) dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

"6-bis. L'incentivo spetta nei mesi in cui dalla differenza di cui al comma 6 risulta un valore positivo di almeno 0,51"».

---

**1.500/26**

PUGLIA, CATALFO, BENCINI, PAGLINI, BULGARELLI

*All'emendamento 1.500, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«c-bis) al comma 9, dopo le parole: "allo scopo" aggiungere le seguenti: "di assicurare in ogni momento la possibilità da parte dei datori di lavoro di conoscere le disponibilità residue, per ciascuna regione e per ciascun anno, delle risorse di cui al comma 1,"».

---

**1.500/27**

PUGLIA, BULGARELLI

*All'emendamento 1.500, sostituire la lettera d) con le seguenti:*

«d) sopprimere il comma 10;  
d-bis) sopprimere il comma 11;».

---

**1.500/28**

MUNERATO, BELLOT

*All'emendamento 1.500, sostituire la lettera e) con la seguente:*

«e) al comma 12, sostituire le parole: "le regioni del Mezzogiorno" con le seguenti: "i territori della Macroregione Padano-Alpina"».

---

**1.500/29**

MUNERATO, BELLOT

*All'emendamento 1.500, sostituire la lettera e) con la seguente:*

«e) al comma 12, sostituire le parole: "del Mezzogiorno" con le seguenti: "il cui rapporto gettito Irpef-trasferimenti statali è superiore alla media nazionale"».

---

**1.500/30**

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA

*All'emendamento 1.500, sopprimere la lettera f).*

---

**1.500/31**

PUGLIA, BULGARELLI

*All'emendamento 1.500, sostituire la lettera f), con la seguente:*

«f) al comma 14, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: "Le domande pervenute prima della comunicazione di cui al periodo precedente e per le quali non è possibile erogare l'incentivo devono essere comunque acquisite dall'INPS e, in caso di rifinanziamento delle risorse dell'incentivo di cui al comma 1, hanno diritto di precedenza rispetto alle nuove domande"».

---

**1.500/32**

BULGARELLI, PUGLIA, CATALFO, BENCINI, PAGLINI

*All'emendamento 1.500, sostituire la lettera f), con la seguente:*

«f) al comma 14, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: "In ogni caso l'INPS è tenuto a corrispondere l'incentivo a tutti i datori di lavoro che abbiano presentato domanda valida prima della comunicazione di cui al periodo precedente"».

---

**1.500/33**

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA, BULGARELLI

*All'emendamento 1.500, sostituire la lettera f), con la seguente:*

«f) al comma 14, sopprimere le parole da: "e, nel caso", fino alla fine del comma».

---

**1.500/34**

MUNERATO, BELLOT

*All'emendamento 1.500, sostituire la lettera g) con la seguente:*

«g) al comma 15, sostituire le parole: "anche non rientranti nel Mezzogiorno" con le seguenti: "rientranti nei territori della Macroregione Padano-Alpina"».

---

**1.500/35**

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA

*All'emendamento 1.500, sostituire la lettera g), con la seguente:*

«g) al comma 15, sostituire le parole: "30 giugno 2015", con le seguenti: "30 giugno 2014"».

---

**1.500/36**

BULGARELLI

*All'emendamento 1.500, dopo la lettera g), inserire la seguente:*

«g-bis) al comma 17, dopo le parole: "requisiti aggiuntivi", aggiungere, in fine, le seguenti parole: "o comunque più favorevoli"».

---

**2.501/1**

BAROZZINO, URAS

*All'emendamento 2.501, sostituire la parola: «comprensivo» con «esclusione»*

---

**5.500/1**

MUNERATO, BELLOT

*All'emendamento 5.500, al capoverso: «al comma 2» premettere il seguente: «al comma 1», dopo le parole: «è istituita» aggiungere le seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri per la finanza-pubblica».*

*Conseguentemente aggiungere i seguenti capoversi:*

a) al comma 3, sopprimere le parole: «ma soltanto al rimborso di eventuali e documentate spese di missione»;

b) il comma 4 è soppresso.

---

**7.500/1**

MUNERATO, BELLOT

*All'emendamento 7.500, prima della lettera a) premettere la seguente:*

«0-a) dopo il comma 4, inserire il seguente:

"4-bis. Ai fini dell'equiparazione dei trattamenti disciplinari tra il settore pubblico ed il settore privato, il Governo è delegato ad emanare, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, uno o più decreti legislativi volti a regolare i licenziamenti individuali per giusta causa o giustificato motivo soggettivo nel pubblico impiego secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

- 1) il licenziamento deve essere comunicato in forma scritta;
- 2) la comunicazione deve contenere la specificazione dei motivi che lo hanno determinato;
- 3) il termine per il ricorso giudiziale è fissato in 180 giorni;
- 4) previsione di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di dodici ed un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di fatto."».

**7.500/2**

MUNERATO, BELLOT

*All'emendamento 7.500, prima della lettera a) premettere la seguente:*

«0-a) dopo il comma 4, inserire il seguente:

"4-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi finalizzati ad applicare la disciplina in tema di flessibilità in uscita e tutele del lavoratore di cui al Capo III della legge n. 92 del 2012 ai dipendenti pubblici."».

**7.500/3**

MUNERATO, BELLOT

*All'emendamento 7.500, prima della lettera a) premettere la seguente:*

«0-a) al comma 1, capoverso b) dopo le parole: "sul piano nazionale", aggiungere le seguenti: "e/o territoriale"».



**7.500/4**

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA

*All'emendamento 7.500, sopprimere la lettera a).*

---

**7.500/5**

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, BULGARELLI

*All'emendamento 7.500, apportare le seguenti modificazioni:*

«a) sostituire la lettera a) con la seguente:

"a) al comma 5, sostituire la lettera b) con la seguente:

"b) all'articolo 2, dopo il comma 10, inserire il seguente:

‘10-bis. Al datore di lavoro che, senza esservi tenuto, assuma a tempo pieno e indeterminato lavoratori che usufruiscono dell'ASpI di cui al comma 1 è concesso, per le prime quattro mensilità di retribuzione corrisposte al lavoratore, un contributo mensile pari al cinquanta per cento dell'indennità mensile usufruita dal lavoratore. Il contributo è riconosciuto anche al datore di lavoro che assuma alle stesse condizioni del presente comma un lavoratore che usufruisce della Mini Aspi di cui al comma 20 e che, pur avendo già esaurito al momento dell'assunzione il diritto al sussidio, sia disoccupato da meno di quattro mesi. Il diritto ai benefici economici di cui al presente comma è escluso con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume, ovvero risulta con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo. L'impresa che assume dichiara, sotto la propria responsabilità, all'atto della richiesta di avviamento, che non ricorrono le menzionate condizioni ostative'. " "

b) sopprimere le lettere b) e c);

c) dopo la lettera d), inserire la seguente:

"d-bis) dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

‘7-bis. Ai maggiori oneri derivanti dalla lettera b) del comma 5, valutati nel limite massimo di 5 milioni di euro per il 2013 e di 10 milioni di euro a decorrere dal 2014, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 7-ter.

7-ter. All'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: 'Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg' sono sostituite dalle seguenti: 'Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg' e le parole: 'Oli

lubrificanti euro 750,00 per mille kg' sono sostituite dalle seguenti: 'Oli lubrificanti euro 900,00 per mille kg'."».

---

### **7.500/6**

PUGLIA, CATALFO, BENCINI, PAGLINI, BULGARELLI

*All'emendamento 7.500, apportare le seguenti modificazioni:*

«a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) al comma 5, lettera b), al capoverso '10-bis' è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'Il contributo di cui ai commi precedenti è aumentato del 20 per cento nel caso di assunzioni effettuate da microimprese, piccole e medie imprese di cui alla raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003'";

b) sopprimere le lettere b) e c);

c) dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

"d-bis) dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

'7-bis, Ai maggiori oneri derivanti dalla lettera b) del comma 5, valutati nel limite massimo di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 7-ter.

7-ter. All'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg» sono sostituite dalle seguenti: «Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg» e le parole: «Oli lubrificanti euro 750,00 per mille kg» sono sostituite dalle seguenti: «Oli lubrificanti euro 900,00 per mille kg'."».

---

### **7.500/7**

PUGLIA, CATALFO, BENCINI, PAGLINI, BULGARELLI

*All'emendamento 7.500, apportare le seguenti modificazioni:*

«a) la lettera a) è sostituita con la seguente:

"a) al comma 2, lettera b), al capoverso '10-bis' aggiungere, in fine, il seguente periodo: 'Il contributo di cui ai commi precedenti è aumentato del 20 per cento nel caso di assunzioni effettuate da piccole e medie imprese di cui alla raccomandazione della Commissione del 16 maggio 2003.'";

- b) sopprimere le lettere b) e c);  
c) dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

"7-bis. Ai maggiori oneri derivanti dalla lettera b) del comma 5, valutati nel limite massimo di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 7-ter.

7-ter. All'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg» sono sostituite dalle seguenti: «Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg» e le parole: «Oli lubrificanti euro 750,00 per mille kg» sono sostituite dalle seguenti: «Oli lubrificanti euro 900,00 per mille kg».

---

#### **7.500/8**

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA, BULGARELLI

*All'emendamento 7.500, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

«4-bis. L'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 42, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è sostituito dal seguente:

#### **«Art. 18.**

*(Reintegrazione nel posto di lavoro)*

1. Ferma restando l'esperibilità delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, il giudice, con la sentenza con cui dichiara inefficace il licenziamento ai sensi dell'articolo 2 della predetta legge o annulla il licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato motivo ovvero ne dichiara la nullità a norma della legge stessa, ordina al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento occupa alle sue dipendenze più di quindici prestatori di lavoro o più di cinque se trattasi di imprenditore agricolo, di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro. Tali disposizioni si applicano altresì ai datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, che nell'ambito dello stesso comune occupano più di quindici dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano più di cinque dipendenti, anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti, e in ogni caso al datore di lavoro, imprenditore e

non imprenditore, che occupa alle sue dipendenze più di sessanta prestatori di lavoro.

2. Ai fini del computo del numero dei prestatori di lavoro di cui al primo comma si tiene conto anche dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale per la quota di orario effettivamente svolto, tenendo conto, a tale proposito, che il computo delle unità lavorative fa riferimento all'orario previsto dalla contrattazione collettiva del settore. Non si computano il coniuge ed i parenti del datore di lavoro entro il secondo grado in linea diretta e in linea collaterale.

3. Il computo dei limiti occupazionali di cui al secondo comma non incide su norme o istituti che prevedono agevolazioni finanziarie o creditizie.

4. Il giudice con la sentenza di cui al primo comma condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata l'inefficacia o l'invalidità stabilendo un'indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione e al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento al momento dell'effettiva reintegrazione; in ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione globale di fatto.

5. Fermo restando il diritto al risarcimento del danno così come previsto al quarto comma, al prestatore di lavoro è data la facoltà di chiedere al datore di lavoro la sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a quindici mensilità di retribuzione globale di fatto. qualora il lavoratore entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito del datore di lavoro non abbia ripreso servizio, né abbia richiesto entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza il pagamento dell'indennità di cui al presente comma, il rapporto di lavoro si intende risolto allo spirare dei termini predetti.

6. La sentenza pronunciata nel giudizio di cui al primo comma è provvisoriamente esecutiva.

7. Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 22, su istanza congiunta del lavoratore e del sindacato cui questi aderisce o conferisca mandato, il giudice, in ogni stato e grado del giudizio di merito, può disporre con ordinanza, quando ritenga irrilevanti o insufficienti gli elementi di prova forniti dal datore di lavoro, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro.

8. L'ordinanza di cui al comma precedente può essere impugnata con reclamo immediato al giudice medesimo che l'ha pronunciata. Si applicano le disposizioni dell'articolo 178, terzo, quarto, quinto e sesto comma del codice di procedura civile.

9. L'ordinanza può essere revocata con la sentenza che decide la causa.

10. Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 22, il datore di lavoro che non ottempera alla sentenza di cui al primo comma

ovvero all'ordinanza di cui al quarto comma, non impugnata o confermata dal giudice che l'ha pronunciata, è tenuto anche, per ogni giorno di ritardo, al pagamento a favore del Fondo adeguamento pensioni di una somma pari all'importo della retribuzione dovuta al lavoratore.

4-ter. All'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 300, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 40 della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito con il seguente: "1. Ferma l'applicabilità, per il licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo, dell'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, il licenziamento per giustificato motivo di cui all'articolo 3, seconda parte, della presente legge, qualora disposto da un datore di lavoro avente i requisiti dimensionali di cui all'articolo 18, commi 1 e 2, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, deve essere preceduto da una comunicazione effettuata dal datore di lavoro alla Direzione territoriale del lavoro del luogo dove il lavoratore presta la sua opera, e trasmessa per conoscenza al lavoratore";

b) al comma 2 le parole: "per motivo oggettivo" sono abrogate;

c) il comma 8 è abrogato.

4-quater. All'articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, al primo periodo, la parola "oggettivo" è abrogata.

4-quinquies. Alla legge 23 luglio 1991, n. 223 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 4, comma 12, l'ultimo periodo è abrogato;

b) all'articolo 5, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Il recesso di cui all'articolo 4, comma 9, è inefficace qualora sia intimato senza l'osservanza della forma scritta o in violazione delle procedure richiamate all'articolo 4, comma 12, ed è annullabile in caso di violazione dei criteri di scelta previsti dal comma 1 del presente articolo. Salvo il caso di mancata comunicazione per iscritto, il recesso può essere impugnato entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento delle organizzazioni sindacali. Al recesso di cui all'articolo 4, comma 9, del quale sia stata dichiarata l'inefficacia o l'invalidità, si applica l'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modificazioni."

4-sexies. All'articolo 2, comma 479, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la parola "soggettivo" è abrogata».

---

**7.500/9**

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, CIOFFI, BULGARELLI

*All'emendamento 7.500, sostituire la lettera a) con le seguenti:*

«a) il comma 1, è sostituito con il seguente:

"1. Al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, come modificato in particolare dalla legge 28 giugno 2012, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:

‘ a) all’articolo 1, il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente: "1-*bis*. Il requisito di cui al comma 1 non è richiesto nell’ipotesi del primo rapporto a tempo determinato, di durata non superiore a sei mesi, concluso fra un datore di lavoro o utilizzatore e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione. ’;

b) all’articolo 5:

1) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Qualora il lavoratore venga riassunto a termine, ai sensi dell’articolo 1, entro un periodo di dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore ai sei mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato. Le disposizioni di cui al presente comma non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali di cui al comma 4-*ter* nonché in relazione alle ipotesi individuate dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.";

2) al-comma 4-*bis*, sono abrogate le seguenti parole: "e del comma 4 dell’articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, inerente alla somministrazione di lavoro a tempo determinato.";

c) all’articolo 10:

1) al comma 1, dopo la lettera c-*bis*), è inserita la seguente: "c-*ter*) i rapporti instaurati ai sensi dell’articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223";

2) il comma 6 è abrogato".

a-*bis*) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-*bis*. al comma 4 dell’articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, il secondo periodo è abrogato."».

---

**7.500/10**

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA, BULGARELLI

*All'emendamento 7.500, sostituire la lettera a) con le seguenti:*

«a) al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

"a) gli articoli da 33 a 40 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono abrogati».

a-bis) al comma 2, sopprimere la lettera b);

a-ter) sopprimere il comma 3;

a-quater) al comma 5, lettera a), sopprimere il numero 2);».

**7.500/11**

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA, BULGARELLI

*All'emendamento 7.500, sostituire la lettera a) con le seguenti:*

«a) al comma 1, sopprimere la lettera b);

a-bis) al comma 1, alla lettera c), sopprimere il numero 1)».

**7.500/12**

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA, BULGARELLI

*All'emendamento 7.500, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) al comma 1, sopprimere la lettera a)».

**7.500/13**

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA, BULGARELLI

*All'emendamento 7.500, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) al comma 1, lettera a), capoverso "1-bis", lettera a), sopprimere le parole da: ", sia nel caso di prima missione di un lavoratore nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato ai sensi del comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276"».

**7.500/14**

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA, BULGARELLI

*All'emendamento 7.500, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) al comma 1, lettera a), capoverso "1-bis", lettera a), sostituire le parole: "dodici mesi" con le seguenti: "sei mesi".».

---

**7.500/15**

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA, BULGARELLI

*All'emendamento 7.500, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) al comma 1, lettera a), capoverso "1-bis", sopprimere la lettera b)».

---

**7.500/16**

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA, BULGARELLI

*All'emendamento 7.500, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) al comma 1, lettera a), capoverso "1-bis"; lettera b) le parole da: ", anche aziendali," sono soppresse».

---

**7.500/17**

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA, BULGARELLI

*All'emendamento 7.500, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a-bis) al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 2)».

---

**7.500/18**

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA, BULGARELLI

*All'emendamento 7.500, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) al comma 2, lettera a), capoverso "2-bis", sostituire la parola: "quattrocento", con la seguente: "duecentocinquanta";».

---



**7.500/19**

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA, BULGARELLI

*All'emendamento 7.500, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) al comma 2, sopprimere la lettera b)».

---

**7.500/20**

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA, BULGARELLI

*All'emendamento 7.500, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) al comma 2, sopprimere le lettere c) e d);».

---

**7.500/21**

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA, BULGARELLI

*All'emendamento 7.500, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) al comma 2, sopprimere la lettera e);».

---

**7.500/22**

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA, BULGARELLI

*All'emendamento 7.500, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) al comma 2, sostituire la lettera f), con la seguente:

"f) all'articolo 72, il comma 4-bis è sostituito dal seguente: "In considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa, utilizzati nell'ambito di progetti promossi da amministrazioni pubbliche, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, può stabilire specifiche condizioni, modalità e importi dei buoni orari. In ogni caso l'importo dei buoni orari di cui al periodo precedente non può essere inferiore all'importo minimo stabilito dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui al comma1)".».

---

**7.500/23**

SANTANGELO, BULGARELLI

*All'emendamento 7.500, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) al comma 4, capoverso "6", sostituire le parole: "all'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92", con le seguenti: "all'articolo 2, comma 34, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92"».

---

**7.500/24**

SANTANGELO, CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA, BULGARELLI

*All'emendamento 7.500, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) sostituire il comma 4 con il seguente:

"4. All'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: '3-bis. Qualora l'incontro di cui al comma 3 non possa svolgersi a causa della mancanza del numero minimo dei componenti della commissione provinciale di conciliazione di cui all'articolo 410 del codice di procedura civile, la Direzione territoriale del lavoro trasmette una nuova convocazione alle parti per un ulteriore incontro da svolgersi nel termine perentorio di sette giorni. Qualora la Direzione territoriale non provveda entro tale termine, il datore di lavoro, a pena di nullità del licenziamento, deve richiedere alla Direzione territoriale del lavoro, nel termine perentorio di tre giorni, una nuova convocazione. '

b) il comma 6 è sostituito dal seguente: '6. La procedura di cui al presente articolo non trova applicazione in caso di licenziamento per superamento del periodo di comporto di cui all'articolo 2110 del codice civile, nonché per i licenziamenti e le interruzioni del rapporto di lavoro a tempo indeterminato di cui all'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92. La stessa procedura, durante la quale le parti, con la partecipazione attiva della commissione di cui al comma 3, procedono ad esaminare anche soluzioni alternative al recesso, si conclude entro venti giorni dal momento in cui la Direzione territoriale del lavoro ha trasmesso la convocazione per l'incontro. Nell'ipotesi di cui al comma 3-bis il termine di venti giorni di cui al precedente periodo decorre dal momento in cui la Direzione territoriale del lavoro ha trasmesso la nuova convocazione per l'ulteriore incontro. E' comunque fatta salva l'ipotesi in cui le parti, di comune avviso, non ritengano di proseguire la discussione finalizzata al raggiungimento di un accordo. Se fallisce il tentativo di conciliazione e, comunque, decorso il termine di cui al comma 3, il datore di lavoro può comunicare il licenziamento al lavoratore. La mancata presenta-

zione di una o entrambe le parti al tentativo di conciliazione è valutata dal giudice ai sensi dell'articolo 116 del codice di procedura civile.' "».

---

**7.500/25**

CATALFO, BULGARELLI

*All'emendamento 7.500, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) al comma 5, lettera a), sopprimere il numero 1)».

---

**7.500/26**

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA, BULGARELLI

*All'emendamento 7.500, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) al comma 5, lettera a), sopprimere il numero 2)».

---

**7.500/27**

BAROZZINO, URAS

*All'emendamento 7.500, alla lettera b) sostituire le parole: «settanta per cento» con «trenta per cento».*

*Alla lettera d) capoverso 5-ter) sopprimere le parole: «non regolamentare».*

---

**7.500/28**

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA, BULGARELLI

*All'emendamento 7.500, sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) al comma 5, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Il beneficio compete, entro i limiti previsti dalla disciplina europea in materia di aiuti d'importanza minore ("de minimis"), di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 e successive modifiche e integrazioni, con riferimento alle assunzioni di lavoratori che hanno fruito dell'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI) per un periodo inferiore a sei mesi. Il beneficio di cui ai periodi precedenti non è cumulabile con ulteriori contributi della medesima tipologia".».

---

**7.500/29**

PUGLIA, BULGARELLI

*All'emendamento 7.500, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«c-bis) al comma 5, dopo la lettera b), inserire la seguente:

"b-bis) all'articolo 2, il comma 31, è sostituito con il seguente:

'31. Nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all'ASpI, intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41 per cento del massimale mensile di ASpl per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Tale somma è da riproporzionare nei casi di rapporti a tempo parziale in base al rapporto tra le ore pattuite e l'orario normale di lavoro a tempo pieno. Nel computo dell'anzianità aziendale sono compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo indeterminato, se il rapporto è proseguito senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione di cui al comma 30."».

---

**7.500/30**

PUGLIA, BULGARELLI

*All'emendamento 7.500, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«c-bis) al comma 5, dopo la lettera b), inserire la seguente:

"b-bis) all'articolo 2, il comma 31, sostituito con il seguente:

'31. Nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all'ASpI, intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41 per cento del massimale mensile di ASpl per ogni dodici mesi interi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Tale somma è da riproporzionare nei casi di rapporti a tempo parziale in base al rapporto tra le ore pattuite e l'orario normale di lavoro a tempo pieno. Nel computo dell'anzianità aziendale sono compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo indeterminato, se il rapporto è proseguito senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione di cui al comma 30'."».

---

**7.500/31**

MUNERATO, BELLOT

*All'emendamento 7.500, dopo la lettera d), inserire la seguente:*

«e) dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

"Art. 7-bis. – 1. Al fine di incentivare la conversione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa in contratto di lavoro a tempo indeterminato, in via sperimentale, per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è consentita l'apposizione di clausole nel contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato che attribuiscono al datore di lavoro la facoltà di:

- a) diminuire l'orario di lavoro normale settimanale;
- b) aumentare l'orario di lavoro normale settimanale, ferma restando la durata massima stabilita dall'articolo 4 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni;
- c) modificare le mansioni stabilite dal contratto anche in deroga all'articolo 2103 del codice civile, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3.

2. Le clausole di cui al comma 1 devono risultare da atto scritto. Copia del contratto contenente le clausole è consegnata al lavoratore non oltre il primo giorno di inizio della prestazione lavorativa, a pena di nullità della stessa clausola.

3. Il datore di lavoro può esercitare la facoltà prevista dal comma 2 solo in presenza di comprovate e specifiche esigenze di carattere tecnico, organizzativo o produttivo.

4. Il datore di lavoro, a pena di inefficacia della clausola di cui al presente articolo e fermo restando che alla scadenza di quest'ultima il lavoratore riacquista per intero i diritti maturati fino al momento dell'esercizio della facoltà di cui al medesimo articolo, comunica per scritto al lavoratore:

- a) le esigenze tecniche, organizzative o produttive che giustificano l'apposizione delle clausole con un preavviso di almeno cinque giorni;
- b) il periodo temporale di durata delle clausole, nel limite massimo della durata di tre anni.

5. La facoltà di modifica peggiorativa delle mansioni del lavoratore può essere esercitata solo qualora la clausola sia sottoscritta dal lavoratore, insieme al datore di lavoro, presso la direzione provinciale del lavoro competente per territorio in base alla residenza del lavoratore con l'assistenza o con la rappresentanza di un delegato sindacale o di un avvocato di fiducia al quale lo stesso lavoratore conferisce mandato e non incide sulla progressione in carriera.

6. Per l'attività lavorativa prestata in attuazione della clausola di cui al presente articolo la retribuzione è riproporzionata sulla base delle modifiche contrattuali ed è prevista la riduzione di tre punti percentuali degli

oneri contributivi dovuti dal datore di lavoro, senza effetti negativi sulla determinazione dell'importo pensionistico del lavoratore.

7. La retribuzione di cui al comma 6 del presente articolo non può comunque essere inferiore ai minimi contrattuali stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro del settore interessato.

8. Qualora la deroga all'articolo 2103 del codice civile, prevista ai sensi del comma 1, lettera c), abbia una durata superiore a sei mesi o pari all'intero periodo transitorio di tre anni; di cui al medesimo comma 1, al lavoratore spetta un'indennità economica di flessibilità il cui ammontare non può essere inferiore al 15 per cento delle retribuzione minima stabilita dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro per il nuovo livello di inquadramento. Tale indennità è riconosciuta per dodici mensilità e non ha alcun effetto sugli istituti retributivi indiretti quali il trattamento di fine rapporto, le mensilità aggiuntive, le ferie, la riduzione dell'orario di lavoro per malattia e il preavviso.

9. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 29 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, l'indennità di cui al comma 9 del presente articolo è esente dall'imposizione contributiva previdenziale. Tale indennità è soggetta, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, all'aliquota del 10 per cento per i lavoratori con un reddito da lavoro dipendente inferiore o pari a 35.000 euro annui e all'aliquota del 26 per cento in caso di redditi superiori a tale limite.

10. Allo scopo di conservare le competenze e le conoscenze professionali acquisite, il lavoratore è tenuto a svolgere un programma di formazione continua di almeno venti ore annue, la cui organizzazione e i cui costi sono posti a carico del datore di lavoro. Il programma ha per oggetto le materie relative all'area professionale del lavoratore. L'estraneità delle materie all'area professionale o la mancata effettuazione del programma di formazione per cause imputabili al datore di lavoro determina la nullità delle clausole di flessibilità sottoscritte. I costi del programma di formazione sono deducibili dall'imponibile dell'azienda ai fini dell'applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). A tale scopo rientrano tra i costi deducibili per ogni programma annuale di formazione:

a) i costi sostenuti per docenze esterne, entro il limite di 1.000 euro;

b) i costi per l'affitto di aule o di attrezzature di docenza, entro il limite di 500 euro;

c) il costo orario del lavoratore che partecipa al programma di formazione.

12. Le agevolazioni di cui al comma 10 sono sempre cumulabili con quelle già previste, anche per gli stessi lavoratori, ai fini della determinazione dell'imponibile soggetto all'IRAP.

13. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 8 a 12, valutati in 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si prov-

vede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi dell'articolo 4, comma 69, della presente legge."».

---

**8.500/1**

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA

*All'emendamento 8.500, lettera b), sopprimere le parole: «il Ministero dell'interno,».*

---

**11.0.500/1**

ORELLANA

*All'emendamento 11.0.500, capoverso «Art. 11-bis», al comma 1, dopo le parole: «danni diretti», inserire le seguenti: «e indiretti».*

*Conseguentemente, al comma 2, lettera a), dopo le parole: «la tipologia dei danni», inserire le seguenti: «, diretti e indiretti,».*

---

**11.0.500/2**

GIOVANARDI

*All'emendamento 11.0.500, dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Tale decisione deve trovare applicazione anche per le imprese che hanno subito danni diretti in conseguenza alla calamità naturale che ha colpito l'Emilia Romagna, il Veneto e la Lombardia nel maggio 2012».

---

**11.0.500/3**

ORELLANA, MORRA, BULGARELLI, LEZZI, NUGNES

*All'emendamento 11.0.500, capoverso «Art. 11-bis», al comma 2, sostituire le parole: «entro centoventi giorni» con le seguenti: «entro centottanta giorni».*

*Conseguentemente, al comma 6, lettera a), sostituire le parole: «entro centoventi giorni» con le seguenti: «entro centottanta giorni».*

---

**11.0.500/4**

ORELLANA, MORRA, BULGARELLI, LEZZI, NUGNES

*All'emendamento 11.0.500, capoverso «Art. 11-bis», al comma 2, sopprimere le parole: «all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL),».*

*Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «l'INPS e l'INAIL» con le seguenti: «, di concerto con l'INPS e l'INAIL».*

---

**11.0.500/5**

PUGLIA, CATALFO, BENCINI, PAGLINI

*All'emendamento 11.0.500, capoverso «Art. 11-bis», dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*«2-bis. Qualunque ente pubblico sia già in possesso, per qualunque motivo, della documentazione richiesta ai beneficiari dal comma 2, o di parte della stessa, la trasmette agli enti di cui al medesimo comma 2.».*

---

**11.0.500/6**

BLUNDO, ORELLANA, PUGLIA, CATALFO, BENCINI, PAGLINI

*All'emendamento 11.0.500, capoverso «Art. 11-bis», al comma 6, sopprimere la lettera b).*

---



**11.0.501/1**

BELLOT, MUNERATO

*All'emendamento 11.0.501, al comma 1 dell'articolo 11-bis, sostituire le parole: «l'8 per cento per gli anni 2012 e 2013 e il 6 per cento a decorrere dall'anno 2014» con le seguenti: «l'8 per cento per gli anni 2012, il 10 per cento per l'anno 2013 ed l'8 per cento a decorrere dall'anno 2014».*

---

**11.0.501/2**

BELLOT, MUNERATO

*All'emendamento 11.0.501, al comma 1 dell'articolo 11-bis, sostituire le parole: «l'8 per cento per gli anni 2012 e 2013 e il 6 per cento a decorrere dall'anno 2014», con le seguenti: «l'8 per cento a partire dall'anno 2012».*

---

**11.0.501/3**

BELLOT, MUNERATO

*All'emendamento 11.0.501, al comma 1 dell'articolo 11-bis, sostituire le parole: «l'8 per cento» con le parole: «10 per cento» e le parole: «6 per cento» con le parole: «8 per cento».*

---

## COMMISSIONI 10<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup> RIUNITE

10<sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo)

13<sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali)

Mercoledì 17 luglio 2013

**Plenaria**

**2<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente della 10<sup>a</sup> Commissione*  
MUCCHETTI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Cirillo.*

*La seduta inizia alle ore 15,40.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(941) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61 recante nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale**, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente MUCCHETTI (*PD*) interviene preliminarmente per osservare come la Camera dei deputati abbia completamente rivisto il ruolo della proprietà aziendale nell'ambito del provvedimento in esame, rafforzandolo rispetto a quello del Commissario e riconoscendo ad essa la facoltà di giudizio in ordine al piano industriale. Tali limitazioni potrebbero di fatto indebolire l'azione del Commissario.

Ritiene inoltre che il buon funzionamento degli impianti serva a generare quegli utili che consentono di coprire le spese di bonifica del sito: di qui la necessità per il Commissario di interrompere i rapporti con le

parti correlate dell'impresa, al fine di evitare possibili impedimenti alla sua attività.

Dichiara quindi aperta la discussione generale.

Il senatore CONSIGLIO (*LN-Aut*) dichiara il proprio apprezzamento per la qualità dell'impianto ILVA di Novi Ligure, visitato recentemente nel corso della missione effettuata da una delegazione della 10<sup>a</sup> Commissione. Tuttavia esprime l'auspicio che, nel caso dello stabilimento di Taranto, il Commissario possa limitarsi ai soli interventi legati all'attività dello stabilimento e non a quelle dell'intero gruppo. Esprime quindi perplessità sia rispetto all'utilizzabilità di risorse della famiglia Riva, che in passato non sono state disponibili, sia rispetto all'avvenuta scelta del Commissario tra coloro che avevano già amministrato l'azienda.

La senatrice NUGNES (*M5S*) rileva che non sono evidenziati nel decreto-legge in esame i criteri per la scelta del commissario e del subcommissario. Sarebbe pertanto opportuno, anche al fine di recuperare la centralità del Parlamento, che le Commissioni parlamentari competenti potessero esprimere il proprio parere al riguardo, poiché la loro attività consultiva è, al momento, limitata alla istruttoria finalizzata a valutare l'eventuale esigenza di commissariamento. Osserva inoltre che il decreto-legge non prevede le misure di partecipazione pubblica previste dalla procedura per l'autorizzazione integrata ambientale (AIA). Conclude infine facendo presente che non sono previste penali per i casi di violazione della predetta autorizzazione.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) fa presente che il provvedimento in esame risulta innovativo sotto diversi aspetti, affrontando, per la prima volta, l'ipotesi di commissariamento di un'azienda per risanamento ambientale. Ritiene tuttavia che un elemento debole delle modalità con cui si intende risolvere l'emergenza ambientale dello stabilimento dell'Ilva di Taranto consista nell'aver individuato il commissario straordinario nella figura dell'amministratore delegato scelto dalla proprietà. Dopo aver sottolineato la particolare delicatezza delle tematiche ambientali e sanitarie in questione, evidenzia che l'applicazione per analogia delle misure connesse alle ordinanze in danno al meccanismo di sequestro previsto dal decreto-legge costituisce un utile elemento di riflessione che può essere applicato in futuro a circostanze che presentino elementi di criticità simili.

Il senatore PETROCELLI (*M5S*) esprime le sue perplessità in ordine alla provenienza dell'attuale commissario dell'ILVA e a un possibile conflitto di interessi per il suo recente passato. Entrato nel merito del decreto-legge in esame, rileva la scarsa influenza del Ministero dello sviluppo economico rispetto alle nomine che verranno decise in ambito governativo. Riguardo poi allo sdoppiamento delle cariche, tra commissario e subcommissario, giudica poco chiare le rispettive competenze e le ragioni di un

così sensibile divario sul piano della remunerazione. Dichiarò infine il proprio favore rispetto alla disposizione che mira ad assegnare maggiori risorse economiche all'ISPRA, anche attraverso l'abolizione della figura del Garante dell'AIA, a patto che non vengano indebolite le prescrizioni contenute nell'AIA.

Il presidente MUCCHETTI (*PD*) ricorda al riguardo che il piano ambientale mira a modificare il cronoprogramma dell'AIA, non certo a modificarlo nella sostanza. Per quanto concerne la scelta del commissario Bondi, richiama i trascorsi della persona, che si è dimostrata in passato particolarmente abile nell'affrontare situazioni di crisi industriale.

Il senatore CALEO (*PD*) fa presente che il decreto-legge si pone l'obiettivo ambizioso di coniugare il diritto al lavoro con la tutela della salute. Ritiene che i compiti affidati al commissario presentino comunque dei margini di difficoltà, soprattutto con riferimento alla necessità di reperire risorse finanziarie per il risanamento ambientale. Tali risorse devono infatti provenire dall'azienda. Per quanto riguarda poi le figure del commissario e del subcommissario, risulta necessaria una loro stretta collaborazione. Dopo aver sottolineato le sofferenze patite dalle collettività interessate dalla emergenza ambientale dello stabilimento Ilva di Taranto, auspica che il provvedimento in esame, una volta approvato, possa costituire una pratica di eccellenza da applicare in casi analoghi.

Il presidente MUCCHETTI dichiara conclusa la discussione generale.

Interviene in replica il senatore TOMASELLI (*PD*), relatore per la 10<sup>a</sup> Commissione, per condividere la necessità di approfondire il ruolo e le funzioni del commissario, delle agenzie regionali per l'ambiente, così come la questione del danno sanitario. Rivolge a tutti l'invito a concentrare le proposte emendative su alcune questioni principali, per consentire la conversione in legge del decreto in tempo utile.

Il senatore BRUNI (*PdL*), relatore per la 13<sup>a</sup> Commissione, in sede di replica, si associa alle considerazioni formulate dal relatore per la 10<sup>a</sup> Commissione, sottolineando la necessità di un tempestivo esame da parte delle Commissioni riunite. Conclude rilevando che non esistono particolari criticità nel rapporto tra il commissario e la proprietà, né in quello tra lo stesso commissario ed il subcommissario.

Il sottosegretario CIRILLO, in sede di replica, manifesta apprezzamento per la sensibilità dimostrata dalle Commissioni riunite nel cogliere l'approfondito lavoro di preparazione del decreto-legge ed i miglioramenti apportati nel corso dell'esame da parte della Camera dei deputati. Il testo all'esame del Senato si presenta pertanto già ponderato rispetto ad una serie di rilievi che sono stati trattati e risolti in prima lettura.

Non essendovi altri interventi, il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

## AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)

Mercoledì 17 luglio 2013

### Sottocommissione per i pareri

15<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*  
PALERMO

*La seduta inizia alle ore 14,15.*

**(890) Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti**

(Parere alle Commissioni 6<sup>a</sup> e 11<sup>a</sup> riunite su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore MIGLIAVACCA (PD) riferisce sugli ulteriori emendamenti al decreto-legge in titolo, proponendo di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

*La seduta termina alle ore 14,25.*

**Plenaria****28<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
FINOCCHIARO

*Intervengono il vice ministro dell'interno Bubbico e il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Cirillo.*

*La seduta inizia alle ore 14,40.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(941) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, recante nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 10<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup> riunite, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 luglio.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) segnala alcuni profili di criticità in riferimento al principio della libertà di iniziativa economica privata, riconosciuto dall'articolo 41 della Costituzione. In particolare, evidenzia come la previsione di una procedura straordinaria di commissariamento, in assenza degli ordinari presupposti che la giustificano e, soprattutto, a prescindere dall'iniziativa dei titolari costituisce, a suo avviso, una lesione del diritto di proprietà e una forma surrettizia di espropriazione.

Il sottosegretario CIRILLO, nel rilevare che la Commissione affari costituzionali dell'altro ramo del Parlamento non ha eccepito alcun rilievo in tal senso, ricorda che il provvedimento definisce un procedimento di commissariamento *sui generis* fondato su ragioni diverse da quelle che normalmente lo giustificano: in questo caso infatti non si è verificato uno stato di insolvenza dell'azienda, ma l'intervento si è reso nondimeno necessario per tutelare beni e valori di rango costituzionale, quali il diritto alla salute e la tutela dell'ambiente.

Interviene la PRESIDENTE che, pur comprendendo la *ratio* alla base dei rilievi avanzati dal senatore Calderoli, rileva che la procedura straor-

dinaria definita all'articolo 1 del decreto-legge è basata sulla esigenza di assicurare un rapido risanamento ambientale, al fine di tutelare la salute dei lavoratori e degli abitanti delle zone attigue agli impianti industriali. Si tratta di un'ipotesi diversa rispetto alle forme di commissariamento già conosciute dalla legislazione vigente. Queste ultime, infatti, sono attivate in caso di mancanza di liquidità dell'azienda o di gravi difetti di esercizio, soprattutto allo scopo di tutelare i diritti dei creditori. Il decreto-legge all'esame, invece, è finalizzato a regolare e comporre il conflitto fra valori di rango costituzionale: da una parte, il diritto di iniziativa economica e il diritto al lavoro e, dall'altra, i diritti fondamentali alla salute e alla salubrità dell'ambiente. La necessità e l'urgenza di un intervento legislativo si fonda proprio sul carattere eccezionale della situazione e del contesto socio-economico di riferimento.

Il senatore BRUNO (*PdL*), nel richiamare il contenuto dell'articolo 41 della Costituzione, osserva che le disposizioni del decreto-legge relative alle procedure straordinarie di commissariamento appaiono costituzionalmente compatibili, ricordando che l'iniziativa economica privata, che pure è libera, non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale e in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. I profili coinvolti nella vicenda dello stabilimento industriale di Taranto attingono alle esigenze di tutela della salute e dell'ambiente, le quali giustificano un intervento legislativo d'urgenza volto ad introdurre anche una procedura straordinaria di commissariamento. Segnala semmai l'inopportunità di individuare il commissario straordinario per la gestione dell'ILVA nella figura di un suo amministratore delegato.

La senatrice LO MORO (*PD*), nel condividere le osservazioni del senatore Bruno, rileva che le misure introdotte con il decreto-legge appaiono conformi ai principi contenuti nell'articolo 41 della Costituzione, segnalando che le esigenze di tutela della salute e della sicurezza dei cittadini giustificano uno strumento certamente invasivo come il commissariamento straordinario dell'azienda, con una procedura straordinaria direttamente attivata dall'autorità statale. Occorre però, nello stesso tempo, agire con coerenza, evitando di compiere scelte che possano compromettere il perseguimento coerente ed efficace dell'obiettivo di garantire e tutelare in modo pieno i diritti della persona.

Il senatore PAGLIARI (*PD*) segnala che la giurisprudenza della Corte costituzionale considera il diritto ad un ambiente salubre un bene fondamentale. Proprio sotto tale profilo, l'intervento normativo trova una sua *ratio* e una sua piena giustificazione, anche in ragione delle esigenze primarie di tutela della salute.

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver richiamato la giurisprudenza costituzionale che ha costantemente ammesso la possibilità di apporre limiti e vincoli al diritto di proprietà, ri-



tiene che il valore coinvolto, nella fattispecie in questione, è il bene della salute che l'articolo 32 della Costituzione riconosce come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività. Su tali presupposti si fonda l'intervento d'urgenza del Governo e trova giustificazione l'ipotesi straordinaria di commissariamento.

La PRESIDENTE, nell'apprezzare i termini del dibattito, ricorda che la Commissione è chiamata a pronunciarsi esclusivamente circa la sussistenza dei presupposti di necessità e urgenza. Ogni altra considerazione potrà essere compiuta in sede di espressione del parere di costituzionalità.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole avanzata dal relatore sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.

**(896) Conversione in legge del decreto-legge 1° luglio 2013, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena**

(Parere alla 2<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice ALBERTI CASELLATI (*PdL*) riferisce sul decreto-legge in esame, contenente misure volte a fronteggiare il fenomeno del sovraffollamento carcerario, nonché l'inadeguatezza delle strutture penitenziarie e del regime di esecuzione delle pene detentive.

Segnala, in primo luogo, l'articolo 1, comma 1, lettera *b*), che, al numero 2), interviene sul comma 5 dell'articolo 656 del codice di procedura penale, innalzando a quattro anni il limite di pena per la sospensione dell'ordine di esecuzione nei confronti di particolari categorie di condannati, per i quali l'ordinamento penitenziario già prevede la detenzione domiciliare negli stessi limiti di pena da espiare.

Gli appartenenti a quelle categorie, qualora debbano espiare una pena compresa tra i tre e i quattro anni, potranno quindi accedere alla detenzione domiciliare di cui all'articolo 47-*ter*, comma 1, dell'ordinamento penitenziario, dallo stato di libertà, senza necessariamente fare ingresso in carcere.

Il successivo numero 3) reca modifiche al comma 9 dell'articolo 656 del codice di procedura penale. Con la modifica di cui alla lettera *a*) viene soppresso il divieto di sospensione dell'ordine di esecuzione in caso di condanne per i reati previsti e puniti dagli articoli 423-*bis* (incendio boschivo) e 624 (furto semplice) del codice penale, nonché in caso di due aggravanti indicate nell'articolo 625 del codice penale e per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 61, comma 1, n. 11-*bis* del codice penale (l'aver il colpevole commesso il fatto mentre si trovava illegalmente sul territorio nazionale), norma peraltro dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale con la sentenza 8 luglio 2010, n. 249. Contestualmente, il suddetto divieto viene introdotto per le condanne per il reato di maltrattamenti in famiglia nei confronti di minore di anni 14, previsto dall'articolo 572, comma 2,

del codice penale, e per le condanne inflitte per atti persecutori aggravati commessi a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge n. 104 del 1992, ovvero commessi con armi o da persona travisata, secondo quanto previsto dall'articolo 612-*bis*, comma 3, del codice penale. Con la modifica di cui alla lettera *b*) viene invece soppresso il divieto di sospensione dell'ordine di esecuzione per i recidivi qualificati ai sensi dell'articolo 99, comma 4, del codice penale, introdotto dall'articolo 9 della legge n. 251 del 2005.

All'articolo 2, comma 1, il numero 4) della lettera *b*) dispone la soppressione del comma 9 dell'articolo 47-*ter* dell'ordinamento penitenziario, allo scopo di eliminare preclusioni di natura assoluta all'accesso a misure alternative alla detenzione, valorizzando le valutazioni di merito della magistratura di sorveglianza sulla condotta e sulla personalità del condannato. Viene così soppresso un automatismo già dichiarato in parte illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza n. 173 del 1997, laddove dalla semplice presentazione della denuncia per evasione si faceva discendere automaticamente la sospensione della misura alternativa della detenzione domiciliare. Tale orientamento è stato ribadito, da ultimo, dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 189 del 2010.

Le successive lettere *c*) e *d*) abrogano gli articoli 30-*quater*, 50-*bis* e 58-*quater*, comma 7-*bis* della legge n. 354 del 1975, nonché le disposizioni introdotte dalla legge n. 251 del 2005, che, rispettivamente, limitano per i condannati recidivi qualificati ai sensi dell'art. 99, comma 4, del codice penale l'accesso ai benefici penitenziari e vietano nei confronti degli stessi la concessione per più di una volta di misure alternative alla detenzione.

L'articolo 3 interviene sull'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, aggiungendovi il comma 5-*ter*, al fine di consentire, al condannato tossicodipendente o che assume sostanze stupefacenti o psicotrope, di essere ammesso al lavoro di pubblica utilità, salvo nei casi di delitti di maggiore gravità, di cui all'articolo 407, comma 2, lettera *a*) del codice di procedura penale.

L'articolo 4 amplia i compiti assegnati al Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie all'interno del quadro normativo fissato dal decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2012, con particolare riguardo alla programmazione dell'attività di edilizia penitenziaria.

L'alinea del comma 1 dell'articolo 4 prevede che, nei limiti di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2012, che viene integralmente richiamato, le funzioni del Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie sono prorogate fino al 31 dicembre 2014 e sono altresì integrate fino alla medesima scadenza con gli ulteriori compiti successivamente indicati nel medesimo comma 1. La relatrice osserva, in proposito, che la disposizione parrebbe implicare la completa trasposizione a livello legislativo del contenuto di un atto amministrativo che, in conseguenza di ciò, non sarebbe più modificabile con

le modalità proprie degli atti amministrativi e, inoltre, sarebbe così sottratto ai mezzi di tutela avverso gli atti amministrativi illegittimi.

In base al comma 3 restano in capo al Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, le funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo sull'attività del Commissario straordinario del Governo. Questi è inoltre tenuto a riferire trimestralmente sull'attività svolta ai ministri della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti.

Conclude, riservandosi di presentare una proposta di parere.

Non essendovi iscritti a parlare, il seguito dell'esame è rinviato.

#### *IN SEDE REFERENTE*

**(Doc. XXII, n. 10) Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle intimidazioni nei confronti degli amministratori locali**

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il relatore PIZZETTI (*PD*) propone di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta, non essendo ancora pervenuti i pareri delle Commissioni giustizia e bilancio.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, concernente l'attuazione della direttiva 2008/51/CE, che modifica la direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi (n. 16)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo, ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 5, della legge 7 luglio 2009, n. 88. Esame e rinvio)

Il senatore MIGLIAVACCA (*PD*) riferisce sull'atto del Governo in titolo, che reca disposizioni in materia di acquisizione e detenzione di armi. Esso è un correttivo del decreto legislativo n. 204 del 2010. Si tratta di una normativa complessa, sia per la tecnicità di molti suoi profili, sia per l'intersecazione con norme di fonte comunitaria, come pure per la stratificazione normativa intervenuta e per le difficoltà di comporre le esigenze di pubblica sicurezza con le altrettanto rilevanti esigenze di natura imprenditoriale e produttiva, in un settore in cui l'Italia detiene posizioni di riconosciuta eccellenza.

Una disposizione contenuta nella legge di stabilità 2012 ha abrogato il Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo. Conseguentemente, una disposizione contenuta nel decreto-legge n. 95 del 2012 sulla *spending review* ha assegnato i compiti di verifica della qualità di arma comune da

sparo, già spettanti al Catalogo nazionale, al Banco nazionale di prova. È, questo, un ente di diritto pubblico, a sua volta oggetto di una complessa vicenda normativa: esso è stato prima soppresso, poi sottratto alla soppressione e dunque mantenuto in vita, in virtù di una disposizione contenuta nel decreto-legge n. 5 del 2012. La traslazione di competenze dal soppresso Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo al Banco nazionale di prova ha evidenziato in sede applicativa alcune incertezze normative, cui l'atto del Governo in esame mira a far fronte.

È altresì rilevante l'incidenza della normativa comunitaria. In particolare, dal 30 settembre 2013 decorre la diretta applicazione del regolamento comunitario n. 258 del 2012, il quale ha dettato disposizioni su autorizzazioni all'esportazione e misure di importazione e transito, per le armi da fuoco o loro parti e componenti e munizioni. Un aggiornamento della normativa – sulla scorta delle previsioni recate dal regolamento comunitario – è un'altra direttrice lungo la quale muove lo schema in esame.

Il presupposto normativo dello schema di decreto legislativo è la previsione, contenuta nella legge n. 88 del 2009, che delega il Governo ad adottare decreti correttivi entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di riferimento.

Per le caratteristiche proprie dello strumento, rimane fermo il fatto che il decreto legislativo correttivo debba mantenersi – per non incorrere in eccesso di delega – entro l'alveo dei principi e criteri direttivi stabiliti dalla legge di delega.

Lo schema prospetta – all'articolo 1 – la modificazione di più articoli del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. L'articolo 31 del Testo unico pone il divieto di fabbricare armi, assemblarle, introdurle nello Stato, esportarle, farne raccolta per ragioni commerciali o industriali, comunque venderle, od anche collezionare armi artistiche, rare o antiche, senza la licenza del questore. La modifica intende mantenere ferma – entro tale generale previsione – la specialità del regime autorizzatorio dell'esportazione di armi. Tale modifica va intesa alla luce della normativa comunitaria, la quale pone essa stessa una disciplina della esportazione di armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni, prevedendo che essa sia subordinata ad un'autorizzazione all'esportazione emessa dalle autorità competenti dello Stato membro in cui l'esportatore è stabilito.

L'articolo 31-*bis* ha per oggetto l'attività di intermediario nel settore delle armi: è previsto che, per l'esercizio dell'attività di intermediario, sia richiesta una apposita licenza, rilasciata dal prefetto con validità di tre anni. Ogni operatore autorizzato deve comunicare all'autorità che ha rilasciato la licenza, anche mediante un sistema informatizzato, ogni anno, un resoconto dettagliato delle singole operazioni effettuate. La mancata comunicazione può comportare, in caso di prima violazione, la sospensione e, in caso di recidiva, la sospensione o la revoca della licenza. Un ultimo comma dell'articolo 31-*bis* poi demandava a fonte regolamentare l'attuazione di tale insieme di previsioni.

Lo schema incide sull'articolo 31-*bis* in più parti.

Un primo ordine di modificazioni è così articolato. La licenza per svolgere l'attività di intermediario è rilasciata dal questore (non più dal prefetto). Essa mantiene validità triennale. La licenza necessaria per l'attività di intermediario non è richiesta per i rappresentanti in possesso di mandato. In tal caso, gli obblighi informativi sono espletati dal mandante.

Un secondo ordine di modificazioni concerne gli obblighi informativi. Secondo la disposizione vigente, ogni operatore autorizzato all'intermediazione deve comunicare all'autorità che ha rilasciato la licenza, anche mediante un sistema informatizzato, ogni anno, un resoconto dettagliato delle singole operazioni effettuate. La modifica – oltre a ricomprendere, tra gli assoggettati a tali obblighi, anche il rappresentante in possesso di mandato non intermediario – prescrive una cadenza mensile per la comunicazione del resoconto dettagliato delle singole operazioni effettuate nel mese di riferimento. Prevede, inoltre, che il resoconto possa essere trasmesso anche mediante posta elettronica certificata (all'indirizzo dell'autorità che ha rilasciato la licenza).

Un ulteriore ordine di modificazioni concerne gli obblighi informativi previsti in alcune disposizioni del Testo unico.

L'articolo 38 pone – al comma 1 – l'obbligo di denuncia per chiunque detenga armi, o parti di esse, munizioni finite o materie esplodenti di qualsiasi genere, entro le 72 ore successive all'acquisizione della loro materiale disponibilità. L'obbligo di denuncia si adempie, da parte del detentore, presso l'ufficio locale di pubblica sicurezza o, quando questo manchi, il locale comando dell'Arma dei carabinieri. Ovvero si adempie per via telematica, dando comunicazione al sistema informatico di raccolta dei dati del Ministero dell'interno (GEA) per la identificazione e la rintracciabilità per gli esplosivi ad uso civile. Quest'ultima previsione, introdotta dal decreto legislativo n. 204 del 2010, è soppressa. È sostituita dalla previsione – intesa a disegnare una procedura meno macchinosa – di una comunicazione per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata della questura competente per territorio.

L'articolo 39 pone in capo al prefetto la facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, pur regolarmente denunciate, alle persone ritenute capaci di abusarne. Si tratta di un provvedimento discrezionale di pubblica sicurezza, sindacabile dal giudice amministrativo solo per vizio di eccesso di potere, limitatamente alla valutazione della congruità e della logicità della motivazione adottata. Essa si configura anche come una misura preventiva, intesa a rimuovere una situazione oggettiva di pericolo, al fine di prevenire il danno che possa derivare a terzi da indebito uso, come anche da inosservanza degli obblighi di custodia.

Peraltro è da considerare anche il successivo articolo 40 del Testo unico, secondo cui il prefetto può, per ragioni di ordine pubblico, disporre, in qualunque tempo, che le armi, le munizioni e le materie esplodenti, di cui negli articoli precedenti, siano consegnate, per essere custodite in determinati depositi a cura dell'autorità di pubblica sicurezza o dell'autorità militare. L'articolo 41, inoltre, prevede che gli ufficiali e gli agenti della

polizia giudiziaria, che abbiano notizia, anche se per indizio, della esistenza, in qualsiasi locale pubblico o privato o in qualsiasi abitazione, di armi, munizioni o materie esplodenti, non denunciate o non consegnate o comunque abusivamente detenute, procedano immediatamente a perquisizione e sequestro. Lo schema aggiunge all'articolo 39 sopra ricordato un comma che prevede una duplice ordine di disposizioni. In primo luogo, stabilisce che il prefetto possa disporre l'eventuale restituzione all'interessato dei materiali ritirati in via cautelare dagli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza nei casi d'urgenza». In secondo luogo, il nuovo comma prevede che il prefetto possa – prima di adottare il provvedimento di divieto di detenzione dell'arma – assegnare un termine di 150 giorni per l'eventuale cessione a terzi, in assenza della quale scatti la confisca ai fini della distruzione.

Circa la prima previsione, il «ritiro» dell'arma in via «cautelare», in caso di «urgenza», effettuato dagli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, è solo menzionata in una disposizione che tratta di altro, ossia la restituzione dell'arma ritirata. In realtà, il ritiro, laddove avvenga a seguito di perquisizione incidendo sulla libertà personale e domiciliare, non parrebbe suscettibile di rimanere entro il recinto di un procedimento amministrativo che non coinvolga l'autorità giudiziaria. Talché si configurerebbe un sequestro, il cui seguito – incluso il dissequestro e la restituzione – permane sotto la disciplina delle norme processuali proprie.

Circa la seconda previsione, essa parrebbe introdurre una sorta di articolazione degli effetti della valutazione prefettizia, circa la capacità di persona che detenga un'arma pur regolarmente denunciata, di abusarne. Si rende ora possibile, prima del provvedimento prefettizio di divieto di detenzione dell'arma, la diffida alla cessione a terzi, entro un termine di 150 giorni: esso appare troppo ampio, in quanto lascerebbe al soggetto la disponibilità legittima dell'arma. Qualora la cessione a terzi non vi sia, si avrebbe confisca.

L'articolo 57 concerne la licenza per l'apertura o la gestione di campi di tiro o poligoni privati. Lo schema introduce prescrizioni per l'ottenimento di tale licenza. È introdotta una disciplina uniforme, in una materia – la disciplina dei poligoni privati – fino ad oggi regolata da prassi e prescrizioni adottati dai singoli questori. Si prevede ora che il richiedente la licenza presenti sotto la sua responsabilità una documentazione tecnica completa. La documentazione attesta l'adozione di tutte le misure idonee ad impedire il pericolo e il danno per la pubblica incolumità. Del pari, la documentazione attesta l'adozione delle misure atte a garantire il rispetto delle norme tecniche, previste, oltre che dalle disposizioni vigenti, dalle federazioni sportive affiliate al CONI. Le attività di tiro si prevede siano svolte alla presenza di personale vigilante, in possesso delle autorizzazioni previste dalla normativa. I direttori e gli istruttori debbono munirsi di licenza presso il sindaco e sono tenuti ad osservare una serie di obblighi.

Un novero di disposizioni di peculiare rilevanza, in materia di armi, è posto – oltre che dal Testo unico di pubblica sicurezza – dalla legge

n. 110 del 1975, sulla quale interviene l'articolo 2 dello schema. Esso elenca quelle che sono da ritenersi armi e munizioni comuni da sparo, agli effetti delle leggi penali e di pubblica sicurezza. Insieme, esso pone, per alcune armi, il divieto di fabbricazione, introduzione nel territorio dello Stato e vendita, escludendo da tale divieto le armi «per uso sportivo». Del pari vietate sono la fabbricazione o l'introduzione nello Stato o la vendita dei caricatori, che abbiano determinate caratteristiche.

La *ratio* di queste previsioni è far sì che il Banco nazionale di prova, subentrato nelle funzioni del soppresso Catalogo nazionale delle armi, disponga di criteri oggettivi nel riconoscimento delle armi comuni da sparo, superando incertezze normative che rischiano di favorire la diffusione del mercato civile di armi ad alta capacità offensiva.

Ancora, è attribuita al Banco nazionale di prova la vigente competenza ad escludere l'attitudine a recare offesa alla persona, per un certo tipo di armi: da bersaglio da sala, ad emissione di gas, ad aria compressa o gas compressi, lanciarazzi. Tale accertamento ha effetti di rilievo, secondo la disciplina vigente. Ove quell'attitudine ad offendere sia esclusa, esse non sono infatti da considerarsi armi comuni da sparo. In secondo luogo, è modificata la disposizione relativa al divieto, per le armi da sparo comuni, di un certo tipo di munizionamento.

L'articolo 5 pone il divieto di strumenti trasformabili in armi, mentre l'articolo 8 ha ad oggetto l'accertamento per il rilascio di autorizzazione di polizia in materia di armi, previa una verifica dell'attitudine al maneggio delle armi per alcune categorie di soggetti.

L'articolo 12 ha per oggetto l'importazione definitiva di armi da sparo.

Analoga novella è disposta per l'articolo 14, relativamente alle armi inidonee e non catalogate. L'articolo pone altresì previsioni per il caso in cui le armi inidonee non siano, entro un certo termine, ritirate dal produttore o richieste dall'importatore. In tal caso le armi si considerano abbandonate e pertanto versate alla competente direzione di artiglieria, che può disporre la rottamazione e successiva alienazione. Viene soppressa la previsione secondo cui era ammesso ricorso al ministero dell'interno, avverso la valutazione negativa del Banco nazionale di prova circa l'idoneità dell'arma.

L'articolo 15 ha ad oggetto l'importazione temporanea di armi comuni da sparo. Secondo la disposizione vigente, i cittadini italiani residenti all'estero ovvero gli stranieri non residenti in Italia, sono ammessi all'importazione temporanea senza la licenza di armi comuni da sparo ad uso sportivo o di caccia ovvero per finalità commerciali ai soli fini espositivi durante fiere, esposizioni e mostre. La novella estende tale previsione alle finalità di valutazione e riparazione, ammettendo pertanto l'importazione temporanea delle armi comuni da sparo condotta con tali finalità.

L'articolo 16 disciplina l'esportazione di armi. Per essa, sono previste apposite licenze, delle quali sono esplicitate le diverse tipologie. Si demanda inoltre a un decreto del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, la determinazione delle modalità di temporanea esportazione di armi comuni da sparo per uso sportivo o di caccia.

Il provvedimento incide quindi sulla custodia delle armi: il detentore, anche di parti di armi, deve realizzare, sotto la propria esclusiva responsabilità, adeguate cautele per la custodia, dotandosi, almeno, di contenitori blindati e, ove detenga armi di qualunque tipo in numero superiore a nove, debba predisporre anche sistemi di sicurezza elettronici o di difesa passiva. Seconda la normativa attualmente vigente, invece, il detentore ha il generico dovere di massima diligenza nella custodia delle armi.

Per le armi comuni da sparo, vige il divieto di locazione e di comodato, ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 110. Quella medesima disposizione ammette tuttavia la locazione e il comodato, per alcune di siffatte armi, tra cui quelle ad uso scenico.

Un terzo insieme di modificazioni si riferisce alla legge n. 85 del 1986, novellata dall'articolo 3 dello schema. Quella legge pone alcune disposizioni in materia di armi ad uso sportivo. Delle armi per uso sportivo è consentito il solo trasporto con apposita licenza annuale, previo accertamento dell'idoneità psico-fisica e previa attestazione di una sezione del Tiro a segno nazionale o di una associazione di tiro iscritta ad una federazione sportiva affiliata al CONI, da cui risulti la partecipazione dell'interessato alla relativa attività sportiva. Secondo il dettato attuale, alle armi per uso sportivo viene riconosciuta tale qualifica dal Ministero dell'interno, su conforme parere della Commissione consultiva centrale delle armi, sentite le federazioni sportive interessate affiliate al CONI. La novella esplicita che il riconoscimento della qualifica di armi ad uso sportivo spetta al Banco nazionale di prova. Insieme, prevede per tali armi, siano ammessi caricatori o serbatoi, fissi o amovibili, contenenti un numero di colpi maggiore rispetto al limite di colpi, se previsto dalla disciplina sportiva di federazione affiliata al CONI. Altra novella dello schema inserisce, entro tale previsione, quelle ad aria compressa o gas compresso a canna liscia e a funzionamento non automatico, destinate a lancio di capsule sferiche marcatrici biodegradabili.

La disposizione finale dello schema prevede un obbligo, per l'interessato, di sottoporre le armi destinate al lancio di capsule sferiche, alla verifica del Banco nazionale di prova, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Dopo aver ribadito che occorre tenere conto delle norme comunitarie di riferimento, dei principi e criteri direttivi contenuti nelle disposizioni di delega, come pure dell'esperienza applicativa, ritiene necessario sottolineare alcuni aspetti, in primo luogo, la scelta di adottare il decreto correttivo al limite dei ventiquattro mesi previsti. Segnala, inoltre, un possibile eccessiva ampiezza dell'intervento, al di là dei limiti consentiti ad un decreto correttivo.

Si riserva, inoltre, di compiere ulteriori valutazioni sul merito del provvedimento all'esito del dibattito.

Si apre la discussione.



Il senatore DIVINA (*LN-Aut*) evidenzia, in primo luogo, il vizio di eccesso di delega, segnalando come lo schema di decreto non si limita a correggere il precedente decreto legislativo n. 204 del 2010, ma contiene interventi ulteriori, per di più difforni dalla direttiva comunitaria di riferimento.

Rileva quindi il rischio che una normativa di eccessivo dettaglio, così carica di prescrizioni e di divieti, possa determinare una irragionevole penalizzazione dell'industria italiana del settore, rispetto al resto dell'Europa.

Si sofferma quindi sulle misure relative alle competenze del Banco nazionale di prova, che ha sostituito il Catalogo nazionale nei compiti di verifica della qualità di arma comune da sparo. Le presunte incertezze normative che giustificerebbero gli ulteriori interventi del Governo in materia non tengono conto, a suo avviso, dell'esperienza maturata in questi ultimi anni, dalla quale si evince l'efficienza e il regolare funzionamento del Banco nazionale di prova nell'attività ad esso affidata. Esprime rilievi critici sull'eccessivo dettaglio di alcune norme, in particolare quelle aventi ad oggetto addirittura il numero dei colpi sparabili da ciascuna arma e i connessi limiti. Al riguardo segnala il possibile contrasto di tali disposizioni con la normativa europea. Altra evidente criticità è rappresentata, a suo avviso, dalla articolata procedura per l'acquisizione e la detenzione dell'arma, per l'esportazione, nonché per la produzione. A tal proposito, ribadisce il rischio che un'attività imprenditoriale e il connesso indotto lavorativo possa essere gravemente compromesso. Esprime inoltre perplessità in riferimento alle disposizioni relative alla detenzione di armi per uso sportivo, segnalando l'irragionevole aggravamento dei regimi autorizzatori, con il rischio di deprimere pratiche sportive nelle quali l'Italia raggiunge posizioni di assoluta eccellenza.

La senatrice BONFRISCO (*PdL*), nell'esprimere il proprio ringraziamento al relatore per il suo ampio e articolato intervento che ha messo in luce tutte la criticità contenute nello schema di decreto in esame, evidenzia in primo luogo il rischio che le misure contenute nello schema di decreto possano incidere negativamente su un settore particolarmente vitale, non soltanto per il numero rilevante di persone che per uso sportivo o venatorio acquistano armi da fuoco, ma anche per il valore di assoluta eccellenza rappresentato dal comparto industriale di riferimento, nel quale operano un numero significativo di lavoratori.

Ricorda, quindi, che i principi fondamentali introdotti nella normativa comunitaria, già con la direttiva CEE 477/92 si basano su due presupposti: che i cittadini possono detenere e portare armi per uso sportivo e caccia previo l'accertamento di requisiti morali e psicofisici in modo tale che si prevenga un uso distorto o pericoloso di questi oggetti e che le armi vengono sostanzialmente classificate in due categorie, quelle proibite poiché dotate di meccanismi che consentono di sparare a raffica e destinate agli usi militari e quelle che possono essere detenute e portate dai cittadini comuni, naturalmente sottostando alle regole ispirate al precedente presupposto.

Evidenzia come le normative comunitarie raccomandino di focalizzare l'attenzione non tanto sull'«oggetto arma» in quanto pericoloso ma sulle qualità del «soggetto» che le dovrà detenere ed usare. Si ritiene infatti che un cittadino onesto e sano di mente rimanga tale a prescindere dai tecnicismi legati alla tipologia di arma. Ricorda che in Italia, già con la legge 110 del 1975, questi principi erano stati introdotti.

Evidenzia, inoltre, che in Italia lo scorso anno solo il 2% dei reati con armi da fuoco sono stati commessi con armi provenienti dal mercato legale.

Ricorda che lo stesso Ministero dell'interno italiano, lo scorso anno, nella relazione decennale fatta alla Commissione Europea sull'attuazione della direttiva 477/92 ha chiaramente affermato che le norme comunitarie introdotte hanno risposto pienamente ai principi di garanzia di sicurezza che la direttiva si era posta.

Fa presente che questo schema di decreto legislativo va nella direzione opposta dei principi della normativa comunitaria riportando l'attenzione sulle limitazioni tecniche delle armi che la direttiva 477/92 ha destinato all'uso civile. Non solo. Questo decreto arriva perfino ad introdurre una norma, quella della limitazione dei caricatori, che va nel senso inverso rispetto ad una norma introdotta dalla stessa direttiva 2008/51/CE e recepita nel decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204.

Rispetto a questa problematica, segnala il rischio che il nostro paese sia oggetto di una o più procedure d'infrazione.

Evidenzia quindi i profili di incostituzionalità, derivanti da un'evidente eccesso di delega, riguardo alla regolamentazione dei poligoni privati, alle modifiche alla normativa riguardante l'abolizione del Catalogo nazionale delle armi e la limitazione dei caricatori e di alcune fattispecie di armi ed alla regolamentazione del settore del *paintball*.

Ricorda, infine, che lo schema di decreto in esame dovrebbe limitarsi esclusivamente ad una mera correzione del decreto legislativo n. 204 del 2010.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*), nel condividere i rilievi formulati dal relatore e le perplessità espresse dai senatori intervenuti, chiede al Governo se non sia il caso di ritardare l'adozione del decreto legislativo, avviando invece un'interlocuzione anche informale con le Commissioni parlamentari competenti al fine di intervenire sulle parti che presentano le più rilevanti criticità.

Il vice ministro BUBBICO, dopo aver ringraziato il senatore Migliavacca per la sua analitica esposizione, assicura la piena disponibilità del Governo, anche al fine di rielaborare il testo, tenendo conto dei rilievi che dovessero emergere a seguito di un'interlocuzione anche informale con le Commissioni parlamentari competenti, in ragione del perimetro definito dalla normativa europea e dalle disposizioni di delega.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,05.*

## GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)

Mercoledì 17 luglio 2013

### Sottocommissione per i pareri

7<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*  
ALBERTINI

*Orario: dalle ore 14,10 alle ore 14,30*

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

*alla 1<sup>a</sup> Commissione:*

*(Doc. XXII, n. 10) LO MORO ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle intimidazioni nei confronti degli amministratori locali: rimessione alla Commissione plenaria;*

*alla 12<sup>a</sup> Commissione:*

*Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio relativo alle cautele da adottare durante la macellazione o l'abbattimento degli animali (n. 15): rimessione alla Commissione plenaria.*

### Plenaria

25<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*  
PALMA

*indi del Vice Presidente*  
CASSON

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Berretta.*

*La seduta inizia alle ore 14,35.*

*IN SEDE REFERENTE*

*(896) Conversione in legge del decreto-legge 1° luglio 2013, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente PALMA, preso atto che non vi sono altri senatori che intendono intervenire, dichiara chiusa la discussione generale.

Intervengono in sede di replica il relatore D'ASCOLA (*PdL*), che riepiloga brevemente i punti controversi del decreto-legge emersi dalla discussione, e il sottosegretario BERRETTA, che preannuncia la presentazione da parte del Governo di alcuni emendamenti diretti a superare dubbi interpretativi e a realizzare un miglior coordinamento del testo.

Il PRESIDENTE ricorda che il termine per la presentazione degli emendamenti è già stato fissato per le ore 19 di oggi.

Il seguito dell'esame è pertanto rinviato.

*SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 134 E 642*

Il senatore CALIENDO (*PdL*) ricorda che lo scorso 4 giugno la Commissione ha sospeso l'esame dei disegni di legge congiunti nn. 134 e 642, in materia di proroga del termine per l'acquisto dell'efficacia delle principali disposizioni recate dal decreto legislativo n. 155 del 2012 in materia di riforma delle circoscrizioni giudiziarie, e ciò in quanto il Governo si era impegnato ad attivare immediatamente, dopo un confronto con i rappresentanti dei Gruppi di maggioranza delle Commissioni giustizia del Senato e della Camera dei deputati, la procedura per l'emanazione dei decreti integrativi e correttivi previsti dalla legge delega, in modo da introdurre elementi di maggiore equilibrio nella riforma.

Purtroppo, nonostante i ripetuti incontri effettuati e le promesse del Governo di presentare in una bozza di decreto correttivo entro un termine che è stato via via prorogato, fino ad essere da ultimo fissato per la data di ieri, non vi è alcuna traccia della volontà dell'Esecutivo di dar seguito ai suoi impegni, e pertanto egli ritiene che la Commissione si dovrebbe sentire libera di riprendere l'esame dei disegni di legge n. 134 e n. 642 per i quali, egli ricorda, era già scaduto il termine per la presentazione degli emendamenti.

Concorda il senatore CASSON (*PD*).

Il senatore ALBERTINI (*SCpI*) ricorda che il suo Gruppo aveva manifestato disponibilità all'interlocuzione con il Governo chiesta dalle altre

forze politiche al fine di valutare la possibilità di introdurre elementi correttivi alla riforma della geografia giudiziaria.

Poiché però da tali confronti non è emerso nulla di concreto, la sua parte politica ritiene che sia preminente l'esigenza di mandare a regime la razionalizzazione del sistema dei tribunali, e pertanto assumerà una posizione contraria alla richiesta di proroga.

Concordano sulla necessità di concludere rapidamente l'esame dei disegni di legge nn. 134 e 642 i senatori BUCCARELLA (*M5S*) e STEFANI (*LN-Aut*), che ricordano come le rispettive forze politiche fossero contrarie fin dall'inizio alla sospensione dell'*iter* dei disegni di legge, e BUEMI.

*IN SEDE REFERENTE*

**(111) PALMA e CALIENDO. – Disposizioni in materia di effettività della pena**

**(925) Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili**, approvato dalla Camera dei deputati

**(113) PALMA e CALIENDO. – Disposizioni in materia di sospensione del processo nei confronti di imputati irreperibili**

(Esame del disegno di legge n. 113, congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 925 e 111. Rinvio del seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 925 e 111)

Riferisce il senatore CASSON (*PD*) il quale ricorda come il sistema italiano del processo in contumacia ha determinato numerose condanne del nostro paese da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo per l'evidente violazione del diritto alla difesa che esso determina.

Il disegno di legge in titolo propone quindi una serie di modifiche al codice penale, stabilendo in particolare attraverso il nuovo articolo 420-*bis* del codice di procedura penale che la citazione a giudizio nel processo penale debba essere notificata direttamente all'imputato.

Quando alla prima udienza il giudice verifica che ciò non è avvenuto dispone la rinnovazione della citazione e rinvia l'udienza.

Qualora anche in tal modo fosse impossibile notificare personalmente la citazione, il giudice sospende il dibattimento.

Il provvedimento di sospensione e il decreto di citazione sono trasmessi alla polizia giudiziaria e annotati nel casellario, in modo da poter notificare la citazione all'imputato allorquando sia rintracciato dalle forze di polizia o coinvolto in altro processo.

Il processo può comunque svolgersi in assenza dell'imputato quando questi abbia nominato un difensore di fiducia ovvero sia stato arrestato o sottoposto a misura cautelare o quando, in qualunque altro modo, emerga la prova che egli è a conoscenza del procedimento e che ha posto in essere atti diretti a evitare che gli possa essere consegnata la citazione.

Si tratta come si vede di un disegno di legge che presenta numerosi punti di convergenza con le disposizioni in materia di sospensione del processo nei confronti degli imputati irreperibili recati dal disegno di legge n. 925, approvato dalla Camera dei deputati, e ritiene pertanto opportuno proporre la congiunzione.

Il presidente PALMA concorda facendo presente che, a conclusione della discussione generale, sarà sicuramente adottato quale testo base il disegno di legge n. 925, sia in quanto già approvato dalla Camera dei deputati, sia in quanto esso riunisce sia le disposizioni recate dal disegno di legge n. 113, sia quelle in materia di sospensione della condanna con messa alla prova recata dal disegno di legge n. 111.

Propone pertanto la congiunzione dell'esame del disegno di legge n. 113 a quella dei disegni di legge nn. 925 e 113.

La Commissione conviene.

**(114) PALMA e CALIENDO. – Disposizioni per il contrasto della tensione detentiva**  
(Rinvio del seguito dell'esame)

Il presidente PALMA fa presente che numerosi degli emendamenti presentati al disegno di legge n. 114 saranno con tutta probabilità presentati anche al testo del decreto-legge n. 78, la cui conversione in legge è oggetto dell'atto Senato n. 896.

Egli propone pertanto di accantonare l'esame del disegno di legge n. 114, valutandone il proseguimento successivamente all'approvazione del disegno di legge di conversione.

La Commissione concorda.

**(112) PALMA. – Disposizioni in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati e di trasferimento d'ufficio**  
(Rinvio del seguito dell'esame)

Il presidente PALMA ricorda che nella seduta precedente sono stati illustrati gli emendamenti.

Su richiesta del relatore e del Governo rinvia alla seduta di domani l'espressione del parere e la votazione sugli emendamenti stessi.

**(580) FALANGA ed altri. – Disposizioni per la razionalizzazione delle competenze in materia di demolizione di manufatti abusivi**  
(Rinvio del seguito dell'esame)

La senatrice CAPACCHIONE (PD) chiede un rinvio di una settimana dell'esame del provvedimento al fine di valutare la possibilità di una con-

vergenza su un emendamento diretto a stabilire un ordine di priorità nell'esecuzione dei provvedimenti di demolizione dei fabbricati abusivi.

Rispondendo ad una domanda del senatore CALIENDO (*PdL*), il presidente PALMA fa presente che diverse procure della Repubblica dei distretti di Napoli e di Salerno hanno risposto alla sua richiesta di conoscere se avessero adottato protocolli per stabilire le priorità nella demolizione dei manufatti abusivi.

Per quanto riguarda in particolare le procure del distretto di Napoli, le procure della Repubblica di Nola e di Santa Maria Capua Vetere hanno fatto presente di aver redatto documenti di questo genere, anzi la procura di Santa Maria ha anche stipulato a questo proposito un protocollo di intesa con il prefetto di Caserta.

Il procuratore della Repubblica di Napoli, invece, ha dichiarato nel suo ufficio non esiste un documento formale di questo tipo, anche se in via di fatto si seguono dei criteri diretti ad escludere dalla demolizione le abitazioni occupate da famiglie che non avrebbero altrimenti dove andare.

Tutte le procure circondariali, peraltro, hanno preso le distanze dalla posizione della procura generale presso la Corte d'appello di Napoli che ha sostenuto l'adozione di un criterio cronologico.

Il senatore LUMIA (*PD*) fa presente che il suo Gruppo è favorevole ad un provvedimento normativo che stabilisca criteri di priorità nella demolizione dei manufatti abusivi.

Sarebbe invece contrario a qualsiasi tentativo di aprire la strada ad una sanatoria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(110) PALMA e CALIENDO. – Delega al Governo per la riforma del sistema sanzionatorio**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 4 luglio scorso.

Il senatore D'ASCOLA (*PdL*), nell'esprimersi in senso complessivamente favorevole al disegno di legge, ritiene però necessario affrontare la problematica della depenalizzazione con maggiore radicalità, portando alle sue logiche conseguenze quella che fu l'impostazione ispiratrice della legge n. 689 del 1981, che introdusse nel nostro ordinamento la nozione di illecito amministrativo punitivo.

In realtà in questi anni vi è stata la tendenza a considerare la sanzione amministrativa come un'ipotesi residuale, e che rappresenta una sanzione in qualche modo meno efficace di quella penale.

È invece necessario comprendere che la sanzione penale va riservata esclusivamente ai reati che determinano la lesione di beni giuridici rilevanti, mentre tutte le infrazioni di non grande gravità andrebbero considerate alla stregua di illeciti amministrativi e sottratte al processo penale, e ciò non esclusivamente per motivi di deflazione dell'attività giudiziaria, ma anche perché per questo tipo di violazioni la sanzione amministrativa è di fatto ben più efficace.

Infatti, come è comune esperienza, sanzionare un comportamento deviante di scarsa entità con una pena, magari detentiva, determina il più delle volte un meccanismo in cui il magistrato, conscio di non poter infliggere la reclusione ad un soggetto che ha commesso azioni sicuramente illegali, ma che non offendono beni giuridici primari e non suscitano grave riprovazione nella collettività, finisce per far decorrere la prescrizione, laddove la sanzione amministrativa – che oltretutto non deve essere necessariamente pecuniaria, ma può consistere anche in sanzioni specifiche spesso molto più afflittive per il violatore, si pensi alla sospensione dell'attività per il ristoratore che abbia violato disposizioni di polizia alimentare – sarebbe stata regolarmente inflitta.

Il presidente PALMA, preso atto che non vi sono altri iscritti in discussione generale e che il relatore e il Governo rinunciano alla replica, fissa il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 14 di venerdì 26 luglio.

**(19) GRASSO ed altri. – Disposizioni in materia di corruzione, voto di scambio, falso in bilancio e riciclaggio**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 4 luglio scorso.

Il presidente PALMA ricorda che è in corso la discussione generale.

Il senatore CALIENDO (*PdL*) formula in primo luogo una riserva di carattere generale sull'impostazione del disegno di legge n. 19, in quanto appare ispirato ad una logica panpenalistica che andrebbe invece superata in favore di una prospettiva multifattoriale delle attività di contrasto alla corruzione.

Esprime poi perplessità sull'opportunità di intervenire più volte a breve distanza di tempo sulle stesse materie, sia perché ciò trasmette l'impressione di un sistema giuridico instabile, che muta ad ogni cambio di maggioranza parlamentare, sia soprattutto perché il rispetto della legalità da parte dei cittadini presuppone una sedimentazione delle norme nella coscienza collettiva che solo l'esperienza della loro applicazione può consentire.



Modificare due volte una disposizione nel giro di pochi mesi determina anche l'impossibilità di valutare la reale efficacia delle norme introdotte.

Se ciò è vero, ad esempio, per quanto riguarda il traffico di influenze illecite, ancor più grave è il caso della concussione, dove gli interventi normativi proposti nel disegno di legge determinerebbero un ritorno alla situazione *quo ante*, che pure da oltre 10 anni l'Italia si era inutilmente impegnata in sede di Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) a modificare.

Per anni infatti l'Italia è stata accusata di non cooperare efficacemente al contrasto alla corruzione e alla difesa della concorrenza in sede internazionale, in quanto, in particolare per fatti avvenuti in quei paesi in via di sviluppo dove è più diffusa la corruzione, gli imprenditori italiani si appellavano al fatto di non poter essere puniti secondo la legge nazionale in quanto concussi.

L'oratore si sofferma poi sulle modifiche apportata agli articoli 2621 e 2622 del codice civile.

In proposito, pur condividendo la necessità di rivedere in parte la disciplina introdotta con la riforma del 2002 in tema di false comunicazioni sociali, egli ritiene che tale novella avesse avuto anche profili condivisibili, nella parte in cui impediva la persecuzione di inesattezze di poco conto e tali da non violare alcun bene giuridico importante.

Il senatore Caliendo conclude facendo presente che le sue considerazioni non devono essere interpretate come un rifiuto di ulteriori interventi normativi rispetto a quello approvato dal Parlamento alla fine della XVI legislatura: in proposito egli ricorda come al tempo della cosiddetta operazione «mani pulite» tutti i magistrati degli uffici giudiziari di Milano, lui stesso compreso, che furono coinvolti in tale vicenda convenivano sulla necessità di agire contro la corruzione prima di tutto in via di prevenzione.

Dal momento che la legge n. 190 del 2012 è sì intervenuta in materia, in particolare attraverso le nuove funzioni attribuite alla Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (Civit), ma senza che fino ad ora sembrino aver prodotto risultati concreti, e pertanto tale questione meriterebbe un attento approfondimento.

Il senatore CAPPELLETTI (*M5S*) fa presente che sono stati assegnati alla Commissione una serie di disegni di legge di iniziativa della sua parte politica il cui esame andrebbe congiunto a quello del disegno di legge n. 19.

Pertanto, pur essendo già iscritto a parlare in discussione generale, chiede di poterlo fare dopo che il senatore D'Ascola avrà integrato la propria relazione anche con i nuovi disegni di legge.

Poiché diversi senatori, già iscritti a parlare in discussione generale risultano assenti o chiedono di rinviare il proprio intervento, il presidente PALMA fa presente che, svolte le integrazioni della relazione, i senatori

che hanno chiesto di rinviare il loro intervento dovranno comunque farlo la prossima settimana in modo da chiudere entro la fine di quest'ultima la discussione generale, e di fissare un termine per gli emendamenti, dal momento che egli non è in alcun modo disponibile a ritardare l'esame di un provvedimento così importante.

**(197) ALBERTI CASELLATI ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza**

**(239) GIOVANARDI ed altri. – Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà**

**(314) BARANI e MUSSOLINI. – Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 2 luglio scorso.

Il senatore BARANI(GAL), riallacciandosi alle considerazioni svolte in sede di discussione generale sui disegni di legge in materia di matrimoni egalitari, sottolinea l'esigenza di dare un'efficace risposta a un bisogno di tutela giuridica di relazioni e forme di convivenza diverse dalla famiglia tradizionale fondata sul matrimonio, che sono oggi ignorate dal diritto sebbene sempre più diffuse nella società.

In proposito egli si sofferma sul disegno di legge n. 314 da lui presentato, che intende affrontare nel suo complesso il fenomeno della convivenza stabile fra persone adulte.

Si tratta di una realtà composita in cui, accanto alle coppie dello stesso genere o di genere diverso legate da relazioni a carattere affettivo e sessuale vi sono coppie legate da rapporti di parentela o amicizia la cui convivenza è determinata esclusivamente da esigenze di solidarietà e di mutuo aiuto.

Il disegno di legge intende inquadrare giuridicamente i diritti e i doveri derivanti da queste convivenze sotto diversi profili.

In particolare, nella sua lunga esperienza di medico egli ha potuto constatare quanto sia doloroso il fatto che il convivente non abbia titolo ad assistere il proprio compagno in caso di ricovero ospedaliero, e che venga escluso dalle decisioni in materia di salute, o da quelle relative alla donazione degli organi e alle celebrazioni funerarie in caso di morte.

Parimenti, il disegno di legge intende garantire, in caso di morte di uno dei conviventi che sia proprietario della casa dove la convivenza si svolgeva, il diritto di abitazione per il compagno superstite.

Deve essere però chiaro che dalla convivenza non nascono solo diritti ma anche obblighi. In particolare la mancanza di tutela giuridica del convivente economicamente più debole determina una totale soggezione di quest'ultimo alla volontà dell'altro, che può lasciarlo privo di mezzi, abbandonandolo per un'altra persona.

Il suo disegno di legge pertanto istituisce un obbligo di prestazione degli alimenti a carico del convivente economicamente più forte, per un periodo di tempo proporzionato alla durata della convivenza stessa.

Egli non si nasconde che anche un disegno di legge come questo – che non introduce nuovi istituti giuridici a carattere pattizio, né tantomeno l'estensione del matrimonio alle coppie omosessuali – dovrà comunque fare i conti con il peso della chiesa cattolica nella vita pubblica italiana, ed è stata questa consapevolezza che lo ha indotto a non presentare un disegno di legge sul matrimonio egalitario, cui pure egli non è contrario; tuttavia ritiene che – come dimostrano le parole pronunciate già nel 2000 dal cardinale Carlo Maria Martini circa la possibilità di prendere in considerazione la rilevanza giuridica di forme di convivenza diverse da quelle fondate sul matrimonio – anche all'interno della chiesa vi sia oggi un forte spirito di rinnovamento che potrebbe determinare una maggiore disponibilità anche da parte dei cattolici.

In ogni caso, pur auspicando che in un prossimo futuro l'istituto del matrimonio egalitario possa essere introdotto anche in Italia, egli fa presente che il semplice riconoscimento di rilevanza giuridica alla convivenza risolverebbe in maniera soddisfacente i problemi della grandissima parte delle coppie non sposate oggi presenti in Italia.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

Il presidente PALMA convoca l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi al termine della seduta.

*La seduta termina alle ore 16.*

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 11**

*Presidenza del Presidente*  
PALMA

*Orario: dalle ore 16,05 alle ore 16,30*

**PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI**

**DIFESA (4<sup>a</sup>)**

Mercoledì 17 luglio 2013

**Plenaria****13<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**LATORRE**

*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Giocchino Alfano.*

*La seduta inizia alle ore 8,50.*

**PROCEDURE INFORMATIVE****Interrogazione**

Il sottosegretario ALFANO risponde all'interrogazione n. 3-00142, a firma del senatore Molinari e di altri, relativa alla sede della caserma dei Carabinieri di Cetraro, rilevando preliminarmente che non esiste, ad oggi, alcuna intimazione di sfratto che interessi i locali tuttora adibiti a caserma dei Carabinieri di Cetraro.

Sottolinea quindi che la predetta stazione di Cetraro è ubicata in un immobile di proprietà privata dietro corresponsione di un canone annuo di 22.525 euro, la cui struttura è in buono stato d'uso, anche se sottodimensionata. In considerazione di ciò, erano state, peraltro, avviate, a suo tempo, trattative per l'acquisizione in locazione di una nuova struttura.

Il 27 novembre 2001, veniva infatti stipulato con la società «2 M.L. S.a.s.» un contratto di locazione di cosa futura, con un canone di 90.379,95 euro per la durata di 6 anni, con decorrenza dalla data del decreto di approvazione del contratto stesso. Successivamente, il 12 novembre 2004 veniva stipulato un atto aggiuntivo con il quale la Società «Ottagono S.r.l.», succeduta alla precedente azienda sulla base di un atto di compravendita del 9 settembre 2003, accettava una riduzione del canone per un importo pari a 81.341,96 euro, impegnandosi ad ultimare l'immobile entro e non oltre il termine del 30 marzo 2005, pena la risoluzione del contratto e il conseguente risarcimento dei danni. A tale data, per motivi

di assestamento societario, la struttura non era però stata ancora ultimata e, pertanto, vennero sottoscritti altri due atti aggiuntivi con i quali fu stata prorogata al 5 aprile 2011 la consegna dell'immobile.

Il rappresentante del Governo rileva quindi che durante il notevole lasso di tempo intercorso tra la stipula del contratto (2001) e la data di ultimazione dei lavori (1° aprile 2011), sono state emanate disposizioni normative in materia di *spending review* che, tra l'altro, hanno previsto riduzioni di spesa per i canoni di locazione delle nuove sedi da adibire a presidi di polizia. Considerato, dunque, eccessivo il divario esistente tra il canone corrisposto per la sede originaria (euro 22.525,00) e quello riferito al nuovo stabile (euro 81.341,96), l'unica ipotesi percorribile è stata quella di procedere alla stipula di un nuovo contratto di locazione ad invarianza di spesa, per un periodo di sei anni (rinnovabili per altri sei). Il 10 luglio 2012, è stato poi esperito un tentativo di conciliazione amministrativa, ai sensi dell'articolo 9 del contratto di locazione, nel corso del quale la società proprietaria ha confermato la disponibilità a dare seguito al contratto secondo le pattuizioni in esso contenute.

Sulla questione, prosegue l'oratore, è stato inoltre richiesto, all'avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro, di rendere proprio parere motivato in ordine alla sussistenza o meno in capo all'amministrazione dell'obbligo di dare esecuzione al contratto di locazione dell'immobile, mediante presa in consegna dello stabile realizzato. Il predetto organo legale ha quindi precisato che la decorrenza dell'obbligazione contrattuale decorre dall'emissione del decreto di approvazione del Ministero dell'interno e che poiché tale decreto non è stato emanato, il contratto, in assenza di tale approvazione, è inefficace. Pertanto, nessuna azione di adempimento, volta ad ottenere la presa in consegna dell'immobile, appare esperibile dalla parte privata. Inoltre, le disposizioni impartite dall'articolo 1, comma 138, 1-*quater*, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) prevedono la possibilità per le amministrazioni pubbliche di stipulare contratti per l'assunzione in locazione di nuovi immobili solo a condizioni più vantaggiose di quelle attualmente in uso.

In considerazione di quanto esposto, tenuto conto sia dell'attuale quadro normativo (che non consente margini di manovra per venire incontro alle richieste della Società costruttrice dell'immobile), sia della necessità di trasferire il reparto in una sede più consona di quella attuale, l'amministrazione interessata perseguirà ogni consentita azione per trovare una soluzione adeguata all'esigenza rappresentata dall'Arma dei Carabinieri.

Replica il senatore MARTON (M5S), cofirmatario dell'interrogazione, lamentando l'assenza di elementi significativi per la risoluzione delle problematiche sottese all'atto di sindacato ispettivo e dichiarandosi pertanto insoddisfatto delle delucidazioni fornite dal sottosegretario.

IN SEDE CONSULTIVA

(398) CASSON *ed altri.* – Beni pubblici. Delega al Governo per la modifica del codice civile

(Parere alla 2<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice BIGNAMI (*M5S*) osserva preliminarmente che il provvedimento si propone, attraverso l'istituto della delega legislativa, di riformare la disciplina dei beni pubblici presente nel codice civile, mai oggetto di modifiche dal 1942. L'intervento appare necessario a causa dell'utilizzo di nuovi beni pubblici non presenti nel codice civile stesso, dal cambiamento nell'utilizzo di alcuni di essi e dalla necessità di tutelare giuridicamente, in modo adeguato, alcuni beni naturali (come ad esempio l'acqua).

Procede quindi alla disamina dell'unico articolo di cui il disegno di legge si compone, rilevando che il comma 1 reca la delega al Governo mentre il comma 2 prevede che sia i principi di delega che i decreti delegati possano essere modificati solo in via generale ed espressa e non tramite leggi speciali o concernenti singoli tipi di beni. Particolare rilevanza assume quindi il comma 3, che detta i principi ed i criteri direttivi modificando la formulazione dell'articolo 810 del Codice civile (al fine di includervi anche i beni immateriali), distinguendo i beni in tre categorie (comuni, pubblici e privati), e sostituendo il regime della demanialità e della patrimonialità con l'introduzione di una classificazione di beni pubblici fondata sulla loro natura e funzione (beni ad appartenenza pubblica necessaria, tra cui rientrano anche le opere destinate alla difesa, beni pubblici sociali e beni pubblici fruttiferi). Infine, i commi da 4 a 7 regolano le procedure di adozione dei decreti delegati (incluso il parere parlamentare delle commissioni competenti per materia), la possibilità di emanare decreti integrativi e correttivi e l'assenza di oneri a carico della finanza pubblica.

La relatrice prosegue la propria esposizione osservando che i profili di competenza della Commissione si riassumono nell'inserimento, tra i beni ad appartenenza pubblica necessaria, delle opere destinate alla Difesa, già considerate dall'articolo 230 del decreto legislativo n. 66 del 2010 (recante il Codice dell'ordinamento militare). Tale ultima norma, tuttavia, disciplina tali beni sulla base delle categorie di patrimonialità, disponibilità ed indisponibilità, che sono solo parzialmente indicate nel disegno di legge in titolo e prevede, altresì, rinvii a disposizioni contenute nel codice della navigazione, nel codice della proprietà industriale, nel codice penale ed in leggi speciali. Lo stesso codice dell'ordinamento militare, inoltre, reca disposizioni specifiche sui beni della Difesa che rientrano nel patrimonio culturale.

Conclude sottolineando alcune criticità del provvedimento. In particolare, spicca l'assenza di principi e criteri direttivi puntuali e precisi, come prescritto dall'articolo 76 della Costituzione e l'elenco dei beni comuni appare incompleto. Un'ulteriore perplessità è data, altresì, dalla previsione che permette a soggetti privati di essere titolari dei beni comuni.

I criteri di classificazione di cui alla lettera d) del terzo comma dell'articolo 1 appaiono poi troppo generici e non esclusivi, così come l'elenco dei beni ad appartenenza pubblica necessaria sembra disomogeneo. Inoltre, per quanto attiene ai beni pubblici sociali, desterebbe perplessità l'ipotesi dell'alienabilità degli stessi e non appare ben affrontata l'ipotesi della cessazione del vincolo reale di destinazione pubblica, mentre per quanto concerne i beni pubblici fruttiferi sarebbe opportuno prevederne una elencazione puntuale.

In relazione agli aspetti specifici di interesse della Commissione, appare infine necessario un coordinamento con la citata disciplina di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, nonché prevedere una elencazione dettagliata dei beni della Difesa con una loro precisa classificazione.

Si apre la discussione generale.

Il senatore PEGORER (*PD*) osserva che la *ratio* sottesa al disegno di legge appare comunque più che condivisibile, innovando profondamente rispetto a criteri giuridici ormai decisamente vetusti ed inadeguati. Più che opportuna, inoltre, a suo avviso, l'introduzione della categoria dei beni ad appartenenza pubblica necessaria, che includono le opere destinate alla Difesa.

Conclude pronunciandosi in senso favorevole sul provvedimento.

Anche ad avviso del senatore CUCCA (*PD*) le opere destinate alla Difesa risultano ben inquadrare nell'impianto normativo delineato dal disegno di legge e pertanto le osservazioni poc'anzi formulate dal senatore Pegorer appaiono pienamente condivisibili.

Il senatore COTTI (*M5S*) si pone invece problematicamente sulla compatibilità del principio di inalienabilità – sancito dal disegno di legge dei beni ad appartenenza pubblica necessaria, con la disciplina, di rango costituzionale, vigente nella Regione Sardegna (a statuto speciale), che prevede la cessione gratuita alla Regione stessa dei beni statali non più funzionali al loro scopo.

Nel pronunciarsi, in linea di principio, in senso favorevole sul provvedimento, il senatore ALBERTINI (*SCPI*) invita i commissari a focalizzare l'attenzione sul necessario coordinamento – sottolineato dalla relatrice – della disciplina in esso prevista con quella recata dal vigente codice dell'ordinamento militare.

Osserva quindi che, per quanto attiene al passaggio alle regioni dei beni della Difesa giudicati non più utili, la vigente disciplina sembra garantire una piena autonomia dell'ente regionale per quanto attiene la gestione e la valorizzazione del bene.

Il sottosegretario ALFANO pone l'accento sulla necessità di coordinare la disciplina prevista dall'articolato sui proventi e sui corrispettivi



realizzati dall'alienazione dei beni pubblici con le norme specifiche già vigenti al riguardo per i beni della Difesa.

Ad avviso del senatore GUALDANI (*PdL*) sarebbe utile poter disporre di un elenco dettagliato delle categorie di beni da prendere in considerazione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,25.*

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

Mercoledì 17 luglio 2013

**Plenaria**

**45<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**AZZOLLINI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giorgetti.*

*La seduta inizia alle ore 9,05.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(890) Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti**

(Parere alle Commissioni 6<sup>a</sup> e 11<sup>a</sup> riunite su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo con presupposti e osservazioni. Esame degli emendamenti e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta notturna di ieri.

La relatrice ZANONI (PD) fa presente che, al fine di recepire le osservazioni emerse nella seduta notturna di ieri, la proposta di parere sul testo del provvedimento in titolo è stata integrata con l'inserimento di due ulteriori osservazioni concernenti la possibilità, per le Regioni a statuto speciale, di incrementare l'addizionale IRPEF, al fine di far fronte al pagamento dei debiti contratti nei confronti delle imprese: in particolare, ricorda come tale possibilità venga concessa, alle Regioni ad autonomia differenziata, a motivo di un disallineamento, rispetto alle Regioni ad autonomia ordinaria, in merito all'applicazione della normativa sul federalismo fiscale.

Pertanto, propone l'approvazione di un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il di-

segno di legge in titolo e preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, in base ai quali: – risulta confermata la disponibilità delle risorse del Fondo di rotazione per le politiche europee, utilizzate a copertura delle misure di cui agli articoli 1, comma 12, lettera *a*), e 3, commi 1 e 2; – per quanto attiene all’impatto sull’indebitamento netto e sul fabbisogno delle spese da sostenersi con le predette risorse, viene confermata la relativa neutralità, in quanto l’articolazione temporale della spesa prevista per i nuovi interventi è la medesima di quella stimata nei tendenziali per le misure definanziate; – con riferimento all’articolo 2, comma 9, che estende il periodo di utilizzo del credito di imposta per nuove assunzioni a tempo indeterminato nel Mezzogiorno, si fa presente che tale disposizione non incide sui limiti del finanziamento, risultando esclusivamente finalizzata a consentire ai beneficiari l’effettiva fruizione dell’agevolazione in questione; – in relazione all’articolo 9, commi da 13 a 16, ove si eliminano i limiti di età ai fini della costituzione delle società a responsabilità limitata (SRL) semplificate, si ritiene che tale tipologia societaria non sia idonea a sostituire in tutto e per tutto le SRL ordinarie e che, pertanto, i relativi effetti finanziari saranno poco significativi; – per quanto attiene all’articolo 11, commi da 2 a 4, il ricorso all’anticipazione di tesoreria costituisce una mera possibilità che, in ogni caso, verrebbe regolarizzata in tempi molto brevi; – in relazione all’articolo 11, commi da 18 a 20, ove si modificano le percentuali di acconto a titolo di pagamento dell’Irpef, dell’Ires e dell’Irap, le stime del Governo sono state elaborate considerando anche l’eventualità che i contribuenti calcolino l’acconto non solo con il metodo storico, ma anche con quello previsionale; – risulta suffragata l’effettiva disponibilità delle risorse indicate dall’articolo 12 come copertura del provvedimento in esame; esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, nel presupposto che: – l’utilizzo di quota parte delle risorse del Fondo di rotazione per le politiche europee a copertura delle misure di cui agli articoli 1, comma 12, lettera *a*), e 3, commi 1 e 2, non pregiudichi interventi già avviati, in rapporto ai quali le risorse non sono state ancora formalmente impegnate, ma di fatto erano ad essi destinate; – l’articolo 7, comma 5, lettera *b*), recante l’incentivo per l’assunzione a tempo indeterminato di lavoratori beneficiari dell’Assicurazione sociale per l’impiego (AspI), non comporti effetti negativi per la finanza pubblica, posto che, a fronte del beneficio economico per il datore di lavoro, non viene corrisposta la prestazione al lavoratore dipendente e, altresì, non viene riconosciuta la contribuzione figurativa, in presenza di contribuzione effettiva versata a seguito dell’assunzione; – in merito all’articolo 9, comma 12, le spese sostenute dagli enti locali per lo svolgimento di attività sociali rappresentino effettivamente una voce di limitata incidenza nel complesso delle spese di personale; – dall’articolo 10, commi 5 e 6, sui requisiti per il riconoscimento della pensione di inabilità in favore dei mutilati e degli invalidi civili, non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di una norma che conferma, per via legislativa, la prassi amministrativa già adottata dall’INPS; – in relazione all’articolo 11, commi 7 e 8, concernente le agevolazioni per la ricostruzione post sismica

in Emilia, il nuovo articolo 6-*novies* del decreto-legge n. 43 del 2013 risulta conforme alla normativa europea, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 47, comma 3, della legge n. 234 del 2012, che prevede la necessaria autorizzazione della Commissione europea; – in merito all'articolo 11, commi da 13 a 16, l'utilizzo di quota parte dell'anticipazione di liquidità, concessa alla Regione Campania in base all'articolo 2 del decreto-legge n. 35 del 2013, per il finanziamento del piano di rientro dal disavanzo sanitario, non incida negativamente sul soddisfacimento dei debiti della Regione medesima, esistenti alla data del 31 dicembre 2012, e, altresì, non comporti alcuna necessità di reperire risorse finanziarie alternative; e con le seguenti osservazioni: – l'utilizzo di quota parte degli stanziamenti del Fondo di rotazione per le politiche europee, a copertura delle misure di cui agli articoli 1, comma 12, lettera *a*), e 3, commi 1 e 2, potrebbe comportare, in sede applicativa, il rischio di una dequalificazione della spesa, derivante dallo storno di risorse di parte capitale per il finanziamento di interventi di natura corrente; – con riferimento all'articolo 7, comma 5, lettera *b*), recante l'incentivo per l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori beneficiari dell'Assicurazione sociale per l'impiego (AspI), pur prendendo atto delle rassicurazioni del Governo sull'assenza di effetti negativi per la finanza pubblica, si rileva come tale norma potrebbe agevolare anche i datori di lavoro che avrebbero, comunque, assunto i lavoratori in questione, i quali sarebbero decaduti dal relativo sussidio; – per quanto concerne l'articolo 9, comma 3, si segnala il carattere potenzialmente oneroso di tale norma, laddove essa, senza prevedere un tetto di spesa, aggancia la durata massima complessiva dei periodi di apprendistato a quella individuata in sede di contrattazione collettiva; – in relazione all'articolo 11, comma 12, si osserva che la facoltà di aumento delle addizionali IRPEF alle Regioni a statuto speciale viene concessa, dal capoverso articolo 3-*ter*, a regime, a fronte di un pagamento dei debiti della pubblica amministrazione di carattere *una tantum*; – si osserva, inoltre, sempre in relazione al medesimo articolo 11, comma 12, capoverso "Art. 3-*ter*", che l'aumento dell'addizionale IRPEF, concesso alle Regioni a statuto ordinario in ragione dell'applicazione dell'intera normativa riguardante il federalismo fiscale, non appare coerente in relazione alle Regioni a statuto speciale, alle quali non si applica integralmente tale disciplina, con particolare riferimento alla definizione dei costi e dei fabbisogni *standard*; – per ciò che riguarda l'articolo 11, commi 22 e 23, che introduce l'imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo, si rileva come la relazione tecnica non fornisca la fonte dei dati riportati, né chiarisca in base a quali parametri, ovvero *trend* osservati, si sia giunti ad ipotizzare un mercato del settore di 200 milioni di euro a partire dal 2014. Inoltre, non sembra che si sia tenuto conto di possibili effetti disincentivanti, in relazione alle ricadute sul prezzo derivanti dall'imposta introdotta».

Il sottosegretario GIORGETTI si esprime in senso conforme alla proposta avanzata dalla Relatrice.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) annuncia il voto contrario del proprio Gruppo sulla proposta di parere, in considerazione delle criticità presentate dal provvedimento, con riguardo ai profili di copertura finanziaria.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere della Relatrice.

La relatrice ZANONI (*PD*) illustra poi gli emendamenti relativi agli articoli da 1 a 6 del disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, relativamente agli emendamenti riferiti all'articolo 1, risulta necessario verificare gli effetti, sul piano contributivo e previdenziale, delle proposte 01.1, 01.3 (già 2.0.1) e 1.0.2.

Ritiene opportuno valutare, poi, la congruità della clausola di invarianza finanziaria dell'emendamento 01.2.

Occorre valutare, in relazione alla sovrapposizione con altri regimi agevolativi, l'emendamento 1.6.

In merito agli emendamenti 1.7, 1.8 e 1.9, risulta, altresì, necessario verificarne la compatibilità con la copertura, costruita come tetto di spesa, recata dall'articolo 1 del decreto.

Chiede l'acquisizione della relazione tecnica sugli emendamenti 1.22, 1.23, 1.24, 1.40 e 1.0.1.

Comportano maggiori oneri le proposte 1.25, 1.32, 1.44 e 1.0.3.

Occorre valutare la potenziale onerosità dell'emendamento 1.42.

Occorre, inoltre, valutare gli effetti della proposta 1.43.

In merito agli emendamenti all'articolo 2, risulta necessario verificare le conseguenze di carattere previdenziale e contributivo derivanti dall'estensione del contratto di apprendistato, con riferimento alle proposte 2.1, 2.3, 2.8, 2.9 (analogo al 2.11 e 2.14), 2.12 (analogo al 2.13), 2.15 e 2.20.

Ritiene opportuno valutare, poi, gli effetti previdenziali e contributivi dell'emendamento 2.16, che amplia la possibilità di ricorso ai tirocini.

Risulta, altresì, necessario verificare la congruità della copertura dell'emendamento 2.17.

Chiede chiarimenti volti ad appurare l'esclusione di oneri insorgenti dagli emendamenti 2.18 e 2.19.

Occorre valutare la potenziale onerosità della proposta 2.23.

L'emendamento 2.24 (analogo al 2.25) deve essere valutato in relazione al testo.

Occorre verificare le conseguenze di carattere previdenziale e contributivo connesse all'emendamento 2.0.3.

Comporta maggiori oneri la proposta 2.0.2.

Occorre acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 2.0.5.

In merito agli emendamenti all'articolo 3, occorre valutare la congruità della copertura della proposta 3.1.

Chiede di valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 3.4 e 3.6.

Occorre valutare, in relazione al testo, l'emendamento 3.7.

Risulta necessario acquisire la Relazione tecnica sugli emendamenti 3.0.1, 3.0.2 e 3.0.3.

L'emendamento 4.1, unico riferito all'articolo 4, comporta maggiori oneri.

Quanto agli emendamenti riferiti all'articolo 5, comportano maggiori oneri le proposte 5.2 e 5.0.1.

Occorre, invece, valutare l'emendamento 5.7.

Rispetto alle proposte di modifica dell'articolo 6, determinano l'insorgenza di nuovi oneri gli emendamenti 6.8, 6.0.3, 6.0.5 e 6.0.7.

Risulta necessario valutare le proposte 6.7, 6.9 e 6.10.

È necessario acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 6.2 (e sugli analoghi 6.3 e 6.4), 6.6, 6.0.1, 6.0.2, 6.0.4 e 6.0.6.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 6.

Il sottosegretario GIORGETTI si riserva di fornire in tempi rapidi i chiarimenti richiesti.

Il seguito dell'esame degli emendamenti è, quindi, rinviato.

#### *CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA DELLA COMMISSIONE*

Il presidente AZZOLLINI avverte che la Commissione è ulteriormente convocata alle ore 20 di oggi, 17 luglio 2013, con il medesimo ordine del giorno.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

### **Plenaria**

#### **46<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente  
AZZOLLINI*

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giorgetti.*

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

## IN SEDE CONSULTIVA

**(890) Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti**

(Parere alle Commissioni 6<sup>a</sup> e 11<sup>a</sup> riunite su emendamenti. Seguito esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

La relatrice ZANONI (PD) illustra anche gli emendamenti riferiti agli articoli da 7 a 12 del disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, sulle proposte emendative all'articolo 7, occorre valutare gli effetti contributivi e previdenziali degli emendamenti 7.31, 7.33, 7.40, 7.41, 7.49, 7.62, 7.131 (già 5.5) e 7.0.1. Comportano maggiori oneri le proposte 7.63, 7.65, 7.73, 7.74, 7.85, 7.86, 7.87, 7.89, 7.90, 7.91, 7.92, 7.93, 7.94, 7.98, 7.99, 7.100, 7.101, 7.102, 7.103, 7.108, 7.109, 7.110, 7.112, 7.113, 7.114, 7.117, 7.119, 7.122, 7.124, 7.127, 7.130, 7.0.2 e 7.0.3. Occorre valutare le conseguenze finanziarie degli emendamenti 7.66 (analogo al 7.67), 7.69, 7.79, 7.82, 7.84, 7.104 (analogo al 7.105) e 7.0.4. Risulta necessario acquisire la Relazione tecnica sugli emendamenti 7.88, 7.95, 7.96, 7.106 (analogo al 7.107), 7.111 e 7.123.

Per quanto riguarda gli emendamenti relativi all'articolo 8, comporta maggiori oneri la proposta 8.0.1.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 9, comportano maggiori oneri le proposte 9.6, 9.8, 9.9, 9.13, 9.20, 9.27, 9.58, 9.77, 9.82, 9.89, 9.97 e 9.0.1. Occorre valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 9.12, 9.34, 9.35, 9.40, 9.42 (identico al 9.43), 9.44, 9.51 (identico al 9.52), 9.57, 9.78, 9.83 (analogo al 9.84, 9.85, 9.86, 9.87), 9.88, 9.90 (analogo al 9.94 e 9.95) e 9.96 (analogo al 7.0.4). Risulta necessario acquisire la Relazione tecnica sulle proposte 9.66 e 9.74.

Con riferimento agli emendamenti all'articolo 10, segnala che comportano maggiori oneri le proposte 10.8, 10.9, 10.11, 10.12, 10.13, 10.15, 10.17, 10.18, 10.19, 10.20, 10.21, 10.22, 10.0.2 e 10.0.3. Occorre valutare gli effetti delle proposte 10.7 (analogo al 10.14), 10.10 e 10.0.1. Risulta poi necessario acquisire la Relazione tecnica sull'emendamento 10.16.

Rispetto agli emendamenti all'articolo 11, fa presente che comportano maggiori oneri le proposte 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.8, 11.9, 11.10, 11.17, 11.18, 11.21, 11.23, 11.24, 11.25, 11.26, 11.30, 1.31, 11.32 (e l'identico 11.33), 11.34, 11.40, 11.41, 11.42, 11.46, 11.47, 11.48, 11.50, 11.51, 11.52, 11.53, 11.54, 11.56, 11.59, 11.60, 11.61, 11.74, 11.77, 11.78, 11.82, 11.83, 11.84, 11.85, 11.86, 11.90, 11.0.2, 11.0.4, 11.0.5, 12.1, 12.2 e 12.4. Occorre valutare gli emendamenti 11.7 in relazione

alle possibili interferenze con il coordinamento europeo delle statistiche, 11.12 rispetto ai possibili costi di sede, 11.70 da punto di vista della conformità alla normativa contabile. Risulta necessario valutare la congruità della copertura ovvero la capienza dei fondi rispetto alle proposte 11.13, 11.14, 11.15 e 11.16. Occorre altresì valutare la portata degli emendamenti 11.20, 11.22, 11.27, 11.37, 11.44, 11.45, 11.57, 11.79 e 11.87. Non può prescindersi da una compiuta Relazione tecnica per un giudizio sugli emendamenti 11.2, 11.11, 11.19, 11.28, 11.29, 11.35, 11.39, 11.43, 11.49, 11.55, 11.58, 11.62, 11.63, 11.64, 11.66, 11.67, 11.68, 11.80, 11.81 (e gli analoghi 11.88 e 11.89), 11.0.1 e 11.0.6.

Quanto agli emendamenti riferiti all'articolo 12, segnala che comportano maggiori oneri le proposte 12.1, 12.2 e 12.4. Occorre inoltre valutare l'emendamento 12.3. Risulta necessario acquisire la Relazione tecnica sulle proposte 12.5 e 12.0.1.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti agli articoli da 7 a 12.

Il sottosegretario GIORGETTI prende la parola per esprimere parere di contrarietà sull'emendamento 1.22, illustrato dalla relatrice nella seduta antimeridiana, ritenendo che su questione così complessa non si possa esprimere parere non ostativo in assenza di una compiuta Relazione tecnica, specie in considerazione della delicatezza, già più volte evidenziata, di coperture tramite prelievi aggiuntivi sulle accise.

Il PRESIDENTE considera possibile esprimere un parere di semplice contrarietà sulla proposta 1.0.2, dal momento che involge procedure di contrattazione tra le parti sociali senza diretti effetti di finanza pubblica.

Il senatore SANTINI (*PD*) evidenzia la rilevanza nel merito dell'emendamento 1.6, che vuole inserire tra i requisiti a fini agevolativi anche la disabilità.

Il senatore URAS (*Misto-SEL*) critica la formulazione troppo approssimativa dei criteri, già nel testo del decreto, che rischia di vanificare gli effetti positivi per i veri beneficiari della normativa, ossia i lavoratori.

Il PRESIDENTE conviene che, pur unanimemente condiviso l'intento di sovvenire alle esigenze dei disabili, la formulazione dell'emendamento risulta troppo ampia e rischia di ammettere ai benefici una platea tale di interessati da svilire l'efficacia delle misure in parola. Conclude nel senso di una contrarietà sull'emendamento in assenza di una Relazione tecnica che provveda ad individuare con esattezza il perimetro dei soggetti interessati.

Il sottosegretario GIORGETTI si pronuncia nel senso di un'incompatibilità tra le proposte 1.7, 1.8 e 1.9 con i tetti di spesa fissati.



Il senatore SANTINI (*PD*) invita a valutare con attenzione l'emendamento 1.0.3, con il quale si concedono incentivi a favore dell'occupazione successivi all'instaurazione del rapporto di lavoro. Si tratta di un meccanismo innovativo, che egli ritiene idoneo a salvaguardare gli interessi dell'occupazione e la necessaria tutela della finanza pubblica.

Il PRESIDENTE osserva come l'emendamento sia tecnicamente ben formulato, obiettando però che manca un'esatta quantificazione della copertura e che l'utilizzo di maggiori entrate o risparmi di finanza pubblica è vietato dall'articolo 17 della legge di contabilità.

Il senatore D'ALÌ (*PdL*) illustra l'utilità dell'emendamento 2.1 in funzione di supporto all'occupazione, evidenziando tra l'altro come il punto 2) abbia carattere strettamente ordinamentale e non sia pertanto in grado di generare oneri finanziari.

Il PRESIDENTE rileva che l'iniziativa necessiterebbe di una copertura finanziaria e che, pertanto, risulta necessario esprimere una contrarietà ai sensi dell'articolo 81, con la sola eccezione del punto 2).

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) illustra l'emendamento 2.8, ritenendolo privo di conseguenze finanziarie negative, essendo lo stesso volto a risolvere una mera questione formale in materia di piano formativo.

Il PRESIDENTE ritiene che la Commissione potrebbe esprimere un parere di semplice contrarietà, necessario per sottolineare il rischio elusivo derivante dall'esenzione dall'obbligo del piano formativo.

Interviene sull'emendamento 2.20 il senatore SANTINI (*PD*) sottolineando lo scopo di rimuovere un limite all'assunzione di nuovi apprendisti, e dunque la evidente valenza occupazionale della proposta. Non riconosce che, sul piano finanziario, l'aumento del ricorso all'apprendistato favorisce una forma di lavoro assai agevolata dal punto di vista fiscale e contributivo, e dunque vi sono in questo caso due esigenze entrambe meritevoli di considerazione.

Il PRESIDENTE ritiene condivisibili gli intenti della proposta, pur dovendo ricordare che, già in passate occasioni, le estensioni di forme di lavoro a minor gettito fiscale sono state assistite da adeguata copertura finanziaria.

Il senatore URAS (*Misto-SEL*) interviene in senso critico sulla proposta 2.16, la quale a suo avviso stravolge la fisionomia dell'istituto del tirocinio, che anziché agevolare il tirocinante rischia di trasformarsi in una forma di impiego dissimulata e svantaggiosa dal punto di vista retributivo e contributivo. Sollecita quindi la Commissione a valutare gli effetti negativi di finanza pubblica.

Il senatore SANTINI (*PD*) ricorda che l'emendamento 2.19 intende venire incontro alla migliore definizione dell'annosa questione delle soglie di rilevanza degli aiuti di Stato all'occupazione. Chiede quale sia la posizione del Governo sul punto.

Il sottosegretario GIORGETTI evidenzia in prima battuta una forte preoccupazione sull'opportunità di intervenire in questa sede su una questione oggetto di complessi negoziati con la Commissione Europea. Preannuncia tuttavia la propria disponibilità a fornire chiarimenti specifici e maggiormente documentati.

Il PRESIDENTE ritiene dunque opportuno un accantonamento della proposta in attesa dei chiarimenti richiesti. Circa, invece, la proposta 3.1 propone l'espressione di un parere di semplice contrarietà, trattandosi di una mera redistribuzione delle risorse tra le diverse voci. Rispetto all'emendamento 3.4, nell'evidenziare la necessità di un approfondimento sulla figura del tutoraggio, ritiene che al momento la Commissione non disponga di sufficienti elementi circa i possibili effetti finanziari in assenza di idonea relazione tecnica.

La relatrice ZANONI (*PD*), all'esito del dibattito intercorso, propone l'espressione di un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi agli articoli da 1 a 3 del disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 01.1, 01.3 (già 2.0.1), 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.22, 1.23, 1.24, 1.40, 1.0.1, 1.25, 1.32, 1.44, 1.0.3, 1.42, 2.3, 2.9, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.20, 2.16, 2.23, 2.0.2, 2.0.3, 2.0.5, 3.4 e 3.6.

Il parere è di semplice contrarietà sugli emendamenti 01.2, 1.0.2, 1.43, 2.8, 2.15, 2.17, 2.24, 2.25 e 3.1. Sull'emendamento 2.1, il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sui numeri 1), 3) e 4), mentre è di semplice contrarietà sul numero 2). Il parere è di nulla osta su tutti i restanti emendamenti riferiti agli articoli 1 e 2, tranne che sull'emendamento 2.19, il cui esame resta sospeso. Resta altresì sospeso l'esame di tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 3.».

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere testé illustrata è messa ai voti e risulta approvata.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

## ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)

Mercoledì 17 luglio 2013

**Plenaria**

**20<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
MARCUCCI

*Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Giordani e per l'istruzione, l'università e la ricerca Toccafondi.*

*La seduta inizia alle ore 14,35.*

### *SULLA SCOMPARSA DI VINCENZO CERAMI*

Il PRESIDENTE esprime profondo rammarico per la scomparsa di Vincenzo Cerami, intellettuale fine e generoso, a lungo impegnato nel settore della cultura. Preannuncia quindi l'intenzione di esprimere ai familiari il cordoglio da parte della Commissione tutta.

Si associa la Commissione.

### *PROCEDURE INFORMATIVE*

#### **Interrogazioni**

Il PRESIDENTE comunica che lo svolgimento delle interrogazioni nn. 3-00100 e 3-0133 è rinviato ad altra seduta su richiesta degli interroganti.

Il sottosegretario TOCCAFONDI risponde indi all'interrogazione n. 3-00177 del senatore Cuomo sull'insegnamento del mandolino nelle scuole, ricordando che l'articolo 11, comma 9, della legge n. 124 del 1999 ha ricondotto a ordinamento i corsi a indirizzo musicale precedentemente funzionanti solo in via sperimentale e ha affidato ad un provvedi-

mento dell'allora Ministro della pubblica istruzione il compito di stabilire le tipologie di strumenti musicali insegnati, i programmi, gli orari, le prove d'esame e l'articolazione delle cattedre, nonché di istituire un'apposita classe di concorso.

Comunica perciò che, in attuazione di tale disposizione, è stato emanato il citato decreto ministeriale n. 201 del 1999, il cui allegato A riporta l'elenco degli strumenti musicali dei quali è previsto l'insegnamento; in tale elenco non è stato compreso il mandolino, così come non vi sono ricompresi anche altri strumenti della tradizione musicale italiana, il cui studio è invece possibile all'interno dei conservatori.

Ricorda che i corsi a indirizzo musicale si svolgono oltre l'orario obbligatorio delle lezioni ed assicurano l'insegnamento di quattro diversi strumenti musicali scelti dal collegio dei docenti tenendo conto del valore formativo e didattico della musica d'insieme. Al fine di assicurare il mantenimento dell'insegnamento in questione durante i tre anni del corso, lo schema di decreto interministeriale sugli organici di diritto prevede che, in classe prima, il numero degli alunni per ciascuno dei quattro strumenti non può essere inferiore a tre.

Quanto alla modifica dell'allegato A del decreto n. 201 non risulta che al momento le istituzioni scolastiche abbiano manifestato al Ministero una significativa richiesta da parte dell'utenza. Assicura comunque che, nel caso dovessero emergere esigenze diverse, sarà svolto un approfondito esame della questione per l'individuazione delle iniziative che risulteranno più opportune.

Il senatore CUOMO (*PD*) ringrazia anzitutto il Sottosegretario per la rapidità della risposta. Benché i contenuti dell'interrogazione abbiano suscitato – a torto – ilarità, tiene a sottolineare che si tratta di un problema nazionale, tenuto conto che in otto conservatori si insegna a suonare il mandolino. Ritiene comunque che la risposta sia soddisfacente, ribadendo peraltro che la questione non riguarda solo il folklore e la tradizione ma rappresenta un'opportunità per molti diplomati di avere sbocchi professionali laddove l'utenza manifesti interesse. Si augura quindi che si possa valutare attentamente la proposta, sulla base delle richieste delle scuole, e si dichiara soddisfatto.

Il sottosegretario TOCCAFONDI risponde infine all'interrogazione n. 3-00184 della senatrice Serra sulla riduzione degli organici della scuola pubblica, premettendo che le misure di contenimento degli organici sono il risultato dell'attuazione dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112. In merito, rammenta che, al fine di una migliore qualificazione dei servizi scolastici e di una piena valorizzazione del personale docente, detto decreto-legge ha previsto l'adozione per un triennio, a decorrere dall'anno scolastico 2009-2010, di misure e interventi volti a incrementare gradualmente di un punto il rapporto alunni/docenti e a ridurre del 17 per cento la consistenza del personale ATA determinata per l'anno scolastico 2007-2008.

Puntualizza inoltre che le modalità di attuazione di tali interventi sono state esplicitate nel Piano programmatico dell'allora Ministro Gelmini, sul quale è stato acquisito il parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari e in applicazione del quale sono stati emanati i relativi regolamenti. Ricorda poi che il predetto articolo 64 ha quantificato le economie di spesa che sarebbero dovute derivare dall'applicazione delle suddette misure di contenimento, prevedendo che la mancata realizzazione delle stesse avrebbe comportato l'applicazione della clausola di salvaguardia già prevista nella legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008).

Per quanto riguarda le dotazioni organiche, comunica che con l'anno scolastico 2011-2012 è terminato il triennio di contenimento e da tale data la dotazione del personale docente ed ATA non ha subito ulteriori riduzioni. Ciò premesso, venendo agli specifici punti trattati nell'interrogazione, precisa anzitutto che riguardo alle riduzioni di organico relative agli anni scolastici 2009-2010, 2010-2011 e 2011-2012, non risulta che né il TAR, né il Consiglio di Stato le abbiano dichiarate illegittime. Il TAR del Lazio – prosegue il Sottosegretario – ha annullato i relativi decreti interministeriali perché ha rilevato che non fossero stati previamente sottoposti alla Conferenza unificata; tale parere è stato successivamente acquisito e l'*iter* di definizione dei citati provvedimenti si è positivamente concluso con la registrazione da parte della Corte dei conti.

Relativamente al precariato scolastico, riferisce che l'articolo 19, comma 17, della legge n. 106 del 2011 ha previsto un piano triennale di assunzioni su tutti posti vacanti e disponibili. Tale piano è stato attuato per i primi due anni e ora ci si appresta a richiedere l'autorizzazione alle assunzioni per l'anno scolastico 2013-2014. Sul punto rammenta poi che, in occasione dell'audizione alle Commissioni riunite di Camera e Senato, il Ministro ha prospettato l'adozione di un nuovo piano triennale di assunzione in ruolo del personale precario per le assunzioni su posti disponibili a seguito del *turn over* per gli anni 2014-2017.

Fornisce infine rassicurazioni in ordine alla riattivazione di un tavolo di confronto con la Conferenza unificata per l'individuazione di ulteriori criteri e modalità di distribuzione degli organici alla luce delle esigenze del territorio.

La senatrice SERRA (M5S) si dichiara soddisfatta della risposta, specialmente con riferimento alle rassicurazioni fornite circa l'apertura di un apposito tavolo di concertazione.

Il PRESIDENTE dichiara quindi concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno non rinviate ad altra seduta.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto ministeriale recante il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'anno 2013, relativo a contributi da erogare ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 17)**

(Parere al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione sul riparto annuale dei contributi a favore di enti che svolgono attività culturali il relatore GIRO (*PdL*), il quale ripercorre in premessa l'*iter* amministrativo che porta all'emanazione del provvedimento, su cui è previsto il concerto del Ministero dell'economia e delle finanze. Segnala poi che il finanziamento è disposto a valere sul capitolo 3670 che, unitamente al capitolo 3671, costituisce un punto di riferimento per il sostegno degli enti culturali. Fa presente però che per il riparto del capitolo 3671 non è previsto il parere parlamentare e dunque invita a prestare un'attenta vigilanza.

Rende poi noto che la somma stanziata in bilancio per il 2013 ammontava inizialmente a 10,07 milioni di euro, sui quali però è stato previsto un accantonamento da parte del Ministero dell'economia e delle finanze; l'importo realmente disponibile è pertanto pari a 9.941.296 euro, con una riduzione del 13,6 per cento rispetto al 2012. Come ogni anno, la decurtazione viene distribuita equamente su tutte le voci di spesa, trattandosi di un taglio lineare. Dopo aver ricordato che lo scorso anno vi era stato un lieve aumento dei fondi a disposizione, a parziale compensazione delle forti decurtazioni registratesi complessivamente nel 2011 e nel 2010, giudica negativamente la nuova riduzione dei fondi, che ricade su un segmento di bilancio ritenuto fondamentale per il settore, accanto al Fondo unico per lo spettacolo (FUS).

Fornisce indi alcuni dati relativi alle risorse del predetto capitolo 3670, che ammontavano: nel 2008 a circa 19,5 milioni di euro, di cui sono stati erogati circa 16,2 milioni di euro; nel 2009 a 11,5 milioni di euro, integrati parzialmente con 3 milioni di euro attinti dal capitolo 1321; nel 2010 a 14,4 milioni di euro, ridotti ulteriormente a 13,5 milioni di euro. Ricorda che proprio quell'anno ci fu il tentativo di ridurre del 50 per cento le risorse, mantenute però al livello predetto dopo un'estenuante trattativa. Riferisce altresì che nel 2011 il finanziamento è diminuito a 6,6 milioni di euro, di cui solo 5,9 milioni di euro sono stati autorizzati, ai quali si sono poi aggiunti 7 milioni di euro stanziati in un secondo momento. Fa notare inoltre che nel 2012 si è riusciti eccezionalmente ad incrementare le risorse da 12 a 12,5 milioni di euro; l'andamento del capitolo mostra dunque a suo avviso la precarietà delle procedure di assegnazione dei fondi e la difficoltà di difendere risorse vitali per il settore.

Quanto ai soggetti destinatari, il relatore fa presente che il finanziamento è distinto in due gruppi. Il primo gruppo, denominato «Contributi ad enti, associazioni, fondazioni ed altri organismi», comprende 3 voci

di spesa da attribuire a seguito di bandi e 5 voci di spesa relative a importanti istituzioni culturali, per un totale di 6,9 milioni di euro. Le 3 voci di spesa da ripartire previ bandi riguardano: contributi per convegni, pubblicazioni ed edizioni nazionali, istituite anteriormente alla legge n. 420 del 1997; contributi per premi e sovvenzioni per scrittori, editori, librai, grafici, traduttori e associazioni culturali; contributi per il finanziamento di biblioteche non statali con esclusione di quelle di competenza regionale. Le 5 istituzioni culturali finanziate sono: il «Festival dei Due Mondi» di Spoleto, il Centro internazionale di studi per la conservazione e il restauro dei beni culturali, la Fondazione «La Biennale di Venezia», la Fondazione «La Triennale di Milano», la Fondazione «La Quadriennale di Roma».

Segnala poi che il secondo gruppo di contributi, che ammonta a circa 3 milioni di euro, è destinato al finanziamento di 13 istituzioni culturali, tra cui gli archivi privati di interesse storico, le cui risorse sono però da attribuire a seguito di un bando. A tale ultimo riguardo, evidenzia che il decreto-legge n. 95 del 2012 ha stabilito di sospendere fino al 31 dicembre 2015 la concessione di contributi agli archivi privati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, cioè dal 15 agosto 2012; precisa tuttavia che già ad aprile 2012 gli Uffici del Ministero avevano approvato la ripartizione di questi contributi per il 2013, la cui dichiarazione di ammissibilità è dunque pervenuta anteriormente al 15 agosto 2012. Ne consegue che per il 2013 questi interventi sono ancora finanziabili, fatta salva la loro sospensione per i prossimi 2 anni. Detta circostanza dimostra ancora una volta come provvedimenti successivi mettano in discussione stanziamenti già decisi, con forte pregiudizio per i beneficiari.

In ordine alla redazione dell'atto, sottolinea inoltre che, analogamente al 2012 per i fondi 2011, in allegato allo schema di decreto, il Governo ha trasmesso i prospetti che elencano i destinatari effettivi dei fondi erogati lo scorso anno. Reputa dunque apprezzabile che anche quest'anno il Ministero abbia voluto proseguire nell'attività informativa sulla esatta attuazione del decreto di riparto per l'anno passato; senza implicare un'analisi *ex post* sulla gestione dei fondi, la disponibilità di informazioni dettagliate sull'intero processo di spesa consente infatti al Parlamento una valutazione più completa e consapevole sul riparto per l'anno a venire e, più in generale, dà la possibilità di esprimere un giudizio più approfondito sull'attività di finanziamento pubblico degli enti culturali.

In ultima analisi, fa notare che andrebbe consolidata la trasmissione alle Camere di un prospetto inerente i contributi erogati a qualsiasi titolo da parte delle Amministrazioni vigilanti, come del resto richiesto dalla Commissione in occasione del parere reso sul medesimo atto nel 2012, a cui il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha corrisposto inviando nel giugno 2012 un quadro sinottico degli interventi per le istituzioni culturali finanziati nel 2011. Evidenzia peraltro l'importanza di reintegrare e difendere le risorse di tale capitolo, pesantemente decurtate da 19 milioni di euro del 2008 a 9,9 milioni di euro del 2013. Pur ritenendo che si debba prestare attenzione alla qualità dei beneficiari, afferma che le istituzioni segnalate meritano di essere finanziate. Stigmatizza con-

clusivamente la continua sovrapposizione di scelte contraddittorie che vanificano lo stanziamento dei fondi per gli istituti culturali e sollecita il Ministero a predisporre lo schema di riparto entro i mesi di gennaio-febbraio, onde consentire la programmazione delle attività da finanziarie. Rileva infatti che, con riguardo all'atto in titolo, giunto alle Camere a luglio, le risorse saranno concretamente disponibili entro novembre, pur essendo riferite all'anno in corso.

Il PRESIDENTE ricorda che nella scorsa legislatura la Commissione aveva chiesto ai Ministeri di riferimento di poter disporre di un quadro complessivo inerente le erogazioni destinate agli istituti culturali in senso lato. Conferma in proposito che solo il Ministero per i beni e le attività culturali ha inviato allora un quadro sinottico concernente gli interventi finanziati nel 2011. Nel giudicare assai rilevante conoscere quali e quanti sono i finanziamenti pubblici a vantaggio dei diversi enti, che spesso ricevono contributi sulla base di differenti provvedimenti o addirittura a carico di distinti Ministeri, propone di rinnovare anche in questa legislatura detta richiesta ai Dicasteri di riferimento, fermo restando che sarà messa a disposizione di tutti i senatori la nota inviata a suo tempo dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente.

Nel dibattito interviene quindi la senatrice DI GIORGI (PD) la quale, esaminando l'*iter* svolto nella scorsa legislatura, nota l'attualità delle osservazioni già avanzate dalla Commissione negli anni passati. Si domanda pertanto se ciò testimoni l'inutilità della posizione espressa dal Parlamento, a cui purtroppo talvolta non viene dato alcun seguito.

Si interroga altresì sulle modalità con cui vengono scelti gli enti e se è possibile modificare l'elenco dei beneficiari, anche per introdurre delle variazioni nel corso degli anni, tanto più che di alcune istituzioni attualmente finanziate non vi è un riscontro oggettivo circa la loro attività. Sollecita dunque l'Esecutivo a fornire precise risposte in tal senso. Condivide peraltro le considerazioni del relatore circa l'esigenza di assicurare una tempistica certa nell'erogazione delle risorse, manifestando tuttavia perplessità sull'impianto complessivo dell'atto. Ipotizza infine l'abrogazione delle leggi *ad hoc* per finanziare enti specifici, optando per un riordino che potrebbe anche ovviare al tema della pluralità di fonti in virtù delle quali uno stesso ente riceve contributi, in modo da consentire una migliore percezione dell'utilizzo delle risorse pubbliche.

Sull'ordine dei lavori interviene il senatore BOCCHINO (M5S) per chiedere il rinvio del seguito dell'esame onde svolgere maggiori approfondimenti.



Risponde il PRESIDENTE, il quale propone di proseguire nel dibattito e nell'illustrazione dello schema di parere, salvo poi rinviare la votazione alla settimana prossima.

La Commissione conviene.

Il senatore BOCCHINO (*M5S*) prende atto che nel decreto sono finanziate iniziative prestigiose e che nel corso degli anni sono stati approvati provvedimenti *ad hoc* per incrementare il finanziamento. Ritiene tuttavia che la filosofia ispiratrice dello schema di riparto debba essere totalmente diversa, in quanto dovrebbero essere effettuate selezioni con criteri più trasparenti e meritocratici. Afferma invece che lo schema di decreto è carente non solo in quanto redatto in maniera poco chiara per quanto concerne la scelta dei beneficiari, ma anche per ciò che attiene alla suddivisione interna delle somme, che non appare adeguatamente motivata. Domanda dunque chiarimenti sui criteri delle decisioni assunte, a suo giudizio oscuri, associandosi alle considerazioni della senatrice Di Giorgi.

La senatrice PETRAGLIA (*Misto-SEL*) osserva che la ricostruzione del relatore risulta assai approfondita con riferimento al passato. Tuttavia, volendo prefigurare uno scenario futuro, riterrebbe opportuno conoscere le intenzioni del Ministero sul piano della trasparenza, senza dover ricorrere a leggi *ad hoc* per singoli enti. Ipotizza a sua volta la possibilità di consentire l'accesso anche ad altre istituzioni culturali e ribadisce l'esigenza di mantenere un idoneo grado di oggettività per quanto attiene ai parametri di riferimento.

Dopo una breve interlocuzione del senatore LIUZZI (*PdL*), il presidente MARCUCCI (*PD*) puntualizza che nella scorsa legislatura fu approvata la legge n. 238 del 2012 che finanziava quattro festival di importanza nazionale. Concorda comunque con le osservazioni avanzate dalla senatrice Di Giorgi che potrebbero trovare adeguato seguito in sede parlamentare, con il sostegno dell'Esecutivo.

Tiene tuttavia a precisare che il Ministero sta senza dubbio agendo con trasparenza e con regole codificate, di cui la Commissione non ne ha contezza a causa delle modalità di redazione dei decreti e di trasmissione alle Camere. Invita pertanto a non diffondere un messaggio sbagliato, considerato che non sempre in ambito parlamentare si è a conoscenza dei processi endogovernativi. Concorda comunque che i ritardi e gli appesantimenti burocratici finiscono per produrre inefficienze che pregiudicano le istituzioni beneficiarie.

La senatrice GIANNINI (*SCpI*), raccogliendo gli auspici della senatrice Petraglia, domanda se la Commissione possa avviare una riflessione sul metodo di finanziamento degli enti culturali. Conviene infatti con il Presidente che non si tratta esclusivamente di un problema di trasparenza ma di aggravamenti procedurali. Ritiene peraltro che manchi una metodo-

logia di valutazione, di accesso e di assegnazione di quote consolidate. Suggerisce dunque di porsi detto obiettivo comune, anche rispetto a ciò che accade negli altri Paesi europei.

In ultima analisi, pone l'accento sulla soggettività dell'attribuzione di qualifiche come quella di «ente di prestigio» che, seppure rappresentano importanti parametri, risentono comunque di definizioni non oggettive. Avanza invece l'ipotesi di dotarsi di modelli di misurazione e valutazione dei prodotti culturali.

Il senatore LIUZZI (*PdL*) riconosce a sua volta la necessità della trasparenza, atteso che conoscere i criteri costituisce un obiettivo rilevante. Invoca perciò una presa di posizione netta da parte della Commissione, giudicando altresì paradossale che non si riescano a reperire le risorse adeguate per rimpinguare il finanziamento del patrimonio culturale nazionale. Ritiene infatti che dette manifestazioni rappresentino il biglietto da visita dell'Italia all'estero e possono incentivare una quota dell'occupazione in un segmento purtroppo debole dell'economia. Nel sottolineare le formidabili capacità creative del mondo della cultura, lamenta la precarietà della situazione e auspica una inversione di tendenza.

Concluso il dibattito, agli intervenuti replica il sottosegretario Simonetta GIORDANI, la quale precisa che nella maggior parte dei casi le somme sono assegnate a beneficiari individuati rispettivamente nella tabella A e nella Tabella 1 delle leggi n. 549 del 1995 e n. 448 del 2001, per la scelta dei quali l'Amministrazione non ha margini di discrezionalità. Le somme, indicate cumulativamente per finalità comunque individuate dalle leggi sopra citate, vengono attribuite a seguito di procedure al momento non ultimate. Si riserva comunque, come negli altri anni, di inviare l'elenco dei beneficiari non appena concluse le procedure concorsuali.

Replica a sua volta il relatore GIRO (*PdL*), il quale accoglie i suggerimenti e le osservazioni avanzate, del resto ripetute nel corso degli anni. Ribadisce a sua volta che alcuni contributi sono assegnati in seguito a bandi, relativamente ai quali i diretti interessati hanno una interlocuzione con il Ministero. Reputa infatti che debba essere lasciata al Ministero una certa autonomia nella gestione di detti processi, tanto più che sono iniziative consolidate.

Quanto alla modifica dei destinatari, paventa il rischio di interpretazioni distorte, volte a voler escludere taluni enti a beneficio di altri; ritiene infatti che non tutti i soggetti potenzialmente interessati siano meritevoli di ricevere risorse pubbliche.

Riconosce tuttavia la serietà delle questioni sollevate, sottolineando che se il capitolo 3670 viene gestito in maniera poco efficiente perde di autorevolezza. Afferma pertanto l'esigenza che la politica guidi le scelte dell'amministrazione, in ossequio ai principi di qualità e di merito. Sostiene dunque che la proposta del Presidente di disporre di un quadro si-

nottico dei finanziamenti vada nella direzione di una maggiore consapevolezza da parte del Parlamento. Ad ogni modo, tiene nuovamente a sottolineare la novità rappresentata dalla trasmissione alle Camere dell'elenco degli enti finanziati l'anno precedente, che il Ministero ha confermato anche quest'anno.

Sollecita altresì un confronto con l'Amministrazione dei beni culturali, onde avere un rapporto istituzionale più tangibile e proficuo.

Dà indi conto di uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato, a cui si riserva di aggiungere ulteriori osservazioni frutto delle sollecitazioni avanzate, con particolare riferimento alla pubblicità dei criteri e alla interlocuzione diretta con l'Amministrazione. Ribadisce inoltre la necessità di esaminare il provvedimento ad inizio anno onde evitare di erogare tardivamente i fondi, come peraltro accaduto nel 2012 durante il quale le risorse sono state corrisposte a dicembre. Nel lamentare talune farraginosità amministrative, rinnova le proprie critiche sui tagli che impattano retroattivamente su importi già decisi.

Prende indi la parola il senatore BOCCHINO (*M5S*) il quale ricorda che già il parere reso dalla Commissione lo scorso anno sottolineava l'esigenza di una riflessione sui meccanismi sottesi al provvedimento. A fronte di ciò rileva criticamente che il provvedimento in esame ha completamente disatteso la posizione della Commissione e dunque si riserva di valutare la possibilità di presentare una proposta di parere contrario. Prende comunque atto della volontà già espressa dal relatore di apportare modifiche allo schema di parere, anche se a suo avviso la situazione ha dei profili assai gravi.

Interviene il relatore GIRO (*PdL*) per precisare che le richieste avanzate a suo tempo dalla Commissione necessitano di tempi lunghi di lavoro che non possono dare risultati immediati. Dopo aver ricordato le contingenze politiche del 2012, durante il quale era in carica un governo tecnico, fa presente, da un lato, che le questioni poste non si esauriscono solo con l'esame del provvedimento in titolo e, dall'altro, che il primo requisito meritocratico è rappresentato dalla buona amministrazione e ha dunque natura contabile. Al riguardo, coglie l'occasione per lamentare che preziose risorse del FUS sono state mal gestite da alcune fondazioni lirico-sinfoniche che hanno registrato buchi di bilancio. Dopo aver precisato di aver chiesto l'avvio di una commissione di inchiesta sull'utilizzo del FUS, reputa utile il dibattito svolto per intraprendere un confronto vero con le Amministrazioni dei comparti di competenza.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

**(724) PUGLISI ed altri. – Disposizioni per la promozione della soggettività femminile e per il contrasto al femminicidio**

(Parere alle Commissioni 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende il dibattito, sospeso nella seduta del 9 luglio scorso.

Nessun altro chiedendo di intervenire nel dibattito, la relatrice DI GIORGI (*PD*) illustra uno schema di parere favorevole, pubblicato in allegato, registrando criticamente che in altre Commissioni si è manifestata una certa sottovalutazione del tema su cui invece vi deve essere la massima attenzione delle istituzioni al fine di compiere un passo di civiltà.

Fa notare peraltro che l'articolo 2, pur non strettamente attinente alle competenze della Commissione, ha una portata notevole onde diffondere un messaggio culturale nuovo. Pone peraltro l'accento sulla terminologia utilizzata nell'articolo 4, laddove si parla di educazione alla relazione contro la violenza, evidenziando infine la concretezza delle misure previste dal testo.

Il senatore CENTINAIO (*LN-Aut*) premette di condividere i principi enunciati nel disegno di legge, al quale tuttavia il suo Gruppo presenterà emendamenti nelle sedi di merito per apportare correzioni di carattere lessicale. Dopo aver giudicato poco incisive le sanzioni previste dall'articolo 2, chiede chiarimenti sul medesimo articolo nella parte in cui prevede il contrasto all'idea della «donna come oggetto sessuale»: al riguardo si dichiara favorevole a misure di contrasto alla pornografia ma manifesta perplessità su eventuali atteggiamenti censori, richiamando la recente decisione della Rai di non trasmettere il concorso di Miss Italia.

Il senatore MARIN (*PdL*) si pronuncia in senso favorevole al parere, proponendo di individuare una formulazione più adeguata dell'articolo 2, onde evitare fraintendimenti.

La senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) dichiara di non comprendere le considerazioni del senatore Centinaio, tanto più che troppo spesso messaggi pubblicitari associano il corpo femminile a prodotti senza alcuna attinenza e che nei palinsesti si trasmette un'immagine poco edificante delle donne.

La senatrice IDEM (*PD*) rimarca criticamente il tema della donna come oggetto, spesso purtroppo valorizzata solo per la sua bellezza e non per le sue competenze. Quanto alla decisione della Rai riguardante il concorso di Miss Italia, fa presente che tale manifestazione ha costi ingenti, che potrebbero invece essere dirottati sulla costruzione di palinsesti nei quali possa emergere anche l'intelligenza delle donne, oltre alle qualità

fisiche. Afferma infine che non solo ciò che rappresenta la pornografia può risultare offensivo.

La senatrice PUGLISI (*PD*) ritiene che l'oggetto del dibattito sia stato deviato in modo fuorviante da due questioni di recente attualità, quali la vicenda del concorso di Miss Italia e le proposte normative inerenti alla pubblicità. Invita invece a circoscrivere l'ambito di azione dell'articolo 2 che affida all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni la promozione di un codice di deontologia per i *media*, violato il quale si incorre in sanzioni. Nega dunque alcun intento censorio e sottolinea l'equilibrio del testo che si ispira alla Convenzione di Istanbul esigendo rispetto per la dignità delle donne.

Si associa la senatrice PETRAGLIA (*Misto-SEL*), la quale segnala che l'approvazione del codice di deontologia spetta al Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti.

Il sottosegretario TOCCAFONDI, dichiarando di non voler entrare nel merito della questione, ritiene necessarie alcune modifiche terminologiche al testo, con particolare riferimento all'articolo 4, comma 1, in cui il termine «programmi scolastici», ormai superato, andrebbe modificato con l'attuale dizione, ossia: «Indicazioni nazionali per il *curricolo*» per quanto riguarda la scuola dell'infanzia e il primo ciclo di istruzione; «Indicazioni nazionali» per quanto concerne i licei; «Linee guida» con riferimento agli istituti tecnici e professionali. Segnala altresì che all'articolo 4, comma 2, l'istituzione del «referente per l'educazione alla relazione» può essere condivisa solo nell'ambito dei collegi dei docenti e non nei consigli di istituto, in quanto si tratta di una figura chiamata ad intervenire su profili di tipo didattico ed educativo e dunque è corretto che venga individuata nel collegio dei docenti.

Si augura pertanto che tali suggerimenti siano recepiti nello schema di parere.

La relatrice DI GIORGI (*PD*) alla luce dei chiarimenti forniti dal Sottosegretario, si riserva di riformulare lo schema di parere inserendo alcune osservazioni sui profili illustrati dal Governo.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione conferisce mandato alla relatrice Di Giorgi di riformulare lo schema di parere recependo come osservazioni le modifiche prospettate dal Sottosegretario.

*La seduta termina alle ore 16,20.*

## **SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 17**

La Commissione, esaminato, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, lo schema di decreto ministeriale in titolo,

rilevato criticamente che:

- la somma stanziata in bilancio per il 2013 ammontava inizialmente a 10,07 milioni di euro, sui quali però è stato disposto un accantonamento da parte del Ministero dell'economia e delle finanze,
- l'importo realmente disponibile è pertanto pari a 9.941.296 euro, con una riduzione del 13,6 per cento rispetto al 2012;
- dal 2008 al 2013 il fondo si è ridotto di circa 7 milioni di euro, più di un milione l'anno, un dato allarmante per la sua progressività fatta eccezione dell'annualità 2012, che ha registrato un lieve incremento ma non sufficiente a recuperare una adeguata capienza del fondo stesso che, ad avviso della Commissione, non può scendere sotto il livello minimo di 15 milioni annui;

preso atto che la decurtazione viene distribuita equamente su tutte le voci di spesa;

tenuto conto che il finanziamento è distinto in due gruppi: il primo gruppo, denominato «Contributi ad enti, associazioni, fondazioni ed altri organismi», comprende 3 voci di spesa da attribuire a seguito di bandi e 5 voci di spesa relative a importanti istituzioni culturali, per un totale di 6,9 milioni di euro; il secondo gruppo, che ammonta a circa 3 milioni di euro, è destinato al finanziamento di 13 istituzioni culturali, tra cui gli archivi privati di interesse storico le cui risorse sono però da attribuire a seguito di un bando;

considerato che:

- il decreto-legge n. 95 del 2012 ha stabilito di sospendere fino al 31 dicembre 2015 la concessione di contributi agli archivi privati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, cioè dal 15 agosto 2012,
- già ad aprile 2012 gli Uffici del Ministero avevano approvato la ripartizione di questi contributi per il 2013, la cui dichiarazione di ammissibilità è dunque pervenuta anteriormente al 15 agosto 2012,
- per il 2013 questi interventi sono ancora finanziabili, fatta salva la loro sospensione per i prossimi 2 anni;

reputato apprezzabile che, analogamente al 2012 per i fondi 2011, il Governo abbia trasmesso in allegato allo schema di decreto i prospetti che elencano i destinatari effettivi dei fondi erogati lo scorso anno (2012) a seguito di procedure di concorso, di selezioni premiali o di altri processi di valutazione;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. si giudica negativamente la nuova riduzione dei fondi, che ricade su un segmento di bilancio ritenuto fondamentale per il settore, accanto al Fondo unico per lo spettacolo (FUS);

2. si reputa indispensabile assicurare tempi certi e rapidi nel riparto di fondi nei primi mesi dell'anno di riferimento, così come prevede la normativa vigente, e tempi rapidi nell'erogazione delle risorse, per consentire agli enti culturali di poter programmare le proprie attività l'anno precedente per quello successivo così come accade abitualmente;

3. si invita il Governo a consolidare la trasmissione alle Camere di un prospetto inerente i contributi erogati a qualsiasi titolo da parte delle Amministrazioni vigilanti, come del resto richiesto dalla Commissione in occasione del parere reso sul medesimo atto nel 2012, a cui il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha corrisposto inviando nel giugno 2012 un quadro sinottico degli interventi per le istituzioni culturali finanziati nel 2011.

## **SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 724**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

tenuto conto che il disegno di legge, dopo l'approvazione del disegno di legge di ratifica della Convenzione di Istanbul sulla violenza contro le donne (A.S. n. 720), divenuto poi legge (legge 27 giugno 2013, n. 77), si pone in continuità con l'obiettivo di contrastare il femminicidio, dettando norme attuative nell'ordinamento nazionale;

giudicato favorevolmente l'articolo 2, che impatta marginalmente sulle competenze della Commissione e prevede l'adozione di un codice di deontologia per i *media*, redatto da parte del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti e degli operatori radiofonici, al fine di promuovere, nell'esercizio dell'attività giornalistica, nei messaggi pubblicitari, nei palinsesti e nelle trasmissioni radiofonici, il rispetto della dignità delle donne e della soggettività femminile, nonché per prevenire ogni forma di discriminazione di genere o di femminicidio;

considerato inoltre che, nei settori di riferimento:

– si prevede, all'articolo 3, la possibilità per le prefetture di promuovere protocolli d'intesa con alcuni soggetti istituzionali, tra i quali vi sono gli uffici scolastici provinciali, al fine di monitorare e prevenire gli atti persecutori, nonché per facilitare le denunce e sostenere le vittime. Le amministrazioni pubbliche promuovono, altresì, specifiche campagne di sensibilizzazione;

– l'articolo 4 dispone che, attraverso un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, siano previste le misure di attuazione per la promozione dell'educazione alla relazione contro la violenza e la discriminazione di genere, nell'ambito dei programmi scolastici delle scuole di ogni ordine e grado, al fine di sensibilizzare, informare e formare gli studenti, ovvero per prevenire la violenza nei confronti delle donne, la discriminazione di genere e il femminicidio e per promuovere la soggettività femminile. Si prevede, peraltro, anche un'adeguata valorizzazione della tematica nei libri di testo. Inoltre il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca favorisce l'istituzione, nei consigli d'istituto e nei collegi dei docenti delle scuole di ogni ordine e grado, del referente per l'educazione alla relazione, preposto alla sollecitazione di misure educative a favore delle pari opportunità tra generi e della promozione della soggettività femminile;

– all'articolo 5 è prevista l'istituzione presso l'ISTAT dell'Osservatorio sulla violenza nei confronti delle donne, i cui dati sono resi acces-



sibili anche alle università e agli enti pubblici e privati che perseguono finalità di ricerca;

valutato positivamente l'impatto che tale provvedimento, proprio in ragione delle misure previste, avrà sulla sensibilizzazione dell'opinione pubblica rispetto al fenomeno della violenza di genere e sulla promozione della soggettività femminile, nonché sulla predisposizione di adeguati strumenti per agire su quelle che sono le principali cause del femminicidio;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 12**

*Presidenza del Presidente*  
**MARCUCCI**

*Orario: dalle ore 16,20 alle ore 16,30*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*

## LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)

Mercoledì 17 luglio 2013

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 5**

*Presidenza del Presidente*  
MATTEOLI

*Orario: dalle ore 14,40 alle ore 15,10*

*AUDIZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI DI TNT-TRACO IN RELAZIONE AI PROBLEMI DEL SETTORE DEI SERVIZI DI SPEDIZIONE*

**Plenaria****11<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
MATTEOLI

*indi del Vice Presidente*  
Stefano ESPOSITO

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(896) Conversione in legge del decreto-legge 1<sup>o</sup> luglio 2013, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena**

(Parere alla 2<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore BORIOLI (*PD*), sulla base delle considerazioni emerse nel dibattito della precedente seduta, illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni sul disegno di legge in titolo, allegata al resoconto di seduta.

Preannuncia che, ove la Commissione approvi tale parere, si farà promotore di un emendamento al disegno di legge in Commissione giustizia che recepisce le osservazioni dello stesso parere.

Il presidente MATTEOLI condivide la proposta di parere del Relatore, che ben sintetizza le posizioni emerse nel dibattito.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone infine in votazione la proposta di parere, che risulta approvata.

*ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA*

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo per l'accesso al mercato dei servizi portuali e la trasparenza finanziaria dei porti (n. COM (2013) 296 definitivo)**

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

Il presidente MATTEOLI ricorda che la Commissione inizia oggi l'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, della proposta di rego-

lamento comunitario in titolo, che costituisce un atto preparatorio della legislazione comunitaria.

Ai sensi della legge n. 234 del 2012, che richiama espressamente il Protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona, su questa tipologia di atti ciascuna Camera del Parlamento, attraverso le Commissioni competenti per materia, può esprimere le proprie valutazioni per verificare il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, attraverso l'approvazione di un'apposita risoluzione.

Al riguardo, segnala che vi è un termine perentorio entro il quale i Parlamenti nazionali possono esprimersi sui profili di sussidiarietà e di proporzionalità dell'atto in esame, che scade il 30 luglio 2013. Dunque, qualora le Commissioni competenti di Camera e Senato intendano eccepire l'eventuale violazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, dovranno farlo entro tale termine, mediante un «parere motivato».

Anche superato il termine, tuttavia, le Commissioni competenti conserverebbero in ogni caso la facoltà di esprimersi sui profili di merito della proposta di regolamento in esame.

L'atto in esame riveste grandissima importanza per il settore della portualità italiana, tema che è da sempre oggetto di valutazioni e sensibilità diverse, come dimostrano anche alcune polemiche seguite all'avvio in Commissione, nella seduta di ieri, dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 120 e 370 sulla riforma della legislazione di settore.

Il relatore FLORIS (*PdL*) illustra il provvedimento in esame segnalando che si tratta di una proposta di regolamento comunitario che riguarda la disciplina dei servizi portuali nei porti della rete transeuropea di trasporti (TEN-T), i quali hanno però condizioni operative e strutturali molto diverse tra loro e quindi mal si prestano ad una regolamentazione rigidamente uniforme.

Nel dettaglio, fa presente che la proposta di regolamento in esame è volta ad istituire un quadro normativo definito per l'accesso al mercato dei servizi portuali, nonché norme comuni in materia di trasparenza finanziaria e diritti applicabili da parte degli enti di gestione dei porti o dai prestatori di servizi portuali.

Essa si applica alla fornitura dei seguenti servizi: rifornimento di combustibile; movimentazione merci; dragaggio; ormeggio; servizi di trasporto passeggeri; impianti portuali di raccolta; pilotaggio e servizi di rimorchio.

Il provvedimento si applica a tutti i porti marittimi della rete transeuropea di trasporto TEN-T, salva la possibilità per gli Stati membri di estenderlo ad altri porti marittimi.

Secondo la relazione illustrativa, non tutti i porti TEN-T offrono servizi di livello elevato e l'attuale quadro di *governance* dei porti non sarebbe in tutti i casi sufficientemente attraente per gli investitori. Secondo la Commissione europea, tale situazione sarebbe causata da cinque categorie di problemi specifici, che il provvedimento in esame intende affrontare: molti servizi portuali sono soggetti a una debole pressione concorren-

ziale a causa di restrizioni di accesso al mercato; monopoli o oligopoli, che, sebbene giustificati in un certo numero di casi, possono condurre ad abusi di mercato; eccessivi oneri amministrativi in capo agli utenti, dovuti a mancanza di coordinamento tra i porti; relazioni finanziarie non trasparenti tra autorità pubbliche, autorità portuali e fornitori di servizi portuali; scarsa autonomia di cui dispongono i porti per determinare i diritti d'uso dell'infrastruttura e collegamenti poco trasparenti ai costi di accesso alle infrastrutture portuali.

Il relatore, quindi, espone il contenuto specifico del provvedimento, che consta di 25 articoli, suddivisi in 4 Capi. Il Capo I circoscrive l'oggetto e l'ambito di applicazione del provvedimento (articolo 1) e reca le definizioni (articolo 2). Il Capo II regola l'accesso al mercato. Esso, ai sensi dell'articolo 11, non si applica ai servizi di movimentazione merci e ai servizi passeggeri, che sono spesso organizzati mediante l'aggiudicazione di contratti che rientrano nel campo di applicazione della futura direttiva sull'aggiudicazione di contratti di concessione. Ai prestatori di servizi portuali stabiliti nell'Unione si applica, in via generale, la libera prestazione dei servizi (articolo 3). Gli enti di gestione dei porti possono imporre ai prestatori di servizi portuali requisiti minimi per la fornitura dei servizi stessi esclusivamente con riferimento ai seguenti aspetti: qualifiche professionali; attrezzature; sicurezza marittima o sicurezza generale all'interno del porto; conformità ai requisiti ambientali. Tali requisiti dovranno comunque essere non discriminatori, obiettivi e pertinenti ai fini della fornitura di servizi portuali. Nel caso vengano richieste conoscenze specifiche a livello locale, l'ente di gestione del porto dovrà garantire un accesso adeguato alla formazione necessaria (articolo 4).

In deroga al principio generale di cui all'articolo 3, l'articolo 6 prevede la possibilità per l'ente di gestione del porto di limitare il numero di prestatori di servizi portuali, nel caso in cui sussista una delle seguenti condizioni: carenza o destinazione ad altro scopo degli spazi, a condizione che l'ente di gestione possa dimostrare che lo spazio costituisce un impianto portuale essenziale e che tale limitazione è conforme al piano ufficiale di sviluppo del porto; obblighi di servizio pubblico imposti a un operatore, nella misura in cui l'assenza di limiti al numero di operatori ostacoli l'adempimento del servizio pubblico. Eventuali limitazioni al numero dei prestatori di un servizio portuale si devono comunque basare su una procedura di selezione aperta a tutte le parti interessate, non discriminatoria e trasparente (articolo 7).

Ai sensi dell'articolo 8, gli Stati membri potranno imporre obblighi di servizio pubblico, al fine di garantire: la disponibilità del servizio senza interruzioni; la disponibilità del servizio per tutti gli utenti, l'accessibilità economica del servizio per determinate categorie di utenti. Tali obblighi dovranno essere chiaramente definiti, trasparenti, non discriminatori, verificabili e garantire parità di accesso a tutti i prestatori di servizi portuali stabiliti nell'Unione.

Solo nel caso di onere di servizio pubblico, l'autorità competente potrà evitare la procedura selettiva e gestire in economia il servizio o affi-

darlo ad una società *in house* (articolo 9). In questo caso il prestatore di servizi portuali è definito operatore interno.

Il Capo III reca disposizioni in materia di trasparenza finanziaria e autonomia.

In particolare, l'articolo 12 prevede che, nel caso in cui l'ente di gestione del porto benefici di fondi pubblici, dovrà stabilirsi un trasparente sistema contabile che dimostri l'utilizzo dei fondi, con indicazione separata delle eventuali entrate derivanti da gestione di servizi portuali e delle entrate che rappresentano compensazioni per obblighi di servizio pubblico, se esistenti.

Nei casi in cui i prestatori designati di servizi portuali non siano stati oggetto di una procedura pubblica di gara e nel caso di operatori interni, i diritti per i servizi da loro forniti dovranno essere fissati in modo trasparente e non discriminatorio. Essi dovranno riflettere le condizioni vigenti in un mercato aperto alla concorrenza e non dovranno essere sproporzionati rispetto al valore economico del servizio erogato (articolo 13).

Gli enti di gestione dei porti dovranno fissare gli oneri di utilizzo dell'infrastruttura portuale in modo autonomo e sulla base della propria strategia commerciale e di investimento. I diritti di utilizzo dell'infrastruttura portuale potranno essere modificati sulla base delle pratiche commerciali riservate agli utilizzatori frequenti o al fine di promuovere un uso più efficiente dell'infrastruttura portuale, il trasporto marittimo di corto raggio o una maggiore efficienza ambientale, energetica e delle emissioni di carbonio nelle operazioni di trasporto (articolo 14).

Nell'ambito del Capo IV, contenente le disposizioni generali e finali, l'articolo 15 prevede che in ogni porto venga istituito un «Comitato consultivo degli utenti del porto», comprendente i rappresentanti degli operatori di navi, dei proprietari dei carichi o di altri utenti del porto che sono tenuti a pagare i diritti d'uso dell'infrastruttura o dei servizi portuali. Tale comitato verrà consultato in merito alla struttura e al livello dei diritti d'uso dell'infrastruttura portuale e, nei casi previsti dagli articoli 6 e 9, alla struttura e al livello dei diritti per i servizi portuali.

Ai sensi dell'articolo 16, l'ente di gestione del porto dovrà inoltre consultare le parti interessate, quali imprese stabilite nel porto, prestatori di servizi portuali, operatori di navi, proprietari di carichi, operatori dei trasporti terrestri e pubbliche amministrazioni, in merito ad aspetti riguardanti il coordinamento dei servizi portuali; i collegamenti con l'entroterra e, se del caso, le misure per sviluppare e migliorare l'efficienza dei collegamenti per ferrovia e vie navigabili interne; l'efficienza delle procedure amministrative.

Gli Stati membri dovranno infine provvedere affinché organismi indipendenti di vigilanza controllino e supervisionino l'applicazione del regolamento in esame (articolo 17). Tali organismi si scambieranno informazioni in merito al loro lavoro e ai loro principi e prassi decisionali al fine di facilitare un'applicazione uniforme della proposta in oggetto. Dovranno, inoltre, fornire alla Commissione, su richiesta motivata di questa, le informazioni necessarie all'esecuzione dei suoi compiti (articolo 18).

Il relatore fa quindi presente che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per i Porti ha inviato sulla proposta in esame una articolata relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge n. 234 del 2012, il quale prevede che, entro venti giorni dalla trasmissione di un progetto di atto legislativo europeo, l'amministrazione con competenza prevalente nella materia elabori una relazione che dà conto dei seguenti elementi: il rispetto da parte del progetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica, e la conformità dello stesso ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità; una valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali, con l'evidenziazione dei punti ritenuti conformi all'interesse nazionale e dei punti per i quali si ritengono necessarie od opportune modifiche; l'impatto del progetto, dal punto di vista sia finanziario, sia degli effetti sull'ordinamento nazionale, sulle competenze regionali e delle autonomie locali, sull'organizzazione delle pubbliche amministrazioni e sulle attività dei cittadini e delle imprese.

Il Ministero ha segnalato numerose criticità in merito alla proposta in oggetto, alcune di carattere generale, altre, più puntuali, relative alla formulazione degli articoli.

Tra le osservazioni di carattere generale, sono da segnalare le seguenti: la scelta del regolamento quale strumento giuridico appare non adeguata alla luce della grande diversità degli ordinamenti portuali dei vari Paesi. La Commissione europea avrebbe dovuto elaborare linee-guida o, al massimo, proporre una direttiva, in quanto per conseguire gli obiettivi da essa auspicati sarebbe stato sufficiente adottare un numero limitato di principi generali applicabili alle differenti legislazioni degli Stati membri; non appare del tutto convincente l'assunto della Commissione europea secondo cui gli articoli 58, 90 e 100 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea – che costituiscono la base giuridica su cui è stato adottato il provvedimento in esame – si estendano effettivamente anche ai porti, atteso che la lettura di detti articoli suggerisce chiaramente un riferimento alla liberalizzazione dei servizi di trasporto marittimo, che invece non sono oggetto della proposta di regolamento, e lascia chiaramente emergere principi attinenti ai comportamenti dei vettori marittimi piuttosto che degli operatori portuali; si riscontrano problemi interpretativi e di certezza del diritto per quanto riguarda i cosiddetti «servizi di movimentazione della merce» – ai quali non si applica il Capo II dello schema di regolamento in materia di accesso al mercato – che andrebbero più correttamente precisati, in quanto la definizione fornita dall'articolo 2 della proposta di regolamento differisce da quella in uso nell'ordinamento italiano. Tale circostanza, unitamente al rinvio alle disposizioni della futura direttiva sulle concessioni di lavori e di servizi ed al riferimento della proposta ai soli porti della rete TEN-T (pur estensibile agli altri porti da ciascuno Stato membro), determina una disciplina frammentata e diversificata per i diversi segmenti del ciclo portuale ed una limitata omogeneità, chiarezza e certezza della regolamentazione applicabile, nonché, forse, qualche possibile alterazione competitiva tra porti appartenenti o meno alla predetta



rete. D'altro canto, il Ministero afferma che si potrebbe anche esprimere qualche perplessità in ordine alla assoluta coerenza ed alla particolare efficacia dal punto di vista funzionale dell'estensione della proposta normativa in esame a tutti i porti della rete TEN-T, tra i quali rientrano porti di notevole rilievo, ma anche realtà portuali sicuramente molto meno significative dal punto di vista della concorrenza a livello nazionale e comunitario; la proposta consente di limitare il numero di prestatori di servizi solo in caso di scarsità di aree operative nel porto o a seguito dell'imposizione di obblighi di servizio pubblico, tralasciando di citare l'interesse pubblico della sicurezza della navigazione in ambito portuale e senza alcun riferimento alla possibilità di conferire diritti esclusivi per la tutela di tale interesse pubblico. Più in generale, viene sottolineato che l'elemento della sicurezza e le relative funzioni svolte dalle pubbliche autorità sono quasi del tutto assenti nel testo; gli articoli in materia di trasparenza finanziaria appaiono i più delicati e meritevoli di attenzione, in quanto la Commissione europea ha più volte assunto l'orientamento di considerare aiuti di Stato i trasferimenti di risorse pubbliche alle Autorità portuali italiane per la realizzazione di infrastrutture portuali (che il Ministero sottolinea essere «trasferimenti tra Amministrazioni pubbliche per realizzare opere sul demanio dello Stato, che ad esso restano nella sua veste di 'proprietario' dei beni pubblici»). Sarà, pertanto, necessario chiarire che tali trasferimenti non sono di per sé aiuti e non comportano vantaggi competitivi per l'Autorità portuale, la quale non opera in Italia come impresa; si dovrà approfondire la questione dell'impatto sul nostro ordinamento del regolamento in esame nel punto in cui definisce come «corrispettivi» sia le tariffe pagate dall'utenza per i servizi resi da specifici prestatori all'interno del porto sia il «corrispettivo» per la fruizione delle infrastrutture portuali, che, nel nostro ordinamento nazionale, è invece configurato come una forma di tassazione vera e propria, facente capo, quindi, ad un potere impositivo di carattere statale. Il Ministero segnala che novità in materia di tassa d'ancoraggio e tassa portuale sono contenute altresì nel decreto «del fare», in corso di esame alla Camera dei deputati; per quanto concerne la previsione di un Comitato degli utenti portuali, si sottolinea che questo è concepito in maniera molto ampia, andando oltre la composizione dei Comitati portuali previsti nella legislazione nazionale e, in tal senso, andando in controtendenza rispetto all'orientamento emerso in sede di riforma della legge n. 84 del 1994, volto ad un ridimensionamento del Comitato portuale, al fine di rendere più manageriale l'azione del Presidente dell'Autorità portuale e snellire i relativi percorsi burocratici e procedurali. Analoghe perplessità suscita la previsione degli organismi indipendenti di vigilanza, che rischia di appesantire i processi di verifica e controllo già presenti nel nostro ordinamento (vigilanza del MIT e del MEF, controlli dei revisori dei conti e della Corte dei Conti, eventuali interventi di Organismi indipendenti); non si ritiene rispettoso delle «prerogative dei vari attori del processo decisionale normativo come configurato nei Trattati» il conferimento alla Commissione europea del potere di adottare atti delegati in base all'articolo 21 della proposta di regolamento, che andrebbe quindi

soppresso, anche in relazione all'articolo 14, comma 5. Tale potere rischierebbe di accentrare presso la Commissione compiti appartenenti alla sovranità degli Stati membri.

La relazione del Governo – come previsto dall'articolo 6, comma 5, della legge n. 234 del 2012 – è accompagnata da una tabella di corrispondenza tra le disposizioni del progetto e le norme nazionali vigenti.

Il relatore ricorda poi che alcuni Parlamenti nazionali (segnatamente quelli di Svezia, Francia e Polonia) hanno emesso un parere motivato negativo sulla sussistenza dei requisiti di sussidiarietà e proporzionalità del provvedimento. Anche il Parlamento del Regno Unito, pur avendo reso un parere non ostativo, ha però assunto una posizione interlocutoria, chiedendo al Governo di fornire maggiori elementi informativi sulla questione.

La Commissione deve quindi valutare come esprimersi riguardo ai problemi segnalati, con particolare riferimento al rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità della proposta di regolamento. La Commissione Politiche dell'Unione europea del Senato, in sede consultiva, ha formulato osservazioni favorevoli, sia pure con una serie di rilievi su vari aspetti del provvedimento. Egli esprime tuttavia perplessità su una valutazione di tipo favorevole, perché le condizioni dei porti degli Stati membri dell'Unione europea sono assai diverse tra loro e lo strumento del regolamento, essendo immediatamente esecutivo e quindi rigido, potrebbe avvantaggiarne solo alcuni a danno di altri.

Condivide pertanto i rilievi critici formulati nella relazione del Governo, in particolare per quanto concerne i profili di sussidiarietà e di proporzionalità, nonché per il ricorso al regolamento che è, per i motivi già richiamati, uno strumento troppo rigido.

Il presidente MATTEOLI (*PdL*) concorda con le valutazioni del Relatore, nutrendo anch'egli perplessità sull'espressione di un eventuale parere favorevole rispetto ai profili di sussidiarietà e proporzionalità della proposta di regolamento. Ricorda la peculiare situazione dei porti italiani, assai diversa rispetto a quella di altre realtà dell'Unione europea, che sarebbe seriamente danneggiata ove si dovesse applicare la disciplina prevista dal regolamento in esame. Auspica quindi che la Commissione assuma al riguardo una posizione netta, rendendo un parere di segno contrario, adeguatamente motivato.

Il senatore FILIPPI (*PD*), intervenendo sull'ordine dei lavori, ringrazia il Relatore per la illustrazione e gli Uffici per la preziosa documentazione fornita. Riservandosi di articolare meglio la sua opinione nel prosieguo dell'esame, osserva che il Governo ha, nella sua relazione, esposto i rilievi critici sul provvedimento in forma «diplomatica», ma il Parlamento ha il dovere di pronunciarsi in maniera più netta, per rafforzare la posizione negoziale dell'Italia in Europa, attraverso un parere motivato sulla violazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità.

Il senatore SONEGO (*PD*), richiamando i disegni di legge di riforma della legislazione portuale di cui la Commissione ha iniziato da poco l'esame, ritiene opportuno proseguirne l'*iter*. Tale questione si lega naturalmente al contenuto della proposta di regolamento in esame, per la quale occorre senz'altro rendere il parere motivato entro il 30 luglio. Sottolinea che si dovrà trattare di un parere ben argomentato e circostanziato, al fine di rappresentare correttamente la posizione del Parlamento italiano presso l'Unione europea.

In linea di principio si dice non contrario all'utilizzo del regolamento o della direttiva per disciplinare la materia portuale: se si ritiene che le autorità comunitarie debbano intervenire, infatti, delle semplici linee guida sarebbero chiaramente insufficienti. Tuttavia, le condizioni delle varie realtà portuali nazionali sono troppo diverse all'interno dell'Unione europea: l'Unione ha spesso criticato alcuni aspetti della situazione italiana come i trasferimenti di risorse dallo Stato alle autorità portuali per l'esecuzione dei lavori ritenendole, a suo avviso erroneamente, aiuti di Stato dissimulati, ma in realtà negli altri Paesi membri esistono altre situazioni di privilegio a favore dei porti (ad esempio nelle tariffe agevolate dei trasporti ferroviari), che dovrebbero essere censurate.

Se le autorità comunitarie intendono intervenire in questa materia, debbono quindi farlo in modo organico ed equilibrato. Inoltre questo regolamento, ove venisse approvato, essendo direttamente applicabile, rischierebbe di vanificare non solo il progetto di riforma della legge n. 84 del 1994 che la Commissione ha ripreso nella seduta di ieri, ma addirittura molti aspetti innovativi della stessa legge n. 84 attualmente vigente.

Conclusivamente, auspica anch'egli che la Commissione renda un parere negativo sugli aspetti di sussidiarietà e di proporzionalità del provvedimento in maniera motivata e argomentata, coinvolgendo in tale processo anche il Governo, posto che, se si intende bloccare questa iniziativa legislativa della Commissione europea, occorre farlo adesso, nella fase ascendente, che è quella più importante.

Il senatore Maurizio ROSSI (*SCpI*) ritiene che debbano essere verificati con attenzione tutti gli aspetti di una questione certamente complessa. In generale, sul tema della portualità, in Italia ci sono posizioni molto diverse, come dimostrano le recenti polemiche richiamate anche dal presidente Matteoli.

Il senatore FILIPPI (*PD*) concorda sul fatto che sulla riforma del settore portuale esistano sensibilità molto diverse, spesso all'interno delle stesse associazioni di settore. Anche per queste ragioni, le questioni affrontate dalla proposta di regolamento comunitario in esame sono estremamente delicate. Il provvedimento andrebbe a disciplinare in modo rigido solo alcuni porti – quelli della rete TEN-T – lasciandone fuori altri, creando quindi una chiara sperequazione. Inoltre, propone una organizzazione del lavoro portuale che non tiene conto dell'articolazione molto più ampia esistente in alcune realtà come quella italiana.

Rileva poi una contraddizione nell'impostazione della Commissione europea che, da una parte, intende legiferare in maniera rigida e immediatamente applicabile, attraverso la scelta del regolamento e, dall'altra, si riserva però il diritto, come previsto dall'articolo 21 del testo, di intervenire anche successivamente per ulteriori modifiche con atti delegati che sarebbero quindi sottratti al controllo del Parlamento europeo e dei Parlamenti nazionali.

Sulla questione della riforma della legislazione portuale, alcuni sostengono che il contenuto dei disegni di legge il cui esame è stato ripreso ieri dalla Commissione sia eccessivo, mentre altri lo considerano addirittura insufficiente. Si tratta in realtà di proposte che offrono un punto di equilibrio minimo rispetto alle condizioni complessive: sarebbe pertanto opportuno portarne avanti l'*iter* per non vanificare il lavoro già fatto ed evitare che, in caso di inerzia, l'Italia debba subire imposizioni legislative come quella del regolamento in discussione. Occorre anche dare una risposta ai molti operatori del settore che attendono da tempo la riforma.

Il relatore FLORIS (*PdL*), in merito ai disegni di legge di riforma della legislazione portuale, osserva che, anche ricorrendo alla procedura di urgenza *ex* articolo 81 del Regolamento, come preannunciato dai proponenti nella seduta di ieri, il Senato avrebbe comunque tutto il tempo di modificare il testo in Assemblea qualora lo si ritenga necessario. È invece essenziale e urgente dare il parere motivato sull'atto comunitario in esame entro la scadenza del 30 luglio. In questo senso ritiene utile poter acquisire anche i pareri che saranno eventualmente emessi dagli altri Parlamenti nazionali.

In caso di inerzia, l'Italia rischierebbe di vedersi imporre una normativa certamente penalizzante, per la quale molti porti italiani potrebbero essere esclusi dall'accesso del sistema TEN-T. Un altro aspetto negativo del regolamento, censurato anche dalla relazione del Governo, è poi quello della sicurezza, che non viene minimamente preso in considerazione dalla disciplina comunitaria, pur essendo invece un elemento essenziale nella complessiva gestione delle realtà portuali.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,20.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 896**

L'8<sup>a</sup> Commissione, esaminato per quanto di propria competenza il disegno di legge in titolo, esprime parere favorevole osservando quanto segue:

– considerando la notevole rilevanza dell'attività del Commissario straordinario del Governo per quanto concerne la realizzazione delle infrastrutture del «Piano carceri», sarebbe opportuno prevedere all'articolo 4, comma 3, che il Commissario straordinario, oltre a riferire trimestralmente al Ministro della giustizia e al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, riferisca semestralmente sull'attività svolta anche alle competenti Commissioni parlamentari del Senato e della Camera dei deputati;

– in proposito, al fine di consentire alle Camere un'adeguata e tempestiva valutazione della programmazione delle attività relative all'attuazione del «Piano carceri» per il 2014, appare opportuno che il Commissario straordinario riferisca alle competenti Commissioni già entro il 31 dicembre 2013;

– nell'ambito della programmazione della futura attività del Commissario straordinario, anche alla luce degli ulteriori compiti ad esso affidati dall'articolo 4, comma 1, particolare attenzione dovrebbe essere riservata alle formule innovative di reperimento di nuovi immobili penitenziari, con particolare riguardo agli strumenti indicati alle lettere *d*) ed *e*) del suddetto comma 1, anche al fine di favorire nel contempo la riqualificazione delle aree urbane in cui siano collocate strutture penitenziarie ormai obsolete e la realizzazione di strutture moderne in aree più adeguate alle esigenze del servizio.

## AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)

Mercoledì 17 luglio 2013

### Plenaria

#### 10<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)

*Presidenza della Vice Presidente*  
PIGNEDOLI

*La seduta inizia alle ore 8,30.*

#### IN SEDE CONSULTIVA

**Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio relativo alle cautele da adottare durante la macellazione o l'abbattimento degli animali (n. 15)**

(Osservazioni alla 12<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore DALLA TOR (*PdL*) riferisce sullo schema di decreto legislativo in esame, rilevando che è stato predisposto dal Governo in relazione alla delega conferita dall'articolo 1 della legge comunitaria 2010, al fine di attuare i profili sanzionatori previsti dall'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1999/2009.

Il regolamento comunitario in questione ha stabilito norme minime sul territorio comunitario per la protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento.

Il citato regolamento (CE) – prosegue il relatore – è stato adottato al fine di adeguare la normativa di settore a quanto indicato nei pareri scientifici resi dalle competenti Autorità internazionali, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e l'Ufficio internazionale per le epizootie (UIE) e a quanto contenuto nei regolamenti (CE) n. 852/2004 e n. 853/2004 in materia di sicurezza degli alimenti.

Secondo quanto accennato, il provvedimento in esame ha ad oggetto un determinato profilo concernente la normativa comunitaria richiamata, consistente nella predisposizione della disciplina sanzionatoria relativa alle violazioni delle disposizioni della normativa stessa.

Nel prevedere il sistema sanzionatorio in relazione alle diverse ipotesi di violazione, i principi di riferimento sono da individuarsi nella effettività, proporzionalità, dissuasività ed equità delle sanzioni.

Il provvedimento – prosegue il relatore – ha un interesse rilevante per il settore primario, pur dovendosi ricordare come l'aspetto fondamentale consista, secondo quanto premesso, nella previsione di sanzioni.

Dall'esame dell'articolato risulta che, all'articolo 2, l'autorità incaricata di garantire il rispetto del regolamento sia individuata nel Ministero della salute e nell'azienda sanitaria locale competente per territorio, mentre le successive disposizioni articolano le diverse ipotesi di violazione e le relative sanzioni.

Sono pertanto considerate le violazioni relative alle prescrizioni generali per l'abbattimento e la macellazione, alle procedure di stordimento e alla commercializzazione dei relativi dispositivi, mentre l'articolo 6 richiama in modo più diretto il comparto agricolo, avendo ad oggetto l'abbattimento degli animali destinati al consumo domestico privato e la fornitura di piccoli quantitativi di carne.

La norma in questione – prosegue il relatore – diversifica le ipotesi di abbattimento di animali per il consumo privato diversi dai volatili da cortile, conigli, lepri, suini, ovini e caprini, e di abbattimento per fornitura diretta di piccoli quantitativi di carne al consumatore finale o alle strutture locali di vendita al dettaglio, peraltro prevedendo per le diverse ipotesi la stessa sanzione amministrativa da euro 1000 a 3000.

Le restanti disposizioni riguardano le violazioni delle prescrizioni sulle importazioni da paesi terzi, le strutture e attrezzature dei macelli, le procedure di controllo degli stessi, la figura del responsabile del benessere animale prevista per ogni macello.

Fa presente che l'ampia casistica di comportamenti da osservare e delle correlative sanzioni evidenzia, a suo avviso, una sproporzione tra gravità delle condotte e conseguenze sanzionatorie. Le sanzioni subiscono inoltre un aggravio consistente in caso di recidiva. Suggestisce pertanto l'espressione, per la Commissione di merito, di osservazioni favorevoli con il rilievo dell'opportunità di procedere ad un dimezzamento delle sanzioni pecuniarie previste nel testo dell'articolato.

Il senatore GAETTI (*M5S*) condivide l'opportunità di invitare a una maggiore gradualità nell'irrogazione di sanzioni e suggerisce di formulare un ulteriore rilievo per introdurre meccanismi di richiamo prima dell'applicazione vera e propria di sanzioni.

Rileva altresì incidentalmente come sarebbe opportuno inserire nelle premesse delle osservazioni anche l'auspicio di un sostegno ad un consumo alimentare di carne che tenga conto dei profili etici di tale scelta.

La senatrice DE PIN (*Misto*) chiede chiarimenti sull'ambito di applicazione dello schema di decreto legislativo in esame.

Il relatore DALLA TOR (*PdL*) fa presente che la disciplina sanzionatoria è prevista sia per il consumo domestico privato e la fornitura di piccoli quantitativi di carne, sia per i macelli di più grandi dimensioni. Prende atto positivamente dell'osservazione del senatore Gaetti per un'applicazione graduale delle sanzioni.

La senatrice VALENTINI (*PD*) esprime perplessità sulla riduzione delle sanzioni, in particolare per quanto riguarda le grandi imprese che dovessero violare le prescrizioni sull'abbattimento degli animali.

Il relatore DALLA TOR (*PdL*) fa presente che il testo non distingue le sanzioni da irrogare a seconda della dimensione del soggetto che procede alla macellazione. Si riserva quindi di predisporre per la prossima seduta uno schema di osservazioni favorevoli con i rilievi emersi nel corso del dibattito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

**(135) PIGNEDOLI ed altri. – Modifiche all'articolo 14 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, in materia di semplificazione di controlli sulle imprese agricole ed agroalimentari a sostegno della competitività**

**(136) PIGNEDOLI ed altri. – Misure di semplificazione a sostegno della competitività e della responsabilizzazione delle imprese agricole e delega Governo per il riordino della normativa agricola**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 3 luglio scorso.

Il senatore GAETTI (*M5S*) prende la parola per svolgere specifiche osservazioni riferite al disegno di legge n. 136.

Al di là dell'evidente necessità di stralcio di disposizioni che sono state già inserite in decreti-legge (segnatamente l'articolo 2, ripreso dal decreto-legge n. 76 del 2013), si sofferma anzitutto sull'articolo 3, in materia di comunicazione di assunzione plurima. Ritiene che le previste eccezioni alla documentazione da trasmettere relativamente ai lavoratori extracomunitari siano troppo ampie e che le sanzioni correlate alla violazione di tali obblighi debbano prevedere una gradualità di applicazione anche mediante richiami preliminari.

Fa presente altresì come la disposizione di cui all'articolo 6, in tema di prevenzione degli incendi nelle aziende agricole, sia ridondante. L'articolo 8 risulta poi di difficile comprensione, mentre l'articolo 9 sulle emissioni in atmosfera da essiccatoi non distingue tra apparati fissi e mobili, che producono diversi livelli di inquinamento.



Fa notare poi che l'articolo 11 sul «digestato» non proveniente da rifiuti andrebbe riconsiderato alla luce del fatto che il digestato medesimo non produce solamente biogas, ma anche batteri potenzialmente pericolosi per la salute degli animali e dell'uomo. Cita a titolo di esempio il disciplinare del Consorzio per la produzione di parmigiano reggiano, che tutela le fasi e le zone di produzione dalla presenza di contaminazioni derivanti da sostanze tossiche o comunque nocive.

Ritiene poi indispensabile un chiarimento sulla possibilità riconosciuta dall'articolo 17 alle Agenzie per le imprese di indire la Conferenza di servizi. Quanto all'articolo 22, sulla semplificazione del sistema dei controlli, non condivide l'abrogazione della normativa transitoria. Rispetto alla banca dati unica sui controlli, prevista dall'articolo 23, auspica chiarimenti sul Comitato tecnico incaricato di monitorare e riferire sull'attività antifrode agroalimentare.

Infine, fa presente che l'articolo 25, sugli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole, dovrebbe essere superato dal contestuale esame dei disegni di legge proprio in materia di riordino di tali enti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

**(137) PIGNEDOLI ed altri. – Disposizioni per il riordino del sistema degli enti e degli organismi pubblici vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e delle società strumentali**

**(139) PIGNEDOLI ed altri. – Delega al Governo per il riordino, la soppressione e la riduzione degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e per la modernizzazione dei servizi all'agricoltura**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 19 giugno scorso.

Interviene la senatrice DE PIN (*Misto*) per sottolineare come alla luce delle audizioni informali di ISMEA e di INEA, sinora svolte, sia emersa con chiarezza la difficoltà di procedere a modifiche dell'assetto attuale degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole. Reputa peraltro prioritario un intervento a livello di coordinamento delle strutture dirigenziali, per rendere i vertici amministrativi più snelli.

A livello operativo, sottolinea la necessità di sostenere l'attività di promozione della presenza italiana all'estero nel settore agroalimentare. Ciò potrà essere svolto più efficacemente individuando con precisione referenti e compiti.

Il senatore GAETTI (*M5S*) fa presente che risulta prioritario, nell'ambito del riordino degli enti, individuare il soggetto responsabile per la gestione di un'unica banca dati in materia di agricoltura. Ricorda altresì che INEA e ISMEA svolgono entrambi attività di valutazione di merito del credito per le imprese agricole, valutazioni che tuttavia risultano utilizzate

in concreto solo in minima misura dagli istituti bancari, che procedono ad autonome verifiche per la concessione di prestiti.

Evidenzia come l'ampio strumento della delega al Governo utilizzato nel disegno di legge n. 139 rischi di attribuire una eccessiva discrezionalità all'Esecutivo. Condivide la sollecitazione della senatrice De Pin per la definizione di strutture dirigenziali più agili e fa presente come i costi di gestione delle strutture stesse risultino percentualmente eccessivi rispetto al fatturato del comparto e in particolare anche alle sovvenzioni europee legate alla politica agricola comune.

Ritiene, conclusivamente, che i tempi siano maturi per un radicale superamento della gestione passata individuando nuove strutture e nuovi referenti.

La senatrice Elena FERRARA (PD) sofferma la sua attenzione sugli enti deputati alla repressione delle frodi agroalimentari. La presenza di più soggetti settorialmente incaricati può determinare criticità nelle relazioni con i produttori. Ribadisce quindi l'esigenza di un migliore e razionale utilizzo delle professionalità del Ministero delle politiche agricole, del Corpo forestale, dei Nuclei anti-soffisticazione (NAS) e degli altri soggetti coinvolti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

#### *SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI*

La presidente PIGNEDOLI comunica che in occasione dell'audizione informale di rappresentanti dell'ISMEA, svoltasi lo scorso giovedì 11 luglio, e di rappresentanti dell'INEA, svoltasi ieri, è stata consegnata una documentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

#### *POSTICIPAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PER LA PROGRAMMAZIONE LAVORI*

La presidente PIGNEDOLI informa che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, per la programmazione lavori, già convocato al termine della seduta antimeridiana della Commissione, è posticipato al termine della seduta pomeridiana.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 9,15.*

**Plenaria****11<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
FORMIGONI

*Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole, alimentari e forestali Castiglione.*

*La seduta inizia alle ore 14.*

*IN SEDE CONSULTIVA***Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio relativo alle cautele da adottare durante la macellazione o l'abbattimento degli animali (n. 15)**

(Osservazioni alla 12<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievo)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il relatore DALLA TOR (*PdL*) illustra una proposta di osservazioni favorevoli con un rilievo che tiene conto delle considerazioni svolte nel corso del dibattito svoltosi nella seduta antimeridiana di oggi.

Il senatore RUTA (*PD*) preannuncia il voto favorevole su tale proposta, in virtù della tutela apprestata dallo schema in esame agli animali ma anche ai consumatori. Tale nuova disciplina sanzionatoria presuppone un'applicazione uniforme alle grandi e alle piccole aziende.

Il senatore RUVOLO (*PdL*) preannuncia a sua volta il voto favorevole, sottolineando la complessità della materia e nell'auspicio che la Commissione di merito accolga il rilievo contenuto nella proposta.

Il sottosegretario CASTIGLIONE esprime parere favorevole sulla proposta del relatore.

Presente il numero legale per deliberare, la Commissione approva le osservazioni favorevoli con rilievo proposte dal relatore (pubblicate in allegato).

**(890) Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti**

(Parere alle Commissioni 6<sup>a</sup> e 11<sup>a</sup> riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 9 luglio scorso.

La relatrice BERTUZZI (PD) illustra una proposta di parere favorevole.

Il senatore STEFANO (Misto-SEL) preannuncia la propria astensione nella votazione in virtù di una valutazione politica complessiva, negativa, sul provvedimento, che appresta misure parziali quanto agli incentivi al lavoro, in assenza di effettive azioni di riequilibrio sociale.

Il sottosegretario CASTIGLIONE si esprime in senso favorevole sulla proposta di parere della relatrice.

Presente il numero legale per deliberare, la Commissione approva il parere favorevole proposto dalla relatrice (pubblicato in allegato).

*La seduta termina alle ore 14,20.*

## OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 15

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, per quanto di competenza,

premesso che:

lo schema di decreto legislativo è stato predisposto dal Governo in relazione alla delega conferita dall'articolo 1 della legge comunitaria 2010, al fine di attuare i profili sanzionatori previsti dall'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1999/2009;

il regolamento comunitario in questione ha stabilito norme minime sul territorio comunitario per la protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento;

nel prevedere il sistema sanzionatorio in relazione alle diverse ipotesi di violazione, i principi di riferimento sono da individuarsi nella effettività, proporzionalità, dissuasività ed equità delle sanzioni;

rilevato che:

il provvedimento ha un interesse rilevante per il settore primario, pur dovendosi ricordare come l'aspetto fondamentale consista, secondo quanto premesso, nella previsione di sanzioni;

sono pertanto considerate le violazioni relative alle prescrizioni generali per l'abbattimento e la macellazione, alle procedure di stordimento e alla commercializzazione dei relativi dispositivi, mentre l'articolo 6 richiama in modo più diretto il comparto agricolo, avendo ad oggetto l'abbattimento degli animali destinati al consumo domestico privato e la fornitura di piccoli quantitativi di carne;

la norma in questione diversifica le ipotesi di abbattimento di animali per il consumo privato diversi dai volatili da cortile, conigli, lepri, suini, ovini e caprini, e di abbattimento per fornitura diretta di piccoli quantitativi di carne al consumatore finale o alle strutture locali di vendita al dettaglio, peraltro prevedendo per le diverse ipotesi la stessa sanzione amministrativa da euro 1000 a 3000;

considerato che:

appare auspicabile e in via di diffusione un consumo della carne ispirato a valori di eticità e responsabilità;

esprime osservazioni favorevoli con il seguente rilievo:

si rileva l'opportunità che le sanzioni previste dal provvedimento, in relazione alle diverse fattispecie di violazione connesse all'abbattimento e alla macellazione di animali evidentemente collegati alle attività del settore primario, siano dimezzate nella loro entità, prevedendo inoltre la possibilità di un richiamo in sede di prima constatazione della violazione, preliminare alla successiva applicazione di sanzioni.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 890**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di competenza,

premessi che:

il decreto-legge prevede misure che mirano ad aumentare il contenuto occupazionale della ripresa accelerando la creazione di posti di lavoro, soprattutto a tempo indeterminato; creando nuove opportunità di lavoro e di formazione per i giovani, per ridurre la disoccupazione e l'inattività, favorendo l'alternanza scuola-lavoro; sostenendo il reinserimento lavorativo di chi fruisce di ammortizzatori sociali; incentivando le assunzioni di categorie deboli della società, come le persone con disabilità;

si interviene inoltre per potenziare il sistema delle politiche attive del lavoro, per aumentare le tutele dei lavoratori, migliorare la trasparenza e l'efficienza dei meccanismi di conciliazione in caso di licenziamento;

un'analisi più particolare delle diverse misure intraprese consente di individuare le linee strutturali del provvedimento, ravvisabili nello stanziamento di incentivi per nuove assunzioni a tempo indeterminato di giovani lavoratori, nella valorizzazione dell'apprendistato con il ruolo decisivo della conferenza Stato-Regioni, nell'istituzione di un fondo volto a favorire i tirocini formativi, nella previsione di finanziamenti finalizzati ai giovani delle aree del Mezzogiorno, in alcuni interventi, anche di semplificazione, su determinate figure contrattuali per un miglioramento del funzionamento del mercato del lavoro, e infine in un rafforzamento delle tutele per i lavoratori e un miglioramento della trasparenza;

rilevato che:

le disposizioni che investono direttamente le competenze della Commissione, sono contenute negli articoli 1, 9 e 11;

l'articolo 1 introduce una misura di incentivo temporaneo, in favore dei datori di lavoro, per la stipulazione di contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato che diano luogo ad un incremento occupazionale netto, nonché per le trasformazioni di contratti di lavoro dipendente da tempo determinato a tempo indeterminato;

il comma 4 nel determinare la misura dell'incentivo, stabilisce che esso sia corrisposto al datore di lavoro mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili del periodo di riferimento, facendo salve le vigenti regole per il versamento dei contributi agricoli;

l'articolo 9 detta una serie di disposizioni in materia di lavoro, anche relative a soggetti extracomunitari. In particolare, il comma 11 introduce alcune fattispecie in cui le imprese agricole possono procedere ad assunzioni congiunte di lavoratori dipendenti, con la responsabilità solidale per le obbligazioni contrattuali, previdenziali e di legge conseguenti ai diversi rapporti di lavoro così costituiti;

le imprese oggetto della previsione sono quelle, anche costituite in forma cooperativa, appartenenti allo stesso gruppo, ovvero riconducibili allo stesso proprietario o a soggetti legati tra loro da un vincolo di parentela o di affinità entro il terzo grado. Tale assunzione congiunta può essere effettuata anche da imprese legate da un contratto di rete, quando almeno il 50 per cento di esse sono imprese agricole;

l'articolo 11 al comma 6 novella l'articolo 1, comma 171, lettera e), della legge di stabilità 2013, al fine di indicare in 58.017.000 euro l'effettivo importo dovuto come contributo italiano per la IX ricostituzione delle risorse del Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (IFAD);

esprime parere favorevole.



**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari  
Riunione n. 16 (1<sup>a</sup> pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
FORMIGONI

*Orario: dalle ore 14,20 alle ore 14,30*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari  
Riunione n. 17 (2<sup>a</sup> pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
FORMIGONI

*Orario: dalle ore 14,30 alle ore 16,30*

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DEL COMPARTO IPPICO SULLE  
PROBLEMATICHE DEL SETTORE*

**INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10<sup>a</sup>)**

Mercoledì 17 luglio 2013

**Plenaria****20<sup>a</sup> Seduta***Presidenza della Vice Presidente*  
PELINO*La seduta inizia alle ore 15.**IN SEDE CONSULTIVA*

**(890) Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti**

(Parere alle Commissioni 6<sup>a</sup> e 11<sup>a</sup> riunite. Esame. Parere favorevole)

Il senatore COLLINA (PD) illustra il disegno di legge in titolo, soffermandosi sugli argomenti di competenza della 10<sup>a</sup> Commissione. Segnala che l'articolo 1 prevede delle misure incentivanti, di natura temporanea, in favore dei datori di lavoro che procedono alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo indeterminato, nonché per le trasformazioni di contratto di lavoro dipendente da tempo determinato a tempo indeterminato. L'articolo 2 contiene diverse misure relative all'apprendistato professionalizzante e ai tirocini formativi, con particolare riguardo alla possibilità di promuovere tirocini formativi in orario extra-curricolare per gli studenti delle quarte classi delle scuole secondarie di secondo grado. L'articolo 3 è incentrato sulle misure relative all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego, con particolare riguardo ai progetti da realizzare nel Mezzogiorno. L'articolo 4 reca, invece, misure per velocizzare le procedure in materia di riprogrammazione dei programmi nazionali cofinanziati dai fondi strutturali, mentre l'articolo 5 prevede l'attuazione, a decorrere dal 1° gennaio 2014, del programma comunitario: «Garanzia per i giovani» (*Youth Guarantee*), attraverso la ricollocazione dei lavoratori beneficiari di interventi di integrazione salariale e, in particolare, degli ammortizzatori sociali in deroga. L'articolo 6 contiene disposizioni volte a favorire

un maggiore raccordo tra i percorsi degli istituti professionali statali e i percorsi di istruzione e formazione professionale di tipo regionale. L'articolo 9, nei commi da 13 a 15, interviene sulla disciplina delle società a responsabilità limitata semplificata e a capitale ridotto, estendendo la possibilità di utilizzare tale forma societaria anche ai soggetti fondatori che abbiano superato i 35 anni di età. Lo stesso articolo 9, al comma 6, modifica alcuni requisiti che disciplinavano le *start-up* innovative introdotte lo scorso anno con il cosiddetto decreto-legge «sviluppo». I restanti articoli del provvedimento recano diversi altri interventi, mentre l'articolo 12 e parte dell'articolo 11 contengono la copertura finanziaria degli interventi previsti dal provvedimento d'urgenza.

Propone quindi che la Commissione esprima un parere favorevole.

La senatrice FISSORE (*PD*) sottolinea alcuni aspetti che trovano corrispondenza nel disegno di legge europea 2013, recentemente esaminato dal Senato, come ad esempio l'utilizzo dei fondi strutturali e la condizione dei giovani soli con minori a carico.

Non essendovi altre richieste di intervento, la PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti la proposta di parere favorevole presentata dal senatore Collina, che risulta approvata.

**(884) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica di Albania, la Repubblica greca e la Repubblica italiana sul progetto «Trans Adriatic Pipeline», fatto ad Atene il 13 febbraio 2013**

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere favorevole)

La senatrice D'ONGHIA (*SCpI*), relatrice, illustra il provvedimento in titolo, evidenziando come per il settore del gas naturale e lo sviluppo dei gasdotti necessari al suo trasporto, è opportuno che l'Europa decida di diversificare le fonti di approvvigionamento, sia a livello di rotte di transito che di Paesi fornitori.

Quest'opera, il *Trans Adriatic Pipeline*, permette di sviluppare le rotte del Corridoio Sud per l'utilizzo delle risorse di gas provenienti dal Mar Caspio. Risorse a cui non si potrebbe accedere altrimenti e che divengono necessarie considerata la costante decrescita della fornitura di gas russo.

Un'opera di questa portata comporta ovviamente riflessioni e approfondimenti di ogni carattere: economico, logistico, ambientale e sociale. Allo stesso tempo va evitato ogni possibile abuso e ogni possibile polemica strumentale. Il progetto di gasdotto è stato presentato dal Consorzio Shaz Deniz II, partecipato da Axpo, azienda svizzera che già fornisce insieme ai partner circa 3 milioni di persone, Statoil, il secondo fornitore di gas naturale in Europa, e E.ON, la più grande multi-utility europea con una fornitura di circa 53 miliardi di metri cubi di gas. Tale consorzio è

il proprietario del gas proveniente dal giacimento del Mar Caspio nel territorio offshore a sud di Baku, in Azerbaijan.

Il Gasdotto Trans Adriatico (*Trans Adriatic Pipeline*) si estenderà, per circa 870 km, partendo dal confine Greco-Turco, attraversando l'Albania e il Mar Adriatico e approdando sulle coste meridionali dell'Italia e consentirà una connessione diretta al TANAP (*Trans Anatolian Gas Pipeline*) dal confine Greco-Turco, una misura in grado di fornire sicurezza energetica in tutto il Sud-Est Europeo. Inoltre permetterà l'interconnessione tra diversi e molteplici mercati dell'Europa Centrale ed Occidentale.

Il gasdotto raggiungerà la costa italiana a San Foca, nel territorio comunale di Melendugno, in provincia di Lecce. La sezione italiana del Progetto TAP prevede la costruzione di una condotta sottomarina (tratto *offshore*) lunga circa 45 km, un microtunnel per l'attraversamento della linea di costa lungo circa 1,5 km, una condotta interrata (tratto *onshore*) lunga circa 10 km, una valvola di intercettazione e un Terminale di Ricezione del Gasdotto (*Pipeline Receiving Terminal – PRT*) ubicato nel Comune di Melendugno. Il gasdotto avrà una capacità iniziale di trasporto di 10 miliardi di metri cubi di gas naturale all'anno (circa 1.190.000 standard metri cubi all'ora), con la possibilità di essere ampliata fino a 20 miliardi di metri cubi. Si collegherà quindi con la rete italiana esercita da Snam Rete Gas (SRG), subito a valle del PRT (*Pipeline Receiving Terminal*).

È fondamentale sottolineare come questo progetto rientri nei parametri della nostra strategia energetica nazionale che prevede di ridurre significativamente il gap di costo dell'energia per i consumatori e le imprese, con un graduale allineamento ai prezzi europei ed un rafforzamento della nostra sicurezza di approvvigionamento, soprattutto nel settore gas, cercando di ridurre la dipendenza dall'estero.

Un mercato del gas più competitivo è necessario per l'Italia quale Paese in Europa maggiormente dipendente dal gas, sia per la generazione elettrica (oltre il 50%), sia più in generale per la quota di consumi primari (circa il 40%). Con TAP l'Italia diverrebbe un HUB del gas sud europeo. Per questa ragione il sostegno dato dal Governo Italiano a TAP si basa sulla consapevolezza del suo contributo atteso per la riduzione del costo complessivo della bolletta del gas stimata nella SEN a 6,5 miliardi di euro.

Quanto all'impatto sul turismo, evidenzia che in Italia ci sono otto località turistiche interessate dal passaggio di gasdotti e tutte hanno ottenuto il riconoscimento di Bandiera Blu. Inoltre il TAP si è impegnato a supportare lo sviluppo economico delle comunità locali, selezionando imprese locali qualificate e attivando una serie di relazioni tramite una strategia di *local content* già in atto, promuovendo la collaborazione tra le autorità e l'imprenditoria per lo sviluppo di progetti che creano valore nel territorio, costruendo infrastrutture i cui benefici saranno goduti dalle comunità, contribuendo alla creazione di ricchezza nel territorio prima, dopo e durante la realizzazione. Ha inoltre predisposto un «Programma per l'Investimento Sociale ed Ambientale» che consente investimenti in

progetti locali a beneficio dei Comuni, dei residenti e della comunità locale. Nello specifico TAP, dopo un'attenta fase di ascolto del territorio, sia di realtà istituzionali che imprenditoriali, ha rilevato che il problema percepito con maggiore preoccupazione dalle comunità locali è quello dell'erosione costiera ed ha quindi dato disponibilità al Comune di Melendugno a sostenere lo studio e la realizzazione di un intervento di tutela della costa dall'erosione costiera stanziando 5 milioni di euro. TAP si impegna inoltre a prendere in considerazione le richieste di risarcimento di quanti abbiano subito eventuali impatti negativi e diretti dalle attività legate al progetto, attraverso una procedura di compensazione.

Indica quindi una serie di effetti, sia diretti (le spese in conto capitale della fase di costruzione e della fase operativa avranno un impatto sull'economia e sulle imprese appaltatrici), sia indiretti (la presenza dell'infrastruttura sul territorio costituirà un incentivo per l'economia locale, portando maggiori investimenti da impiegare in beni e servizi per i cittadini, stimolo ai consumi, attività di *export* e contributi fiscali), sia indotti (il potenziamento delle economie locali con l'ampliamento del volume dei consumi e della spesa sul territorio).

Quanto alla sicurezza, ricorda che si è provveduto ad una accurata scelta dei materiali di costruzione e dei margini di sicurezza, alla scelta del tracciato ed analisi del rischio e alla valutazione di distanze di sicurezza e servitù.

Nella fase di costruzione sarà inoltre effettuato un accurato controllo della qualità delle forniture, una prova idraulica di tenuta, la verifica della profondità di interrimento. Nella fase di esercizio e manutenzione verrà realizzato il rivestimento anticorrosivo e la protezione catodica, installati i sistemi di rilevamento perdite e i sistemi di intercettazione e isolamento, effettuata una regolare pulizia interna del metanodotto, predisposta la segnalazione visiva della presenza del metanodotto interrato, pianificate regolari ispezioni di controllo lungo il tracciato e redatto un piano di emergenza

Tutto ciò considerato, propone quindi alla Commissione di esprimere un parere favorevole.

La senatrice GAMBARO (*Misto*) chiede quali garanzie vi saranno per la salvaguardia del territorio, anche in considerazione delle preoccupazioni manifestate da alcuni movimenti ambientalisti.

La relatrice D'ONGHIA (*ScpI*) ribadisce che le ricerche prodotte sui gasdotti e i controlli di qualità che si è impegnato a fare il consorzio rappresentano un'adeguata garanzia riguardo alla qualità dell'opera.

La presidente PELINO comunica in proposito che è stata fissata per giovedì 25 luglio, alle ore 8,30, l'audizione dei rappresentanti del consorzio TAP, richiesta del senatore Tomaselli e che in quella sede potranno essere approfonditi i vari aspetti dell'opera.

Il senatore PETROCELLI (*M5S*) chiede chiarimenti circa l'individuazione del sito di San Foca, evidenziando il timore che vi possano essere progetti relativi anche allo stoccaggio del gas. Per queste ragioni annuncia il voto contrario del gruppo parlamentare M5S alla proposta di parere favorevole.

La senatrice FISSORE (*PD*) auspica che la Commissione possa ascoltare anche i rappresentanti degli Enti locali, per un confronto a tutto tondo.

La presidente PELINO ricorda a tale riguardo che il provvedimento viene esaminato nel merito da altra Commissione, dove potranno essere valutate le audizioni da compiere. Precisa, quindi, che l'audizione dei rappresentanti del consorzio TAP può costituire un importante momento di confronto con la Commissione Industria su un progetto di particolare rilievo per il settore energetico.

Il senatore TOMASELLI (*PD*) segnala che la valutazione del progetto tecnico avverrà in sede di elaborazione dell'autorizzazione di impatto ambientale richiesta e ciò potrà costituire garanzia riguardo alle modalità di esecuzione dell'opera. Per tali ragioni preannuncia il voto favorevole del gruppo parlamentare PD alla proposta di parere favorevole.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la PRESIDENTE pone ai voti la proposta di parere favorevole avanzata dalla relatrice, che risulta approvata.

*SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NELL'AMBITO DELL'AUDI-  
ZIONE INFORMALE DEL PRESIDENTE DELL'INDESIT*

La PRESIDENTE comunica che, nell'ambito dell'audizione informale avvenuta in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari nella giornata di ieri, il presidente del Gruppo Indesit, dottor Marco Milani, ha depositato della documentazione che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,40.*

**IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)**

Mercoledì 17 luglio 2013

**Plenaria**

**25<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza della Presidente*  
**DE BIASI**

*La seduta inizia alle ore 8,40.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(890) Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti**

(Parere alle Commissioni 6<sup>a</sup> e 11<sup>a</sup> riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 9 luglio scorso.

Si apre la discussione generale.

La senatrice GRANAIOLA (PD) rileva che il provvedimento in esame sembra assoggettare a una pressione fiscale eccessiva la commercializzazione della cosiddetta sigaretta elettronica. Nota che tale intervento potrebbe avere degli effetti negativi sulle politiche in atto di disincentivazione del tabagismo.

La senatrice RIZZOTTI (PdL) pone in rilievo diversi aspetti del provvedimento che, a suo avviso, meritano una valutazione positiva, come le disposizioni in materia di *social card*, di pensione di invalidità, di lavoro accessorio e di salute e sicurezza sul lavoro. Si associa alle perplessità circa l'esosità dell'imposizione sulla vendita della sigaretta elettronica, che determina, tra l'altro, un rischio di incentivazione al fenomeno della contraffazione. Sarebbe preferibile, a suo giudizio, immaginare un'imposta di consumo che colpisca unicamente i liquidi contenenti nico-

tina, preservando invece gli altri tipi di ricarica e le parti meccaniche della sigaretta elettronica.

La senatrice FUCKSIA (*M5S*) ritiene che le disposizioni in tema di sanzioni amministrative recate dal provvedimento in esame debbano essere oggetto di un ripensamento, in quanto esse sembrano poter avere un impatto fortemente penalizzante sulle imprese. Fa presente che proporrà, nelle sedi appropriate, emendamenti volti ad ottenere un rinvio dell'operatività di dette disposizioni, e un vincolo di destinazione di almeno una parte degli introiti provenienti dalle sanzioni a favore di erogazioni a soggetti svantaggiati.

Il senatore SCILIPOTI (*PdL*) esprime la preoccupazione che le norme in tema di autorizzazione al commercio di sigarette elettroniche, recate dal provvedimento in esame, possano determinare una chiusura eccessiva del mercato a scapito degli operatori che desiderano intraprendere nel settore. Quanto alle norme per il sostegno all'occupazione, rileva che occorrerebbe prestare specifica attenzione anche alle istanze delle persone che non si collocano nella fascia della cosiddetta disoccupazione giovanile.

La senatrice MATURANI (*PD*), ringraziati i relatori per il prezioso lavoro che stanno svolgendo su un testo di particolare complessità, esprime una valutazione positiva in merito alle disposizioni a sostegno dell'occupazione giovanile e in tema di *social card* e di supporto alle situazioni di fragilità. Sullo specifico tema inerente alla commercializzazione di sigarette elettroniche, condivide le perplessità sugli aspetti fiscali e sui rischi di possibile irrigidimento del mercato, sottolineando come in sede di parere si dovrebbe formulare l'invito all'individuazione di un punto di bilanciamento tra i diversi valori in gioco, che assuma come obiettivo prioritario la tutela della salute pubblica. Avanza incidentalmente la richiesta che sulle tematiche riguardanti la prevenzione del tabagismo possano trovarsi momenti di approfondimento nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla sostenibilità del Servizio sanitario nazionale.

La senatrice SIMEONI (*M5S*) ritiene che il testo in esame andrebbe rafforzato nella parte relativa all'occupazione giovanile, prevedendo misure specifiche per l'incentivazione delle esperienze lavorative all'estero, che si riserva di proporre nelle sedi appropriate.

Il senatore AIELLO (*PdL*) pone in rilievo in termini critici la mancanza di un adeguato approfondimento scientifico riguardo alla eventuale nocività della sigaretta elettronica. Si associa alle preoccupazioni espresse in precedenza, circa l'effetto penalizzante di alcune delle norme recate dal testo in esame nei riguardi di chi intenda dedicarsi alla commercializzazione della sigaretta elettronica.



La senatrice PADUA (*PD*), nell'associarsi al ringraziamento ai relatori, si sofferma sulla disposizione relativa alle attività di rimozione dei residui di amianto presenti nelle macerie a seguito di eventi calamitosi. Esprime l'avviso che il testo in esame dovrebbe costituire occasione per una riflessione più generale sulle attività di monitoraggio e rimozione delle parti contenenti amianto, che si disperdono pericolosamente nell'ambiente non solo a seguito di eventi calamitosi, come le sempre più frequenti trombe d'aria, ma anche in relazione allo svolgimento di lavori edili. Ritene che sul punto andrebbero sensibilizzati e maggiormente responsabilizzati gli enti locali, considerato il grave rischio per la salute pubblica discendente dalla dispersione di amianto nell'ambiente.

La senatrice DIRINDIN (*PD*) ritiene che il provvedimento in esame possa fornire lo spunto per una riflessione di ampio respiro sulle correlazioni tra impoverimento e problematiche attinenti alla salute. Condivide le preoccupazioni testé espresse sulla problematica dell'amianto e fa proprie anche le perplessità inerenti agli aspetti fiscali della vendita di sigarette elettroniche, in ordine ai quali ipotizza la possibilità di vincolare una parte del gettito dell'imposizione a sostegno di spese per la tutela della salute pubblica. Auspica, infine, che il testo in esame possa essere integrato con la previsione di un differimento dell'entrata in vigore dell'obbligo assicurativo posto in capo agli esercenti professioni sanitarie, considerate le numerose criticità segnalate dagli operatori del settore.

Il senatore ROMANO (*SCpI*) si associa all'auspicio testé formulato, facendo presente che aveva già in animo di assumere iniziative sul tema, in considerazione dell'imminente scadenza del termine previsto dalla normativa vigente e delle forti preoccupazioni presenti nel settore interessato.

La PRESIDENTE ritiene che, qualora i relatori e la Commissione convengano, potrebbe essere inserita una specifica osservazione sul punto da ultimo evocato. Quindi, non essendovi ulteriori richieste di intervento, dichiara chiusa la discussione generale.

La senatrice SILVESTRO (*PD*) svolge una breve replica, dichiarandosi incline ad accogliere l'osservazione cui ha fatto riferimento la Presidente all'interno dello schema di parere in fase di elaborazione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

La senatrice RIZZOTTI (*PdL*) formula l'auspicio che nel prosieguo dei lavori della Commissione ci si possa attenere strettamente ai temi di competenza e possa altresì essere limitato il ricorso alle audizioni allor-

quando si esaminano provvedimenti in sede consultiva, in aderenza alle indicazioni date dalla presidente De Biasi nel corso di una recente riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato.

La PRESIDENTE prende atto dell'intervento testé svolto, facendo rilevare che la prassi della Commissione si sta già gradualmente conformando a tali linee procedurali.

*La seduta termina alle ore 9,15.*

## **Plenaria**

### **26<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza della Presidente*  
**DE BIASI**

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

**(890) Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti**

(Parere alle Commissioni 6<sup>a</sup> e 11<sup>a</sup> riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizione e osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

La relatrice SILVESTRO (*PD*) dà lettura di uno schema di parere con condizione ed osservazioni, pubblicato in allegato. Dà atto di aver elaborato il testo in coordinamento con l'altro relatore, senatore D'Ambrosio Lettieri, del quale ha recepito alcune proposte di integrazione.

Il senatore D'ANNA (*PdL*), pur rispettando il lavoro svolto dai relatori, manifesta una contrarietà di principio verso il provvedimento in esame, che a suo avviso contiene diverse misure caratterizzate da aspetti illiberali.

La senatrice PADUA (*PD*) chiede che il testo del parere possa essere integrato con un'osservazione circa l'opportunità di prevedere un'attività sistematica di rimozione dei residui di amianto, non solo in riferimento alle conseguenze pregiudizievoli discendenti da singoli eventi calamitosi.

La senatrice FUCKSIA (*M5S*), nell'associarsi alla proposta appena formulata, suggerisce di corredare l'osservazione con un riferimento alle linee di intervento previste dal Piano nazionale amianto.

Il senatore SCILIPOTI (*PdL*) dichiara di aver colto, dalla lettura in corso di seduta del testo, la valorizzazione di alcuni spunti emersi durante la discussione generale, ma intende ribadire che il provvedimento in esame determina, a suo avviso improvvidamente, una restrizione al libero gioco del mercato attraverso l'introduzione dell'autorizzazione per la commercializzazione della sigaretta elettronica.

Fa presente che avrebbe preferito disporre di più tempo per svolgere una valutazione analitica ed approfondita dello schema di parere, dei cui contenuti ha avuto contezza solo in corso di seduta.

La PRESIDENTE chiarisce che nel caso di specie non è stato possibile, diversamente dalla prassi usuale, mettere a disposizione dei commissari lo schema di parere con congruo anticipo rispetto ai lavori della Commissione, in quanto le esigenze di coordinamento tra la relatrice Silvestro e il relatore D'Ambrosio Lettieri, che per motivi pienamente legittimi non è potuto essere presente quest'oggi, hanno comportato un prolungamento dei tempi per la redazione del testo, oggetto di elaborazione sino a pochi istanti prima della seduta.

Soggiunge che il disegno di legge risulta già nel calendario dei lavori d'Assemblea della prossima settimana.

La relatrice SILVESTRO (*PD*) dichiara di condividere le proposte di integrazione avanzate dalle senatrici Padua e Fucksia e provvede alla conseguente modificazione del testo.

Previa dichiarazione di voto favorevole della senatrice TAVERNA (*M5S*), del senatore ROMANO (*SCpI*), del senatore AIELLO (*PdL*), della senatrice DIRINDIN (*PD*), della senatrice BIANCONI (*GAL*) e del senatore LANIECE (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), la PRESIDENTE accerta la presenza del prescritto numero di senatori e pone in votazione lo schema di parere, come modificato in corso di seduta.

La Commissione approva.

#### *SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI*

La PRESIDENTE comunica che lo svolgimento di interrogazioni, già programmato per la seduta antimeridiana di domani, su richiesta del Governo avrà luogo in altra data che verrà successivamente individuata.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,30.*

**PARERE APPROVATO  
DALLA COMMISSIONE SUL DDL 890**

La Commissione Igiene e sanità,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge in titolo, esprime parere favorevole a condizione che:

– si integri il testo con una disposizione intesa a differire l'applicabilità dell'obbligo di assicurazione in capo agli esercenti le professioni sanitarie, di cui all'articolo 3, comma 5 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, in considerazione delle rilevanti problematiche applicative evidenziate dagli operatori del settore e dell'imminente scadenza del termine previsto dalla normativa vigente, anche al fine di evitare che l'obbligo assicurativo *de quo* possa creare difficoltà agli esercenti le professioni sanitarie di giovane età, che non disponendo di redditi sufficienti per far fronte agli oneri connessi potrebbero incontrare un ostacolo all'esercizio della professione, con intuitive ripercussioni sul fronte occupazionale,

e con le seguenti osservazioni:

– in relazione ai commi da 2 a 5 dell'articolo 3, in tema di ampliamento dell'ambito territoriale di applicazione della cosiddetta carta acquisti sperimentale, si valuti l'opportunità di chiarire se il disposto del comma 5 consenta alle regioni del centro-nord un impiego delle risorse già stanziato anche in favore dei comuni con popolazione residente pari o inferiore ai 250 mila abitanti, apparendo l'attuale formulazione foriera di possibili incertezze interpretative; correlativamente, si valuti se esistano finanziamenti aggiuntivi rispetto a quelli stanziati dalla normativa vigente per coprire l'eventuale maggiore estensione dell'ambito applicativo;

– in relazione al comma 2 dell'articolo 9, in tema di rivalutazione degli importi delle ammende e delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro, si valuti l'opportunità di chiarire se la rivalutazione prevista dalla norma citata si applichi anche agli illeciti commessi prima della decorrenza dell'atto di rivalutazione;

– in relazione al comma 22 dell'articolo 11, in tema di imposizione fiscale e di autorizzazione alla commercializzazione di prodotti succedanei dei tabacchi lavorati nonché di dispositivi meccanici ed elettronici (cd sigarette elettroniche), si valuti attentamente: *a*) il livello dell'imposizione, che appare di entità tale da avere effetti negativi sulle politiche in atto di disincentivazione del tabagismo e sul possibile ampliamento del fenomeno della contraffazione; *b*) la tipologia di autorizzazione prevista, che sembra

poter irrigidire eccessivamente il mercato di riferimento a detrimento delle aspettative degli operatori che intendono intraprendere nel settore;

– sempre in relazione al citato comma 22 dell'articolo 11, si valuti l'opportunità di assoggettare ad imposizione unicamente la commercializzazione di liquidi contenenti nicotina, preservando la commercializzazione di ricariche di diverso tipo e delle parti meccaniche della cosiddetta sigaretta elettronica, così da rendere la leva fiscale funzionale anche alla tutela della salute pubblica; si valuti, altresì, l'opportunità di destinare una parte del gettito derivante da detta imposizione a sostegno di iniziative a tutela della salute pubblica;

– si valuti la necessità di intervenire sul decreto-legge 98/2011, al comma 8 dell'art. 16, al fine di garantire meglio i livelli assistenziali di assistenza e per superare la condizione di precarietà lavorativa dei vincitori di concorso che ad oggi non risultano essere assunti a tempo indeterminato a causa del blocco del turn over delle regioni sottoposte a Piani di Rientro;

– si valuti l'opportunità di prevedere che le attività di rimozione dei materiali contenenti amianto debbano essere svolte in maniera sistematica, in armonia con le linee di intervento indicate dal «Piano nazionale amianto», ogni qualvolta si verificano particolari eventi atmosferici o sismici o problemi derivanti dalle opere di ristrutturazione edilizia, e non solo in riferimento ai puntuali eventi calamitosi individuati dal provvedimento in esame.

## SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI RELATORI SUL DDL 890

La Commissione Igiene e sanità,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge in titolo, esprime parere favorevole a condizione che:

– si integri il testo con una disposizione intesa a differire l'applicabilità dell'obbligo di assicurazione in capo agli esercenti le professioni sanitarie, di cui all'articolo 3, comma 5 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, in considerazione delle rilevanti problematiche applicative evidenziate dagli operatori del settore e dell'imminente scadenza del termine previsto dalla normativa vigente, anche al fine di evitare che l'obbligo assicurativo *de quo* possa creare difficoltà agli esercenti le professioni sanitarie di giovane età, che non disponendo di redditi sufficienti per far fronte agli oneri connessi potrebbero incontrare un ostacolo all'esercizio della professione, con intuitive ripercussioni sul fronte occupazionale.

e con le seguenti osservazioni:

– in relazione ai commi da 2 a 5 dell'articolo 3, in tema di ampliamento dell'ambito territoriale di applicazione della cosiddetta carta acquisti sperimentale, si valuti l'opportunità di chiarire se il disposto del comma 5 consenta alle regioni del centro-nord un impiego delle risorse già stanziato anche in favore dei comuni con popolazione residente pari o inferiore ai 250 mila abitanti, apparendo l'attuale formulazione foriera di possibili incertezze interpretative; correlativamente, si valuti se esistano finanziamenti aggiuntivi rispetto a quelli stanziati dalla normativa vigente per coprire l'eventuale maggiore estensione dell'ambito applicativo;

– in relazione al comma 2 dell'articolo 9, in tema di rivalutazione degli importi delle ammende e delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro, si valuti l'opportunità di chiarire se la rivalutazione prevista dalla norma citata si applichi anche agli illeciti commessi prima della decorrenza dell'atto di rivalutazione;

– in relazione al comma 22 dell'articolo 11, in tema di imposizione fiscale e di autorizzazione alla commercializzazione di prodotti succedanei dei tabacchi lavorati nonché di dispositivi meccanici ed elettronici (cd sigarette elettroniche), si valuti attentamente: *a*) il livello dell'imposizione, che appare di entità tale da avere effetti negativi sulle politiche in atto di disincentivazione del tabagismo e sul possibile ampliamento del fenomeno della contraffazione; *b*) la tipologia di autorizzazione prevista, che sembra

poter irrigidire eccessivamente il mercato di riferimento a detrimento delle aspettative degli operatori che intendono intraprendere nel settore;

– sempre in relazione al citato comma 22 dell'articolo 11, si valuti l'opportunità di assoggettare ad imposizione unicamente la commercializzazione di liquidi contenenti nicotina, preservando la commercializzazione di ricariche di diverso tipo e delle parti meccaniche della cosiddetta sigaretta elettronica, così da rendere la leva fiscale funzionale anche alla tutela della salute pubblica; si valuti, altresì, l'opportunità di destinare una parte del gettito derivante da detta imposizione a sostegno di iniziative a tutela della salute pubblica;

– si valuti la necessità di intervenire sul decreto-legge 98/2011, al comma 8 dell'art. 16, al fine di garantire meglio i livelli assistenziali di assistenza e per superare la condizione di precarietà lavorativa dei vincitori di concorso che ad oggi non risultano essere assunti a tempo indeterminato a causa del blocco del turn over delle regioni sottoposte a Piani di Rientro.

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 12**

*Presidenza della Presidente*  
**DE BIASI**

*Orario: dalle ore 15,30 alle ore 16,30*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*



## **TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

Mercoledì 17 luglio 2013

### **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 12**

*Presidenza del Presidente*  
**MARINELLO**

*Orario: dalle ore 14 alle ore 15,15*

*AUDIZIONI INFORMALI DI UN RAPPRESENTANTE DI ARPA PUGLIA NELL'AMBITO DELL'AFFARE ASSEGNATO N. 53 (PROBLEMATICHE AMBIENTALI ILVA TARANTO) E DI RAPPRESENTANTI DELLE REGIONI FRIULI VENEZIA-GIULIA, MARCHE, ABRUZZO, MOLISE E PUGLIA E DI UN ESPERTO NELL'AMBITO DELL'AFFARE ASSEGNATO N. 52 (RICERCA ED ESTRAZIONE IDROCARBURI IN MARE)*

### **Plenaria**

**20<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**MARINELLO**

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

#### *AFFARI ASSEGNATI*

**Sulle problematiche ambientali connesse alla prospezione, ricerca, coltivazione ed estrazione di idrocarburi liquidi in mare, anche con particolare riferimento alle conseguenze sulle coste nazionali (n. 52)**

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del Regolamento e rinvio)

Il PRESIDENTE comunica che nell'ambito delle audizioni, svolte oggi in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, sul-

l'affare assegnato n. 52 sono state e potranno essere consegnate documentazioni che, non appena tecnicamente possibile, saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

**Sulle problematiche ambientali relative allo stabilimento dell'ILVA di Taranto (n. 53)**  
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del Regolamento e rinvio)

Il PRESIDENTE comunica che nell'ambito della audizione, svolta oggi in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, sull'affare assegnato n. 53 sono state e potranno essere consegnate documentazioni che, non appena tecnicamente possibile, saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

La senatrice PUPPATO (*PD*) sollecita l'esame del disegno di legge n. 198 sulla laguna di Venezia.

Il presidente MARINELLO assicura che l'ordine del giorno della Commissione sarà presto integrato con il disegno di legge n. 198.

*La seduta termina alle ore 15,20.*

## **POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14<sup>a</sup>)**

Mercoledì 17 luglio 2013

### **Sottocommissione per i pareri (fase ascendente)**

**5<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
**GINETTI**

*Orario: dalle ore 8,30 alle ore 9,15*

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

*alla 5<sup>a</sup> Commissione:*

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio per quanto attiene a talune disposizioni relative alla gestione finanziaria per alcuni Stati membri in gravi difficoltà, o minacciati di trovarsi in gravi difficoltà relativamente alla loro stabilità finanziaria e per quanto attiene alle norme di disimpegno per alcuni Stati membri (n. COM (2013) 301 definitivo):** osservazioni favorevoli con rilievi;

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura e alla qualità delle statistiche per la procedura per gli squilibri macroeconomici (n. COM (2013) 342 definitivo):** osservazioni favorevoli con rilievi.

**Plenaria**

**11<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**CHITI**

*La seduta inizia alle ore 13,45.*

## IN SEDE CONSULTIVA

**(890) Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti**

(Parere alle Commissioni 6<sup>a</sup> e 11<sup>a</sup> riunite. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il senatore PICCINELLI (*PdL*), relatore, nel premettere che, in sede di Commissioni riunite sono stati presentati oltre cinquecento emendamenti, che, presumibilmente, modificheranno in modo sostanziale il provvedimento, passa ad illustrare il decreto-legge in esame, osservando che esso si inserisce in un momento di massima attenzione, a livello europeo, nei confronti della disoccupazione giovanile. L'Europa, infatti, si sta muovendo con determinazione verso i giovani per recuperare quella che rappresenta la principale risorsa per il futuro. Decisivo e continuo è anche il contributo del Governo italiano a partire dalla lettera sottoscritta dai 12 Capi di Stato e di Governo nel febbraio 2012 (subito dopo l'adozione del *Fiscal compact*), dalla quale sono state riprese molte delle priorità presenti nel *Patto per la crescita* approvato a giugno 2012. Tuttavia, l'Italia resta ancora al terzo posto nella classifica europea per quanto riguarda i Neet («Not in Education, Employment or Training»), ossia i giovani che non lavorano, non studiano e non sono impegnati in percorsi formativi, mentre sono ben sei milioni le persone senza lavoro e che vorrebbero trovare un'occupazione (Istat – Rapporto annuale 2013). In più, i talenti nazionali continuano a essere «esportati»: sono 300 mila gli italiani di cultura elevata che hanno lasciato il Paese ottenendo successo all'estero. (Dati Oecd – Organisation for Economic Co-operation and Development)

Il relatore evidenzia, in proposito, come l'ultimo Consiglio europeo, riunitosi il 27 e 28 giugno scorso, abbia posto come primo punto proprio quello della lotta alla disoccupazione giovanile. In particolare, come si afferma nelle conclusioni adottate dal Consiglio europeo, occorre mobilitare tutti gli sforzi, sia a livello nazionale che europeo, per far sì che i giovani disoccupati intraprendano un nuovo lavoro o un ciclo di istruzione o formazione entro un periodo di quattro mesi, come stabilito nella raccomandazione del Consiglio sulla «Garanzia per i giovani» (raccomandazione n. 2013/C120/01, del 22 aprile 2013, sull'istituzione di una garanzia per i giovani).

Dal versante dell'Unione, peraltro, nell'attuazione dei fondi strutturali, l'accento sarà posto in particolare sull'occupazione giovanile, anche riprogrammando fondi non spesi ove opportuno, facendo leva soprattutto sul Fondo sociale europeo (FSE) e sui finanziamenti della Banca europea per gli investimenti.

Lo stesso Consiglio europeo del giugno scorso ha approvato le raccomandazioni specifiche per Paese, nell'ambito del Semestre europeo 2013. Per quanto riguarda le raccomandazioni per l'Italia (COM(2013) 362), relativamente all'occupazione giovanile, si invita a realizzare ulteriori inter-

venti a promozione della partecipazione al mercato del lavoro, specialmente quella delle donne e dei giovani, ad esempio tramite la «Garanzia per i giovani», oltre a potenziare l'istruzione professionalizzante e la formazione professionale.

Passando, quindi, ad esaminare, in modo specifico, il decreto-legge in oggetto, il relatore mette in rilievo che esso reca disposizioni volte alla promozione dell'occupazione giovanile a tempo indeterminato, al maggiore utilizzo delle risorse finanziarie dei fondi strutturali europei, al riordino dell'istruzione e formazione professionale, nonché alla semplificazione in materia di contratti a termine e a progetto, e in materia di società a responsabilità limitata e di *start-up* innovative.

È previsto, inoltre, il rinvio dell'incremento di un punto percentuale dell'IVA, dal 1° luglio al 1° ottobre 2013, l'introduzione della tassazione del 58,5 per cento della cosiddetta sigaretta elettronica, oltre alla riassegnazione degli utili derivanti dalla quota italiana dei titoli di Stato greci, per il successivo trasferimento alla Grecia stessa (circa 4,1 milioni di euro nel periodo 2012-2014), come previsto dall'accordo dell'Eurogruppo del novembre 2012.

In relazione agli eventi sismici verificatisi nel maggio 2012 in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, il provvedimento prevede che la detassazione dei soli contributi erogati per i lavori di riparazione, ripristino o ricostruzione degli immobili, sia estesa a tutte le forme di contributi, indennizzi o risarcimenti fruiti in relazione ai danni causati dal sisma, nei limiti e alle condizioni previste dalle decisioni della Commissione europea C(2012) 9853 e C(2012) 9471 del 19 dicembre 2012.

Soffermando l'attenzione su alcuni aspetti di maggiore interesse per la 14<sup>a</sup> Commissione, il relatore, innanzitutto, valuta l'articolo 1 del decreto-legge in conversione che prevede un incentivo all'assunzione di giovani lavoratori a tempo indeterminato, a condizione che: ciò comporti un incremento occupazionale netto; l'incentivo sia pari a un terzo del salario e che esso riguardi un periodo non superiore ai 18 mesi successivi all'assunzione.

Ai sensi del comma 5 dell'articolo 1, l'agevolazione può anche riguardare l'assunzione a tempo indeterminato di un lavoratore già occupato dal datore di lavoro con altro tipo di contratto, a condizione che l'agevolazione non superi i 12 mesi e che si proceda anche all'assunzione di un ulteriore lavoratore.

Riguardo alle caratteristiche dei soggetti per i quali è prevista l'agevolazione all'assunzione, il comma 2 dell'articolo 1 precisa che questi devono essere lavoratori di età compresa tra i 18 e i 29 anni e che siano – alternativamente – disoccupati da almeno sei mesi, privi di diploma di scuola superiore o professionale, o che vivano con una o più persone a carico.

Ai fini di una valutazione sulla conformità di tali agevolazioni con il divieto di aiuti di Stato alle imprese, sancito dall'articolo 107 del TFUE, è utile ricordare quanto prescrive il regolamento (CE) n. 800/2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune. In par-

ticolare, l'articolo 40 di tale regolamento tratta degli aiuti concessi in favore dei lavoratori svantaggiati, ponendo la condizione che l'aiuto non superi il 50 per cento del salario e che non superi i 12 mesi successivi all'assunzione, salvo che il lavoratore sia molto svantaggiato e pertanto possa fruire dell'aiuto per un periodo massimo di 24 mesi.

Per quanto riguarda le caratteristiche della categoria dei lavoratori svantaggiati, il citato regolamento considera lavoratore svantaggiato quello che, alternativamente, non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale, ha superato i 50 anni di età, vive con una o più persone a carico, appartiene al genere sottorappresentato di almeno il 25 per cento, appartiene a una minoranza nazionale. Il lavoratore molto svantaggiato è invece quello che si trova senza lavoro da almeno 24 mesi.

Secondo il relatore, l'articolo 1 del decreto-legge si pone, quindi, sostanzialmente in linea con quanto previsto dalla predetta normativa europea, la quale, peraltro, dispone che in questi casi l'aiuto non sia soggetto all'obbligo di notifica alla Commissione europea di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE.

Precisa, tuttavia, che i 18 mesi di agevolazione, previsti dal comma 3 dell'articolo 1, superano i 12 mesi consentiti dalla normativa europea per i lavoratori svantaggiati. Ciò sembrerebbe giustificato dal fatto che, ai requisiti dei lavoratori svantaggiati, viene aggiunto il requisito della giovane età (18-29 anni), facendo così implicito ricorso all'estensione temporale prevista dal regolamento per i lavoratori molto svantaggiati (24 mesi).

Tuttavia, con riguardo alla caratteristica dell'età, il relatore precisa ulteriormente che, sebbene negli *Orientamenti in materia di aiuti all'occupazione* (decisione 2010/707/UE, prorogata per tutto il 2013) non esista alcun limite di età per la definizione della categoria giovani, la Commissione europea ha osservato – nella decisione 2000/128/CE relativa al regime di aiuti concessi dall'Italia per interventi a favore dell'occupazione – che sia le azioni attuate a livello comunitario a favore dei giovani sia quelle promosse in genere dagli Stati membri riguardano giovani di età inferiore a 25 anni. Lo stesso programma «Garanzia per i giovani» (già richiamato in premessa) prende in considerazione unicamente i «giovani di età inferiore ai 25 anni».

Considerando, inoltre, che – sempre secondo quanto affermato dalla Commissione europea nella citata decisione del 2000 – in Italia l'età media di conseguimento della laurea è superiore a quella europea e che pertanto l'inserimento nel mondo del lavoro dei giovani laureati avviene in media ai 27 anni di età, la criticità relativa al periodo di ricerca del primo impiego, per i neolaureati, può essere estesa alla classe di età 25-29 anni.

L'articolo 5 del decreto-legge in conversione è diretto a dare attuazione al citato programma europeo «Garanzia per i giovani», che prevede che ogni giovane, entro quattro mesi dalla conclusione del suo ciclo di scuola o di università (o entro quattro mesi dalla perdita di un posto di lavoro), riceva l'offerta di un lavoro, di un tirocinio, di un modulo di formazione o di un nuovo percorso d'istruzione. Per tale programma, vi è

uno stanziamento globale comunitario, destinato ai Paesi che, come l'Italia, hanno un tasso di disoccupazione giovanile superiore al 25 per cento. In tale ambito, le risorse in favore dell'Italia sono pari a 1,5 miliardi di euro per il periodo 2014-2015.

Per garantire tempestiva ed efficace attuazione al programma «Garanzia per i giovani», l'articolo 5 del decreto-legge istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un'apposita struttura di missione, che opera in via sperimentale, è istituita nelle more di una riforma dei servizi per l'impiego e cessa comunque al 31 dicembre 2015.

L'articolo 11 del decreto-legge, prevede, ai commi 2-4, che le quote degli utili derivanti dai titoli di Stato greci detenuti dall'Italia in base all'accordo dell'Eurogruppo del febbraio 2012, siano riassegnati per essere poi trasferiti alla Grecia stessa, ai sensi dell'accordo dell'Eurogruppo del novembre 2012.

A tal proposito, il relatore ricorda che il 27 novembre 2012, tra i Ministri dell'Eurogruppo, è stato trovato un accordo in merito al rilascio di aiuti finanziari alla Grecia. L'importo totale degli aiuti da versare sarebbe pari a 43,7 miliardi di euro, di cui 34,4 miliardi da versare nel mese di dicembre 2012; mentre l'importo restante, da erogare in tre sub-*tranche* nel primo trimestre del 2013, è stato collegato all'attuazione delle azioni fondamentali concertate del programma greco.

L'accordo ha inoltre stabilito che vengano messe in atto una serie di misure a garanzia della sostenibilità del debito pubblico greco. Tra queste, è previsto che gli Stati membri trasferiscano alla Grecia un ammontare equivalente ai profitti derivanti dai titoli di Stato greci, detenuti da alcune Banche centrali, tra cui la Banca d'Italia, come investimento di portafoglio, in base alla decisione dell'Eurogruppo del 21 febbraio 2012.

Lo stesso articolo 11 del decreto-legge, ai commi 7 e 8 interviene in relazione agli eventi sismici verificatisi nel maggio 2012 in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto. In particolare il comma 7 provvede ad abrogare la detassazione degli indennizzi per i danni derivanti dal sisma del maggio 2012 concessi alle imprese ubicate al di fuori dell'area interessata dal sisma. Tale abrogazione si pone in linea con la necessità del nesso causale diretto tra la calamità naturale e il danno oggetto di indennizzo, come affermato dalla Commissione europea nelle decisioni C(2012) 9853 e C(2012) 9471, del 19 dicembre 2012, inerenti gli aiuti destinati a compensare i danni arrecati dagli eventi sismici verificatisi nel maggio 2012 in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto.

Inoltre, il comma 8 dell'articolo 11 del decreto prevede che la detassazione dei soli contributi erogati per i lavori di riparazione, ripristino o ricostruzione degli immobili, sia estesa a tutte le forme di contributi, indennizzi o risarcimenti fruiti in relazione ai danni causati dal sisma, nei limiti e alle condizioni previste dalle già citate decisioni della Commissione europea.

Il relatore conclude ricordando, in proposito, che analoga valutazione sul nesso causale diretto, dei danni derivanti dalle calamità, è contenuta

anche nella decisione della Commissione europea C(2012) 7128, del 17 ottobre 2012.

Distribuisce, infine, una bozza di parere per le Commissioni di merito, che riassume i contenuti della sua relazione.

Si apre la discussione generale.

La senatrice GINETTI (*PD*) fa notare come la formulazione dell'articolo 1 del decreto legge in argomento risulti in contraddizione con la normativa europea, la quale, al riguardo, non arriva a distinguere, in modo dettagliato, la categoria dei giovani per quanto riguarda l'età.

La senatrice Rita GHEDINI (*PD*) nel sottolineare, come già detto dal relatore, che il testo finale che sarà licenziato dalle Commissioni riunite risulterà al quanto diverso da quello originario, mette in rilievo come la rigidità della definizione della platea dei beneficiari, operata dal Governo, è da porre in relazione, essenzialmente, con il vincolo di destinazione del finanziamento europeo.

Dopo aver ricordato che, purtroppo, il profilo anagrafico della disoccupazione in Italia palesa un esubero di disoccupati oltre i 29 anni di età, richiama l'attenzione sulla circostanza per cui, invece, la quota di incentivi finanziati dai fondi strutturali non è da mettere in connessione con dei limiti di età.

Fa, infine, notare che la categoria del lavoratore che vive da solo con una o più persone a carico non ha un corrispondente anagrafico nell'ordinamento italiano e che l'ultimo Consiglio europeo, che ha posto al primo punto la lotta alla disoccupazione giovanile, si è pronunciato in maniera neutra quanto alla situazione occupazionale di genere.

Secondo il senatore MIRABELLI (*PD*) occorre valutare la possibilità di utilizzare le risorse recentemente recuperate dal Governo italiano, pari a circa 1,5 miliardi di euro, nell'ambito dei fondi strutturali, per la platea di giovani che arriva fino ai 35 anni di età.

Seguono, quindi, interventi del senatore MOLINARI (*M5S*), il quale nel concordare con le osservazioni della collega GINETTI (*PD*), esprime, comunque, preoccupazione per il rischio dell'Italia di incorrere in possibili infrazioni dell'Unione europea, del senatore FLORIS (*PdL*), il quale esprime rammarico per la distanza, rispetto ai problemi concreti della disoccupazione e delle imprese che devono poter assumere indipendentemente dall'età dei lavoratori, con cui l'Europa disciplina tale materia e del senatore TARQUINIO (*PdL*), il quale, nel lamentare la mancanza di chiarezza delle definizioni contenute nel presente provvedimento, esprime la convinzione che gli incentivi vadano dati prioritariamente alle imprese in difficoltà.



Il presidente CHITI (*PD*), nel riassumere gli esiti emersi nel corso della discussione, invita il relatore a riformulare lo schema di parere da lui predisposto, tenendo debitamente conto, in particolare, dei rilievi esposti, *inter alia*, dalle senatrici Ginetti e Ghedini.

Il senatore PICCINELLI (*PdL*), relatore, condivide tale impostazione.

Seguono, quindi, brevi interventi, in senso conforme, dei senatori CANDIANI (*LN-Aut*) e LIUZZI (*PdL*).

Il PRESIDENTE, infine, dopo aver verificato la presenza del numero legale per deliberare, mette in votazione lo schema di parere predisposto dal relatore, nella sua versione integrata con le considerazioni sviluppate nel corso della discussione.

La Commissione approva all'unanimità.

**Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Quadro di valutazione UE della giustizia. Uno strumento per promuovere una giustizia effettiva e la crescita (COM 2013 160 definitivo) (n. 1)**

(Osservazioni alla 2<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice GINETTI (*PD*), relatrice, nel dare conto della Comunicazione in argomento, presentata lo scorso 27 marzo 2013 dalla Commissione europea con il titolo «The Eu Justice Scoreboard,» un Quadro di valutazione e di presentazione di dati tendenziali sui sistemi giudiziari degli Stati membri dell'UE, riferiti all'anno 2010, precisa che la rilevazione ivi contenuta prende in esame solamente i dati riferiti alla giustizia civile e amministrativa, al fine di avviare una riflessione sugli effetti negativi delle inefficienze dei sistemi giudiziari sull'economia dei vari paesi come già indicato nella Comunicazione della Commissione « Analisi annuale della crescita 2013» COM (2012) 750 final.

In particolare, si ritiene che nel contesto di grave crisi economico-finanziaria che colpisce l'intera Unione europea e nell'ambito delle conseguenti ristrutturazioni radicali delle economie nazionali necessarie per preparare un contesto favorevole per il rilancio della crescita e della competitività, la riforma dei sistemi giudiziari nazionali svolga un ruolo fondamentale. Un sistema di giustizia efficiente, indipendente, decisioni giudiziarie prevedibili, tempestive ed esecutive rafforzano la fiducia e la stabilità e favoriscono l'insediamento di attività, creando opportunità occupazionali.

Per questo – secondo la Comunicazione – le Riforme nazionali della giustizia sono diventate parti integranti dei programmi di aggiustamento economico e nel 2012 l'Italia, insieme ad altri cinque Paesi membri, è stata individuata tra gli stati con particolari problematiche, attinenti in par-

tiolare alla durata e ai tempi dei procedimenti giudiziari e rispetto alla organizzazione della giustizia.

Al riguardo, l'Unione Europea ritiene che l'accesso ad un sistema giudiziario efficiente sia necessario per garantire la tutela dei diritti e, quindi, rappresenti un pilastro per la democrazia, e ritiene altresì che il funzionamento della giustizia nei singoli stati membri sia condizione essenziale e irrinunciabile per l'attuazione delle normative economiche che contribuiscono alla crescita e in particolare le normative in materia di concorrenza e di ogni altra normativa riguardante il mercato unico, quali ad esempio nei settori delle comunicazioni elettroniche, della proprietà intellettuale, degli appalti pubblici, dell'ambiente e della protezione dei consumatori.

Quando un tribunale nazionale applica il diritto europeo, agisce, in effetti, come tribunale dell'Unione. Pertanto, una giustizia efficiente è ritenuto d'interesse per la effettiva realizzazione di uno spazio unico competitivo. Le carenze dei sistemi giudiziari nazionali costituiscono un problema se incidono negativamente sul funzionamento del mercato unico europeo. Ne deriva la necessità di una analisi e valutazione comparata dei sistemi giudiziari in grado di suggerisce interventi di riforma dei singoli stati membri atti a garantire indipendenza, qualità e efficienza dei sistemi giudiziari, quali condizioni per rilanciare la crescita.

L'obiettivo del Quadro di Valutazione UE della giustizia, prosegue la relatrice, è di fornire dati obiettivi, attendibili e comparabili sul funzionamento dei sistemi giudiziari dei singoli Stati membri al fine di individuare le componenti fondamentali di un sistema giudiziario efficace che garantisca, qualità, indipendenza ed efficienza. Dati comparati che possano evidenziare carenze e disfunzioni così come buone pratiche e incentivare riforme nazionali e politiche di settore sia a livello nazionale che di Unione.

Le principali caratteristiche del Quadro di valutazione sono le seguenti: *a)* è uno strumento comparativo che tuttavia non ha l'obiettivo di promuovere uno dei sistemi giudiziari in particolare; *b)* intende rappresentare nel tempo le tendenze del funzionamento della giustizia nei diversi paesi membri. Il 2013 è l'anno di partenza con i dati riferiti al 2010; *c)* Non è uno strumento vincolante ma contribuisce alla definizione di politiche di settore e contribuisce ad individuare gli aspetti che richiedono maggior attenzione; *d)* è uno strumento in evoluzione in quanto suscettibile di comprendere in futuro altri elementi del sistema di giustizia non considerati.

Il Quadro di valutazione pertanto esamina indicatori di efficienza relativi a cause non penali, e in particolare ai contenziosi civili e commerciali e amministrativi, valutando le condizioni in cui si trovano ad operare imprese e investitori. Particolare rilievo assume la giustizia amministrativa, in tale quadro, in materia di rilasci di licenze ed autorizzazioni, fisco eccetera.

In proposito, la Commissione si è avvalsa di dati rilevati dal Consiglio d'Europa (CEPEJ), ma anche di dati di altre fonti quali la Banca mondiale, il World Economic Forum e il World Justice Project.

Gli indicatori utilizzati nel 2013 per la valutazione del livello di efficienza dei sistemi giudiziari nazionali riguardano la durata dei processi, il tasso di ricambio e il numero di cause pendenti: *a)* la durata dei procedimenti, espressa in giorni indica i tempi di trattazione ovvero il tempo necessario per un tribunale per giungere ad una decisione di primo grado e corrisponde al numero di cause rimaste senza definizione diviso per il numero di cause definite alla fine di un anno moltiplicate per 365 giorni; *b)* il tasso di ricambio è il rapporto tra procedimenti esauriti e procedimenti sopravvenuti e incide sull'arretrato del sistema; *d)* il numero di cause pendenti esprime il numero di cause da trattare, il carico di lavoro cumulato in un determinato periodo.

Il Quadro di valutazione, inoltre, esamina altri indicatori che contribuiscono parimenti ad accrescere la qualità e l'efficienza nella gestione della giustizia: *a)* sistemi di monitoraggio attraverso sistemi di raccolta dati e di informazioni atti a consentire valutazioni periodiche del funzionamento e della governance, compresa la pubblicazione di relazioni annuali programmatiche e consuntive. La valutazione si dovrà basare su specifici indicatori di valutazioni come sopravvenienze, cause definite e cause pendenti, arretrato, prestazione dei giudici e del personale dei tribunali, costi; *b)* l'introduzione di sistemi d'informazione e di comunicazione dei tribunali, ad esempio banche dati, seguiti delle cause on line, registri elettronici, recupero dei crediti non contestati, presentazione elettronica delle istanze Sistemi TIC che incidono sull'efficienza e sulla riduzione dei tempi, nonché sulla facilitazione del rapporto con l'utenza e nella gestione dell'ufficio; *c)* metodi alternativi di risoluzione delle controversie, quali la mediazione al fine di ridurre il carico di lavoro dei tribunali; *d)* formazione dei giudici continua durante tutto l'arco della carriera. Potrebbe inoltre essere favorita la specializzazione; *e)* risorse.

Altro fattore determinante di valutazione è il livello di indipendenza del sistema giustizia così come percepito da investitori e cittadini che contribuisce a creare un clima di fiducia e di stabilità, ovvero la neutralità rispetto ad interessi particolari o ad altri poteri dello stato.

Circa i tempi di risoluzione e definizione dei processi, è fondamentale per i cittadini e per le imprese coinvolte in vertenze commerciali, di lavoro o fiscali o in procedure d'insolvenza. « giustizia ritardata è giustizia negata » e peraltro costosa, si pensi all'esecuzione forzata di un contratto di fornitura ad esempio.

L'Italia in questa classifica circa il tempo necessario per definire cause non penali, è quint'ultima sopra a Spagna Grecia Cipro Malta Portogallo. Dai dati peraltro emergono significative disparità tra gli Stati membri rispetto alla durata dei procedimenti, ovvero un terzo degli Stati registra una durata due volte superiore a quella del resto dei Paesi membri.

Un altro dato significativo è la comparazione del livello d'informatizzazione con l'introduzione dei sistemi TIC per la registrazione e la gestione delle cause dalla quale risulta che ben 16 Paesi sono allineati mentre ritardi sono evidenziati per otto altri membri tra cui l'Italia., così come per l'introduzione di forme di comunicazione elettronica tra tribunali e le

parti o la quasi assenza di trattamenti per via elettronica di controversie di modesta entità e di recupero dei crediti non contestati.

Dal quadro di valutazione risulta inoltre che quasi in tutti gli Stati membri sono disponibili metodi alternativi di risoluzione delle controversie e che gli stati dovrebbero incoraggiare una miglior qualità della mediazione così come si dovrebbe promuovere la formazione continua dei Giudici per raggiungere una maggior efficacia della giustizia.

Rispetto alle risorse destinate al sistema giustizia per il funzionamento dei tribunali risultano forti disparità tra per esempio il Lussemburgo, primo in classifica e la Bulgaria ultimo. L'Italia è tra i Paesi che destinano minori risorse, un terzo del Lussemburgo.

Il nostro Paese è tra gli ultimi in classifica per numero di giudici e tra i primi per numero di avvocati: 16 giudici per 100 abitanti, sia ordinari che onorari, mentre in Germania ne hanno 24, in Polonia 27 e in Spagna 20. Infine, rispetto all'indicatore della percezione dell'indipendenza del sistema giudiziario, fattore di fiducia per gli investitori e utenti, l'Italia è a metà classifica ma i valori tra stati non si registrano grandi discostamenti. Tema che richiederebbe un'analisi più approfondita per far emergere i motivi per la carenza di fiducia nel sistema giustizia in alcuni Stati al fine di approntare opportune riforme di efficientamento.

La Commissione europea, sulla base dei risultati dell'analisi svolta con il Quadro di valutazione 2013, intende tradurre le priorità in azioni e proposte: nell'analisi specifica della situazione per ogni singolo Paese nel semestre europeo saranno evidenziati i punti di debolezza del sistema giustizia che dovranno diventare priorità d'intervento nei diversi Programmi di Riforma e di aggiustamento economico; Nel prossimo quadro finanziario pluriennale del Fondo sociale e del Fondo di sviluppo regionale risorse dovranno essere destinate al miglioramento dell'efficienza della giustizia nei Paesi membri. Inoltre, la Commissione rileva una difficoltà oggettiva nel reperimento e raccolta dei dati, attendibili, standard e certi necessaria per una utile comparazione e valutazione. Solo in alcuni Stati infatti esistono sistemi di Monitoraggio. Dati mancano in quasi tutti gli Stati, soprattutto in materia di costi dei procedimenti, misure provvisorie, casi di mediazione e procedure di esecuzione. La Commissione europea pertanto incoraggia gli Stati membri a collaborare maggiormente nella fornitura di dati, alla commissione per la valutazione dell'efficienza della giustizia (CEPEJ).

In particolare la Commissione intende: utilizzare studi specifici per rilevare il funzionamento dei sistemi giudiziari quando si applica la normativa dell'Unione europea legate alla crescita; svolgere indagini qualitative di Eurobarometro per raccogliere opinioni dai professionisti operatori e utenti; cooperare con la rete dei giudici per individuare ulteriori indicatori di qualità e l'indipendenza della giustizia; – valutare con EUROSTAT come migliorare la raccolta dati comparabili per gli indicatori più significativi.

Atteso che la qualità e il funzionamento della giustizia sono fattori fondamentali per una crescita sostenibile e per la stabilità sociale in tutti

gli Stati membri e sono la condizione per l'attuazione del diritto europeo dell'Unione, ogni Stato membro dovrà procedere ad adottare sistemi di miglioramento dell'efficienza della giustizia in uno spirito di collaborazione costruttiva al fine di dare concretezza alla Strategia per la crescita Europa 2020, per il rafforzamento del mercato unico e dell'agenda dei cittadini dell'UE.

Una prima riflessione in tale direzione si svolgerà in un'assise del novembre prossimo, «Assises de la justice», una conferenza tra responsabili politici e autorità giudiziarie per creare un autentico spazio di giustizia europeo.

In proposito, sarebbe auspicabile, al fine di avere un quadro completo di valutazione del sistema giustizia, di inserire anche i dati comparabili della giustizia penale, non meno importante nel contribuire a creare stabilità e fiducia nei Paesi membri e come fattore determinante per la effettiva costruzione di un unico spazio europeo di crescita sostenibile e di giustizia efficiente.

Sarebbe, inoltre, opportuno, conclude la relatrice, unire in un unico strumento di valutazione anche la giustizia penale per avere un quadro completo del sistema di giustizia in un Paese membro.

Il PRESIDENTE nel ringraziare la relatrice per l'esaudiente esposizione, propone, considerata la delicatezza del tema trattato, di rinviare la discussione generale sulla comunicazione in argomento.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

**Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Verso un'Unione economica e monetaria autentica e approfondita. Creazione di uno strumento di convergenza e di competitività (COM 2013 165 definitivo) (n. 2)**

**Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Verso un'Unione economica e monetaria autentica e approfondita. Coordinamento ex ante delle grandi riforme di politica economica previste (COM 2013 166 definitivo) (n. 3)**  
(Osservazioni alla 5<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore LAI (*PD*), relatore, illustra congiuntamente gli atti comunitari in titolo ricordando, in via preliminare, che il piano della Commissione europea per un'Unione economica e monetaria autentica e approfondita (COM (2012) 777), noto anche come «Blueprint» e adottato il 28 novembre 2012, proponeva una serie di misure a breve, medio e lungo termine per rafforzare la cooperazione e l'integrazione a livello finanziario, di bilancio, economico e politico, confermate dalla tabella di marcia approvata dal Consiglio europeo del 13 e 14 dicembre 2012.

Tra le misure da adottare a breve termine figuravano gli «accordi contrattuali», associati a un meccanismo di solidarietà per le riforme strutturali nazionali a favore della competitività e della crescita, la cui mancata

attuazione avrebbe effetti di ricaduta su altri Stati membri, ma che dovrebbero essere intraprese da uno Stato membro in una situazione di particolare difficoltà.

Il sistema degli accordi contrattuali «si baserebbe sul vigente quadro di sorveglianza UE, vale a dire la procedura per la prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici, fissata dal regolamento (UE) n. 1176/2011. Gli accordi sarebbero negoziati tra i singoli Stati membri e la Commissione, discussi nell'Eurogruppo e conclusi dalla Commissione con lo Stato membro. Sarebbero obbligatori per gli Stati membri della zona euro soggetti alla procedura per gli squilibri eccessivi, e il piano di azione correttivo che essi sono tenuti a presentare nel quadro della procedura costituirebbe la base dell'accordo da negoziare con la Commissione. Per gli Stati membri della zona euro soggetti ad un'azione preventiva in relazione ai loro squilibri macroeconomici, la partecipazione sarebbe volontaria e comporterebbe la presentazione di un piano d'azione analogo a quello previsto ai sensi della procedura per gli squilibri eccessivi».

Il «Blueprint» si soffermava altresì – continua il relatore – sul rafforzamento del coordinamento *ex ante* delle grandi riforme di politica economica, introdotto dal trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla *governance* dell'Unione economica e monetaria (cd. «Fiscal Compact») all'art. 11, evidenziando come occorra «istituire una procedura per discutere *ex ante* di tutte le principali riforme della politica economica, attuando in parallelo la fase iniziale della costruzione di una capacità fiscale per l'UEM che consenta di fornire un sostegno finanziario mirato agli Stati membri con problemi di aggiustamento».

L'istituzione della succitata procedura consentirebbe «alla Commissione e agli Stati membri di valutare i potenziali effetti di ricaduta dei provvedimenti nazionali e di formulare commenti sui piani prima dell'adozione effettiva delle decisioni a livello nazionale».

Le due misure sopra citate rappresentano, nella prospettiva della Commissione, un passaggio imprescindibile per rendere efficace tanto il coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri, quanto l'azione preventiva e correttiva di squilibri macroeconomici, rafforzando così in modo sostanziale il cosiddetto «braccio preventivo» del Patto di stabilità e di crescita. Esse si collocano, pertanto, all'interno di quella strategia di rafforzamento della *governance* economica in Europa che ha conosciuto già tre tappe fondamentali: nell'approvazione del cosiddetto *six-pack*, che ha introdotto, tra l'altro, la possibilità di infliggere sanzioni nelle prime fasi del processo di sorveglianza (con costituzione, da parte degli Stati membri «a rischio», di un deposito fruttifero pari allo 0,2% del loro PIL) e una serie di requisiti minimi che i quadri di bilancio nazionali degli Stati membri devono rispettare per conformarsi alle norme UE; nella ratifica del Fiscal Compact, in cui gli Stati membri della zona euro firmatari si sono impegnati a integrare direttamente i principi di base del patto di stabilità e crescita nell'ordinamento giuridico nazionale attraverso disposizioni vincolanti e permanenti, che comprenderanno un meccanismo nazio-

nale di correzione posto sotto l'egida di un organismo di controllo indipendente per garantire la conformità con gli obiettivi di bilancio del braccio preventivo del patto. Il relatore ricorda, a questo proposito, che pur essendo di natura intergovernativa il Fiscal Compact prevede già l'integrazione delle sue disposizioni nel diritto dell'Unione entro cinque anni; nell'adozione del cosiddetto *two-pack*, che, oltre a rafforzare le procedure di controllo e sorveglianza per gli Stati membri che hanno gravi problemi di stabilità finanziaria o che ricevono assistenza finanziaria, impone a tutti gli Stati membri della zona euro di presentare, prima dell'adozione in parlamento, i loro progetti di bilancio per l'anno successivo alla Commissione e ai loro partner della zona euro secondo un calendario comune.

Venendo a dare conto delle due comunicazioni in esame, il relatore sottolinea, quindi, come esse costituiscano ulteriori contributi al dibattito sulle prossime tappe verso un'UEM autentica e approfondita, attualmente in corso tra le principali parti interessate, in particolare il Parlamento europeo, gli Stati membri e i parlamenti nazionali.

Per quanto concerne il coordinamento *ex ante*, la Commissione ribadisce come, a suo avviso, esso dovrebbe riguardare solo i piani nazionali di grandi riforme economiche e svolgersi a uno stadio sufficientemente precoce, prima dell'adozione delle misure da parte degli Stati membri.

Le riforme da coordinare a livello UE dovrebbero essere scelte in base ai seguenti criteri di pertinenza, sempre connessi al potenziale impatto sugli altri Stati membri e/o sulla zona euro e sull'intera UE: competitività, occupazione, funzionamento dei mercati di prodotti e servizi e delle industrie di rete, sistemi tributari, stabilità finanziaria e sostenibilità di bilancio.

Dovrebbero essere coinvolti obbligatoriamente tutti gli Stati membri della zona euro, ma si dovrebbe trovare un modo per includere anche gli Stati membri che non ne fanno parte. Andrebbero invece esentati gli Stati membri che siano già oggetto di un programma di aggiustamento macroeconomico.

Per quanto concerne la procedura da seguire, il coordinamento dovrebbe essere parte integrante del semestre europeo. Fatta eccezione per le situazioni di particolare urgenza, gli Stati membri dovrebbero trasmettere le informazioni sulle grandi riforme utilizzando gli strumenti esistenti, come i programmi nazionali di riforma.

Nel comunicare le grandi riforme di politica economica previste, gli Stati membri devono fornire alla Commissione una descrizione qualitativa dettagliata delle riforme stesse, comprendente un'identificazione dell'obiettivo o degli obiettivi economici previsti, un calendario e una stima degli effetti economici previsti e l'indicazione della loro incidenza in termini di bilancio. Una volta ricevute le informazioni da uno Stato membro, la Commissione dovrebbe valutare i piani ricevuti e adottare un parere in merito entro un termine ragionevolmente breve, e soprattutto tenendo conto del processo decisionale nazionale.

Vista l'incidenza sociale potenziale di determinate riforme economiche, si dovrebbe tenere debitamente conto della dimensione sociale della riforma.

La valutazione e il parere della Commissione dovrebbero essere presentati al Consiglio e all'Eurogruppo. Le formazioni pertinenti del Consiglio potrebbero essere associate alla discussione sui piani. Il Consiglio inoltre potrebbe proporre modifiche del piano nazionale di riforma quando ciò sia giustificato dagli effetti previsti sugli altri Stati membri e sul funzionamento dell'UEM.

Per quanto concerne, infine, la necessità di garantire la legittimità democratica del processo di *governance* economica, fermo restando che il nuovo processo di coordinamento rispetta le prerogative decisionali nazionali perché la decisione sul piano di riforme spetta comunque allo Stato membro interessato, si potrebbe ipotizzare un processo di dialogo economico nel quale, ad esempio, la commissione competente del Parlamento europeo inviti la Commissione, il presidente del Consiglio o il presidente dell'Eurogruppo a discutere sul parere della Commissione avuto riguardo ai piani di riforme di uno Stato membro e sulle conclusioni delle discussioni in sede di Consiglio. La commissione competente del Parlamento europeo potrebbe anche invitare gli Stati membri a partecipare a uno scambio di opinioni sulle grandi riforme di politica economica previste.

Il relatore avverte, quindi, che la comunicazione, di cui al COM 2013 166, dovrebbe tradursi, entro la fine del 2013, in una proposta legislativa formale nel quadro dei trattati vigenti.

Mentre, per quanto concerne la creazione di uno strumento di convergenza e di competitività (COM 2013 165), esso dovrebbe, nelle intenzioni della Commissione, inglobare sia il concetto di contratti reciprocamente concordati, sia quello di meccanismo di solidarietà, entrambi introdotti dal Blueprint.

In particolare, lo strumento dovrebbe poggiare su due pilastri: gli accordi contrattuali, contenenti le misure chiave che uno Stato membro s'impegna ad attuare, secondo un calendario concordato, per applicare le raccomandazioni specifiche per paese formulate nell'ambito del semestre europeo, in particolare quelle derivanti dalla procedura per gli squilibri macroeconomici; un sostegno finanziario, previsto nell'accordo contrattuale, per l'attuazione delle riforme.

La struttura dello strumento dovrebbe comprendere salvaguardie per scongiurare l'azzardo morale derivante dalla sensazione che le riforme sarebbero ricompensate solo se necessarie da molto tempo, il che potrebbe far sì che le riforme stesse vengano ritardate fino al momento in cui diventano ammissibili al sostegno finanziario.

Gli accordi contrattuali conclusi nell'ambito dello strumento di sorveglianza e di competitività si baserebbero sull'attuale quadro di sorveglianza dell'UE, collegando gli orientamenti politici derivanti dalle raccomandazioni specifiche per paese nell'ambito del semestre europeo al processo nazionale di attuazione delle riforme strutturali. Potrebbero esserne destinatari tutti gli Stati membri della zona euro (tranne quelli oggetto di



un programma di aggiustamento macroeconomico), ma si dovrebbe trovare il modo di consentire agli Stati membri non appartenenti alla zona euro di concludere un accordo contrattuale, specialmente nel caso degli Stati membri che si preparano ad aderire all'euro.

Quanto alle riforme da sostenere: in caso di partecipazione volontaria, gli Stati membri potrebbero presentare un piano di riforme concrete, con un calendario ben preciso, in applicazione delle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese; nel caso in cui il nuovo strumento si applichi agli Stati membri della zona euro nell'ambito del braccio preventivo della procedura per gli squilibri macroeconomici, le riforme proposte dovrebbero comprendere le raccomandazioni formulate nell'ambito della procedura stessa, in particolare misure volte a promuovere la competitività e la stabilità finanziaria, nonché a migliorare il funzionamento dei mercati del lavoro, dei prodotti e dei servizi e, di conseguenza, la capacità di aggiustamento dell'economia; nel caso degli Stati membri della zona euro oggetto della procedura per gli squilibri eccessivi, il piano di azione correttivo (obbligatorio) sostituirebbe l'accordo contrattuale per evitare di sovrapporre gli strumenti di sorveglianza.

La Commissione valuterebbe i piani di riforme in conformità con gli attuali sistemi di monitoraggio e sorveglianza, concentrandosi in particolare sull'adeguatezza delle misure proposte, sullo sforzo supplementare in termini di riforme e sul modo in cui le riforme proposte mirano a ovviare alle carenze economiche segnalate dalle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese. Il Consiglio approverebbe (apportando eventualmente modifiche) le azioni specifiche proposte unitamente al calendario concordato. In caso di disaccordo fra lo Stato membro che propone le azioni e la Commissione, o qualora il Consiglio non approvi l'accordo contrattuale, questo non sarà concluso e, di conseguenza, non sarà erogato alcun sostegno finanziario. In caso di necessità, la Commissione e lo Stato membro possono proporre modifiche in itinere all'accordo contrattuale, con conseguente avvio di un nuovo processo negoziale.

Quanto alla legittimità democratica del nuovo strumento, poiché esso configura un maggior coinvolgimento dell'UE nel processo di riforma, è necessario prevedere una partecipazione attiva e tempestiva dei parlamenti nazionali, possibilmente prima che siano presentati i piani di riforma, e in ogni caso prima che il Consiglio approvi gli accordi contrattuali.

Circa il sostegno finanziario necessario per gli accordi contrattuali, una possibilità è che tutti gli Stati membri partecipanti contribuiscano a un apposito meccanismo. La Commissione sta ancora vagliando diverse opzioni anche per quanto riguarda l'obbligo di contribuire al meccanismo (il contributo potrebbe essere richiesto a tutti gli Stati membri partecipanti, obbligatorio per tutti gli Stati membri della zona euro, a prescindere dal fatto che richiedano o meno l'intervento del meccanismo, ecc.), ma, indipendentemente dall'opzione prescelta, il meccanismo stesso potrebbe basarsi su contributi specifici, ad esempio una chiave legata al reddito nazionale lordo (RNL), o sui proventi di nuove risorse finanziarie specifiche ad esso destinate. Esso dovrebbe essere incluso nel bilancio dell'UE alla voce

entrate esterne con destinazione specifica, che quindi non rientrerebbero nei massimali fissati nel regolamento sul quadro finanziario pluriennale.

Il nuovo strumento finanziario dovrebbe essere coerente e complementare con gli strumenti esistenti, come i fondi strutturali, e in particolare con il Fondo sociale europeo, fornendo un sostegno mirato, limitato nel tempo e tempestivo a favore di specifiche misure.

La Commissione potrebbe rivolgere avvertimenti agli Stati membri che non rispettino il contratto, chiedendo loro di correggere la deviazione, anche con un nuovo calendario. In caso di inadempienza, il sostegno finanziario verrebbe ritirato. I casi di non conformità sarebbero segnalati nella valutazione annuale della Commissione e, in funzione della gravità, potrebbero dar luogo alla sospensione dei pagamenti. Disposizioni simili si applicherebbero nei casi in cui lo Stato membro annulli riforme attuate in precedenza o decida di adottare misure supplementari in conflitto con gli obiettivi delle riforme concordate.

Anche per quanto concerne lo strumento di convergenza e di competitività, informa il relatore, la Commissione intende presentare una proposta normativa entro la fine del 2013, dopo ulteriori discussioni con Parlamento europeo e Consiglio.

Il relatore rileva infine, come, su entrambe le proposte, il Parlamento europeo, nella sua risoluzione del 23 maggio 2013 sulle future proposte relative all'Unione economica e monetaria, abbia formulato diversi rilievi critici, che attengono: per il meccanismo di convergenza e competitività, sul dubbio *status* giuridico degli accordi contrattuali, che sembrano evocare strumenti di diritto privato; sul ricorso a strumenti negoziali di natura bilaterale, che rischiano di creare discrepanze a seconda delle capacità contrattuali dei diversi Stati membri; sulla difficoltà di motivare il valore aggiunto degli accordi contrattuali rispetto alle procedure vigenti per il coordinamento *ex ante* delle politiche economiche; per il coordinamento *ex ante* delle grandi riforme, sulla necessità di predisporre dati consolidati sui bilanci pubblici degli Stati membri per garantire un fondamento statistico adeguato al coordinamento stesso e sull'opportunità che il nuovo strumento di coordinamento sia integrato nel semestre europeo, concedendo allo stesso Parlamento europeo la facoltà di intervenire a garanzia della legittimità democratica.

Il PRESIDENTE, nel ringraziare il relatore per l'esaudiente esposizione, propone, considerata la delicatezza del tema trattato, di rinviare la discussione generale sulle comunicazioni in argomento.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

*ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA*

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica determinati regolamenti nel settore della pesca e della sanità animale a motivo del cambiamento di status di Mayotte nei confronti dell'Unione (n. COM (2013) 417 definitivo)**

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica determinate direttive nei settori dell'ambiente, dell'agricoltura, della politica sociale e della sanità pubblica a motivo del cambiamento di status di Mayotte nei confronti dell'Unione (n. COM (2013) 418 definitivo)**

(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, degli atti comunitari sottoposti al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

La senatrice FATTORI (*M5S*), relatrice, illustra congiuntamente i due atti comunitari in oggetto osservando che tramite la decisione 2012/419/UE, il Consiglio europeo ha modificato lo status di Mayotte, Dipartimento d'Oltremare della Repubblica Francese costituito da due isole site all'estremità nord del Canale di Mozambico, nell'Oceano Indiano. Pertanto, con effetto dal 1° gennaio 2014, Mayotte cesserà di essere un territorio d'oltremare e diventerà una regione ultraperiferica ai sensi dell'articolo 349 e dell'articolo 355, paragrafo 1 del TFUE. In base ai suddetti articoli, alle regioni periferiche e insulari contraddistinte da una situazione socioeconomica strutturale particolare, si applicano «misure specifiche volte, in particolare, a stabilire le condizioni di applicazione dei trattati, ivi comprese le politiche comuni». Tali misure, come specificato nell'art. 349, vanno adottate «tenendo conto delle caratteristiche e dei vincoli specifici delle regioni ultraperiferiche senza compromettere l'integrità e la coerenza dell'ordinamento giuridico dell'Unione, ivi compresi il mercato interno e le politiche comuni».

Le due proposte, prosegue la relatrice, prendono in considerazione le richieste presentate dalle autorità francesi di modificare l'*acquis* dell'Unione tramite deroghe e/o periodi di transizione applicabili a Mayotte in diversi settori, quali l'ambiente, l'agricoltura, la pesca, la politica sociale, la sicurezza dei lavoratori e la sanità pubblica.

Ai fini di una maggior semplicità e celerità, la Commissione europea ha ritenuto utile non ricorrere a singole proposte per ciascuno degli atti pertinenti, bensì raggruppare gli emendamenti ai diversi atti in due proposte, a seconda della natura degli atti da modificare (direttive o regolamenti), tutti peraltro rientranti nella procedura legislativa ordinaria.

Gli atti oggetto di modifica per consentire deroghe o periodi transitori sono: per le condizioni di lavoro, la direttiva 2006/25/CE, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori a rischi derivanti dagli agenti fisici (radiazioni ottiche artificiali), fermo restando l'impegno della Francia a garantire un'adeguata consultazione delle parti sociali, nonché a ridurre al minimo i rischi per i lavoratori; nel settore ambientale, le direttive – strettamente interconnesse perché legate al ciclo globale dell'acqua – 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane, 2000/60/CE, istitutiva di un quadro per l'azione comunitaria

in materia di acque, e 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione; nel settore agricolo, la direttiva 1999/74/CE che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole, a condizione che le uova prodotte nella fase transitoria di non applicazione delle prescrizioni della direttiva stessa siano commercializzate solamente sul mercato locale; nel settore della pesca, i regolamenti n. 850/98 (conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame), n. 104/2000 (organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura), n. 2371/2002 (conservazione e sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca) e n. 639/2004 (gestione delle flotte pescherecce registrate nelle regioni ultraperiferiche della Comunità); nel settore veterinario e fitosanitario, il regolamento n. 1069/2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano; nel settore della salute pubblica e del ravvicinamento delle legislazioni relative al funzionamento del mercato interno, la direttiva 2011/24/UE, concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza pubblica transfrontaliera.

Circa la base giuridica, le due proposte hanno basi giuridiche miste, connesse ai settori su cui insistono le direttive e i regolamenti da modificare per consentire le deroghe e i periodi di transizione in oggetto. Più nel dettaglio, per la proposta di regolamento le basi giuridiche sono l'articolo 43, par. 2 del TFUE per le misure nel settore della pesca e l'articolo 168, par. 4, lettera *b*) del TFUE per le misure nei settori veterinario e fitosanitario; per la proposta di direttiva, le basi giuridiche sono l'articolo 153, par. 2 del TFUE per le prescrizioni minime da applicare progressivamente per garantire la sicurezza dei lavoratori, l'articolo 192, par. 1 del TFUE per le misure nel settore ambientale, l'articolo 43, par. 2 del TFUE per le misure in ambito agricolo, e l'art. 114 del TFUE per le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno, in combinato disposto con l'art. 168 del TFUE, relativo a misure di incentivazione per proteggere e migliorare la salute umana, con riferimento ai diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera.

Quanto ai principi di sussidiarietà e proporzionalità, la relatrice conclude osservando che gli obiettivi delle proposte, consistendo in deroghe a direttive e regolamenti già vigenti, possono essere realizzati soltanto tramite atti modificativi dell'Unione.

Le due proposte in esame si limitano, in stretto raccordo con le richieste formulate dalle autorità francesi, a quanto strettamente necessario per il raggiungimento degli obiettivi, nel pieno rispetto dunque del principio di proporzionalità.

La relatrice al termine della sua esposizione, propone, tuttavia, di rinviare la trattazione del progetto di Risoluzione al fine di meglio approfondire la questione della deroga in tema di sicurezza.

Convenendo la Commissione, il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore MIRABELLI (*PD*) chiede che la Commissione Politiche dell'Unione europea del Senato possa svolgere, al più presto, preferibilmente prima della pausa estiva, un incontro con la Società Aeroporti di Milano, che ha recentemente ricevuto una pesante multa dall'Unione europea, che, tra le altre conseguenze rischia di mettere in pericolo centinaia di posti di lavoro.

La Commissione unanime accoglie tale proposta di incontro, i cui dettagli operativi verranno definiti dagli uffici.

*COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE SULLO SVOLGIMENTO DELLA XLIX RIUNIONE DELLA COSAC TENUTASI A DUBLINO IL 23 E 25 GIUGNO 2013*

Il PRESIDENTE riferisce sugli esiti della XLIX riunione della COSAC (Conferenza degli Organismi specializzati negli Affari comunitari), tenutasi a Dublino il 23, 24 e 25 giugno 2013, cui hanno preso parte, in rappresentanza della Commissione Politiche dell'Unione europea del Senato, i senatori Vincenzo D'Anna e Elena Fattori, Vice presidenti della medesima.

La Camera dei deputati ha partecipato, attraverso l'omologa Commissione, con gli onorevoli Bordo, presidente, Carinelli e Tancredi.

Dopo l'apertura dei lavori da parte del presidente del Parlamento irlandese, onorevole Ceann Comhairle, i componenti l'assise parlamentare hanno preso atto del XIX Rapporto semestrale illustrato dal membro permanente del Segretariato COSAC, Libby Kurien.

Successivamente, il Presidente della Commissione Affari europei del Parlamento ospite, onorevole Dominic Hannigan, ha reso noto che, fino a questo momento, sono pervenute le lettere di intenti delle Camere di 22 Paesi membri contenenti la volontà di assicurare il cofinanziamento del suddetto Segretariato per il periodo 1° gennaio 2014 – 31 dicembre 2015.

Si è, quindi, rivolto ai parlamentari il Primo ministro dell'Irlanda, onorevole Enda Kenny, il quale ha illustrato i principali risultati della Presidenza di turno gestita dal proprio paese. Nel successivo dibattito, l'onorevole Tancredi ha formulato un quesito in merito di *governance* economica e di unione bancaria.

L'argomento concernente il futuro dell'integrazione europea, introdotta, tra gli altri, dall'onorevole Herman De Croo, già Presidente della Camera dei deputati del Belgio, ha raccolto gli interventi del presidente Bordo, il quale ha tenuto a sottolineare come la costruzione della casa europea abbia bisogno essenzialmente del «metodo comunitario», in luogo di decisioni partorite, a volte arbitrariamente, da «direttorii» ufficiosi, e della

senatrice Fattori, la quale ha auspicato un'Europa diversa da quella attuale – che preveda, ad esempio, iniziative di finanziamento diretto più incisive da parte della BCE – se si vuole veramente uscire dalla drammatica crisi economica che affligge il continente.

Durante la riunione, i partecipanti hanno anche avuto modo di ascoltare l'allocuzione del signor Mo Ibrahim in tema di cooperazione allo sviluppo. In tale frangente, la senatrice Fattori ha sottolineato l'opportunità di mettere al centro della strategia volta a ridurre i cambiamenti climatici la linea guida dello sviluppo sostenibile, nonché l'esigenza prioritaria di implementare l'agenda europea per lo sviluppo post – 2015, volta, tra l'altro, a sradicare la povertà estrema entro l'anno 2030.

Nel corso dell'incontro ristretto dei Presidenti di Commissione, sono stati disaminati gli emendamenti ai progetti di Contributo e Conclusioni finali: in tale occasione, è stato accolto, in versione modificata, una proposta emendativa della delegazione italiana in tema di incentivi all'occupazione giovanile, nonché un ulteriore emendamento «di equilibrio», elaborato preventivamente dai senatori e dai deputati, riguardante la Turchia, dove si chiede di rafforzare la prospettiva europea di questo Paese, anche quale fattore di stabilità della regione mediorientale.

Nell'ultima giornata di lavoro, sono stati sentiti tre giovani europei provenienti dalla Turchia, dall'Irlanda e dall'Ungheria, quali testimoni dell'attuale condizione giovanile e con i quali hanno interloquito, tra gli altri, l'onorevole Carinelli e il presidente Bordo, il quale ha ricordato come la struttura del mercato del lavoro, in Europa, risulti ancora discriminante per le nuove generazioni, nonostante la Carta dei diritti fondamentali prescriva delle precise regole anti-vessatorie.

La discussione che ha fatto seguito alla trattazione del tema sull'allargamento ha registrato pure l'intervento dell'onorevole Tancredi, il quale ha messo in evidenza la rilevanza della cooperazione nell'area adriatico-ionica.

Al termine dei lavori, i delegati hanno adottato, come di consueto, i testi del Contributo e delle Conclusioni della XLIX COSAC.

Nella serata del 24 giugno, i membri della COSAC hanno preso parte ad un ricevimento offerto dal Presidente della Repubblica d'Irlanda, Michael D. Higgins.

*La seduta termina alle ore 15,10.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 890**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

considerato che esso si inserisce in un contesto di grande attenzione, a livello europeo, alla disoccupazione giovanile, dovuto anche al decisivo contributo fornito dal Governo italiano, con uno sforzo continuo e risalente alla lettera sottoscritta dai 12 Capi di Stato e di Governo nel febbraio 2012, subito dopo l'adozione del *Fiscal compact*, da cui il Patto per la crescita del giugno 2012 ha ripreso molte delle priorità;

considerato che l'ultimo Consiglio europeo, riunitosi nei giorni 27-28 giugno 2013, ha posto al primo punto la lotta alla disoccupazione giovanile, affermando che occorre mobilitare tutti gli sforzi, sia a livello nazionale che europeo, per far sì che i giovani disoccupati intraprendano un nuovo lavoro o un ciclo di istruzione o formazione entro un periodo di quattro mesi, come stabilito nella raccomandazione del Consiglio sulla «Garanzia per i giovani» (raccomandazione n. 2013/C120/01, del 22 aprile 2013, sull'istituzione di una garanzia per i giovani), e che, dal lato dell'Unione europea, si farà leva sui fondi strutturali, anche riprogrammando fondi non spesi, sul Fondo sociale europeo (FSE) e sui finanziamenti della Banca europea per gli investimenti;

ricordato, in particolare, che il programma europeo «Garanzia per i giovani», prevede che ogni giovane, entro quattro mesi dalla conclusione del suo ciclo di scuola o di università (o entro quattro mesi dalla perdita di un posto di lavoro), riceva l'offerta di un lavoro, di un tirocinio, di un modulo di formazione o di un nuovo percorso d'istruzione, e che per tale programma, riservato ai Paesi come l'Italia che hanno tasso di disoccupazione giovanile superiore al 25 per cento, le risorse in favore dell'Italia sono pari a 1,5 miliardi di euro per il periodo 2014-2015;

considerato che lo stesso Consiglio europeo del giugno 2013 ha approvato le raccomandazioni specifiche per Paese, nell'ambito del Semestre europeo 2013, e che per quanto riguarda l'Italia (COM(2013) 362) ha invitato, tra l'altro, a realizzare ulteriori interventi a promozione della partecipazione al mercato del lavoro, specialmente quella delle donne e dei giovani, ad esempio tramite la «Garanzia per i giovani», oltre a potenziare l'istruzione professionalizzante e la formazione professionale,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

L'articolo 1 introduce un incentivo all'assunzione di giovani lavoratori a tempo indeterminato, a condizione che ciò comporti un incremento occupazionale netto, che l'incentivo sia pari a un terzo del salario e che esso riguardi un periodo non superiore ai 18 mesi successivi all'assunzione. Il comma 2 dell'articolo 1 precisa che l'incentivo può essere concesso in relazione all'assunzione di lavoratori di età compresa tra i 18 e i 29 anni, che siano – alternativamente – disoccupati da almeno sei mesi, privi di diploma di scuola superiore o professionale, o che vivano con una o più persone a carico.

Tali requisiti e condizioni si pongono in linea con quanto previsto dal regolamento (CE) n. 800/2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune, e in particolare con l'articolo 40 di tale regolamento che tratta degli aiuti concessi in favore di lavoratori svantaggiati, salvo che per il requisito dell'età (non previsto dalla normativa europea) e per la durata dell'agevolazione, che non può superare i 12 mesi, a meno che non si tratti di lavoratore «molto» svantaggiato (ovvero quello che si trova senza lavoro da almeno 24 mesi).

Nell'ipotesi in cui si volesse intendere il lavoratore come «molto» svantaggiato per il fatto di essere aggravato dall'età giovane (a cui è connessa la criticità relativa al periodo di ricerca del primo impiego), occorre ricordare che, sebbene la normativa europea non fissa perentoriamente un'età massima della categoria «giovani», la Commissione europea, nella decisione 2000/128/CE relativa al regime di aiuti concessi dall'Italia per interventi a favore dell'occupazione, ha tenuto conto che in Italia l'età media di conseguimento della laurea è superiore a quella europea e che pertanto la criticità relativa al periodo di ricerca del primo impiego può essere estesa, unicamente per i giovani laureati, anche alla classe di età 25-29 anni (punti 84 e 85 della suddetta decisione).

Al contempo, si invitano le Commissioni di merito a valutare la possibilità di ampliare la platea dell'incentivo all'occupazione di cui all'articolo 1 del provvedimento anche a soggetti diversi da quelli ivi contemplati, garantendo comunque la preferenza per questi ultimi, nonché il rispetto della regolamentazione europea.

Valutino, inoltre, le Commissioni di merito la possibilità di utilizzare le risorse recentemente recuperate dal Governo italiano, pari a circa 1,5 miliardi di euro, nell'ambito del ciclo di programmazione dei fondi strutturali 2007-2013, per i giovani disoccupati ricompresi nella classe di età fino ai 35 anni.

Si sollecitano altresì le Commissioni di merito a verificare, in modo approfondito, la compatibilità delle tipologie previste per l'agevolazione all'assunzione con le tipologie definite nei termini contenuti nei regolamenti europei in tema di incentivi ai lavoratori, in maniera da ovviare a difformità lessicali o di traduzione.



**COMMISSIONE STRAORDINARIA**  
**per la tutela e la promozione**  
**dei diritti umani**

Mercoledì 17 luglio 2013

**Plenaria**  
**10ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**MANCONI**

*Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il Capo della Polizia – direttore generale della pubblica sicurezza, prefetto Alessandro Pansa.*

*La seduta inizia alle ore 14,05.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il presidente MANCONI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

*PROCEDURE INFORMATIVE*

**Seguito dell'indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani, vigenti in Italia e nella realtà internazionale: audizione del capo della Polizia, prefetto Alessandro Pansa, sulla vicenda di Alma Shalabayeva**

Prosegue l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 16 luglio scorso.

Il presidente MANCONI ricorda che la Commissione si è occupata del caso di Alma Shalabayeva lo scorso 9 luglio nel quadro di un'audizione con rappresentanti dell'associazione Open Dialog sul rispetto dei diritti umani in Kazakistan e nuovamente nella giornata di ieri, in quanto, per ragioni di organizzazione dei lavori, si era convenuto di far svolgere il dibattito in una seduta a sé stante. Nella giornata di ieri, come è noto, il Ministro dell'interno ha svolto in Senato una relazione riportando un rapporto del Capo della Polizia, prefetto Pansa, che ha avuto la cortesia di accettare oggi l'invito a partecipare ai lavori della Commissione allo scopo, se richiesto, di fornire ulteriori indicazioni e dettagli.

Il prefetto PANSA, nel rilevare di avere volentieri accettato l'invito della Commissione, si dice disponibile a rispondere a tutti i quesiti che verranno posti.

Prendono la parola i senatori LUMIA (*PD*), SIMEONI (*M5S*), FASANO (*PdL*), MAZZONI (*PdL*), COCIANCICH (*PD*), DE CRISTOFARO (*Misto-SEL*) e FATTORINI (*PD*).

Il presidente MANCONI, nell'informare di avere scritto al Ministro degli esteri, per chiedere notizie aggiornate sulla situazione della signora Alma Shalabayeva e di sua figlia, nonché al Presidente del Senato per chiedere per conto della Commissione l'autorizzazione a svolgere un sopralluogo in Kazakistan, sottolinea la pertinenza della questione di Alma Shalabayeva ai temi trattati dalla Commissione ribadendo che la Commissione stessa effettuerà sabato prossimo un sopralluogo nel Cie di Ponte Galeria, dove, tra l'altro, la signora Shalabayeva è stata trattenuta e dove a lungo ha lavorato il dottor Maurizio Improta, dirigente dell'Ufficio immigrazione della Questura di Roma, che egli ha conosciuto come funzionario estremamente preparato e professionalmente capace.

Subito dopo prendono la parola per formulare ulteriori quesiti i senatori GOTOR (*PD*), GIARRUSSO (*M5S*), ALICATA (*PdL*), LO GIUDICE (*PD*) e FALANGA (*PdL*), quest'ultimo, tra l'altro, per rilevare incidentalmente che alcuni dei quesiti posti oggi in merito alle questioni in ordine alle quali il Capo della Polizia avrà la cortesia di rispondere, non dovrebbero rientrare fra gli argomenti di cui si occupa la Commissione.

Il prefetto PANSA, nel rispondere in due distinti momenti ai quesiti che gli sono stati posti, sottolinea innanzi tutto che la polizia si è attivata a seguito della segnalazione da parte dell'ambasciata kazaka della presenza in Roma di una persona ricercata dall'Interpol. Non è insolito un contatto diretto tra una forza di polizia e il personale diplomatico di un paese, sebbene quello che si è verificato in questa occasione si sia dimostrato eccessivamente massiccio e, in un certo senso, pervasivo. Un riscontro sugli archivi dell'Interpol effettuato dal Servizio di Cooperazione internazionale, che ha precipuamente il compito veicolare i bollettini Interpol compilati

presso la segreteria generale di Lione, ha dato conferme circa il fatto che il nominativo indicato dall'ambasciata del Kazakistan fosse effettivamente quello di un ricercato. In particolare lo era per appropriazione indebita e comportamenti fraudolenti in tre paesi: Kazakistan, Russia e Ucraina. Dagli archivi Interpol non risultava che la persona in questione fosse un dissidente rifugiato in quanto i trattati istitutivi dell'Interpol escludono espressamente tale possibilità poiché in caso contrario – evidentemente – attraverso detti archivi sarebbe facile ad un eventuale Stato persecutore localizzare un dissidente e portargli offesa. In occasione dell'intervento presso l'abitazione indicata dall'ambasciata kazaka a Casal Palocco in Roma, dove veniva riscontrata la presenza di dipendenti di una agenzia di sicurezza italiana, che aveva ricevuto incarico da una ditta israeliana, si è scelto un dispiegamento di forze adeguato rispetto alla pericolosità presunta della persona segnalata ed alla indicazione, rivelatasi inesatta, della presenza di persone armate e della possibilità di fuga. In merito al secondo intervento nella villa di Casal Palocco, esso fu giustificato dalle insistenze del personale diplomatico kazako circa l'eventualità che la persona ricercata si fosse nascosta. In occasione del primo intervento, poiché non si era riusciti a trovare il signor Ablyazov, si è proceduto ad identificare le persone presenti, tra le quali Alma Shalabayeva e sua figlia. La donna ha declinato un cognome diverso, quello di Ayan, che per una inesattezza viene riportato sugli atti anche successivamente alla identificazione del cognome corretto. Il documento esibito risultava contraffatto ad un primo esame, confermato dal successivo approfondimento di personale esperto. In quei momenti non risultano essere stati segnalati maltrattamenti – del resto evidentemente non in linea con la professionalità del personale di polizia – se non per una dichiarazione effettuata da Bolat Seraliev, cognato della signora Shalabayeva, contraddetta però dalle evidenze del fotosegnalamento. Una volta trasferiti entrambi alla questura, il cognato ha affermato di essere in possesso di un permesso di soggiorno lituano che, in quanto rilasciato da un paese di area Schengen, dà titolo a permanere sul territorio per un periodo di tre mesi. È stato quindi accompagnato presso l'abitazione perché potesse reperire il documento e, una volta esibito, non è stato trattenuto oltre. Sorprende il comportamento della signora Shalabayeva, della quale successivamente i giornali hanno scritto che fosse in possesso di analogo permesso di soggiorno, ma che in tutto quel tempo non ha ritenuto di segnalare tale circostanza. Trasferita al Centro di identificazione e espulsione di Ponte Galeria in seguito al provvedimento di trattenimento, la signora Alma Shalabayeva è stata identificata tramite la rappresentanza diplomatica del Kazakistan, la quale ha anche rilasciato il lasciapassare necessario per legge per procedere all'espulsione. I passaggi formali previsti dalla direttiva rimpatri sono stati espletati con estrema celerità, proprio in virtù della solerzia dell'ambasciata kazaka. Quindi si è posto il tema delle modalità di rimpatrio e, prospettato un volo per Astana con scalo a Mosca, le autorità diplomatiche del Kazakistan hanno paventato la possibilità di un intervento con la forza nella capitale russa, con gravi rischi per gli operatori e la stessa signora

Shalabayeva, proponendo un volo diretto per Astana in partenza di lì a breve. La figlia Alua è stata dapprima affidata ad un domestico della villa in Casal Palocco, e su questo il tribunale dei minori si è pronunciato con autorizzazione verbale. Al momento della partenza per Astana, la signora Shalabayeva ha insistito perché la piccola le fosse affidata, nonostante le insistenze in senso contrario della sorella e le domande degli operatori presenti, ed anche in questo caso il tribunale dei minori ha dato il suo assenso, questa volta per iscritto, come risulta dal documento che viene consegnato agli atti della Commissione. Su tale documento esprimono riserve i senatori CASSON e GIARRUSSO. Il prefetto Pansa prosegue precisando che mai risulta essere stata formulata richiesta di asilo, che avrebbe fermato il procedimento di espulsione, mentre la signora Shalabayeva avrebbe potuto in ogni momento formulare tale istanza, essendo presente personale che conosceva l'inglese e il russo, lingue parlate entrambe dalla signora. La richiesta, almeno verbale, sarebbe stata dunque possibile e questo nonostante la signora non si fosse trovata presso il Cie di Ponte Galeria nella finestra temporale destinata all'incontro con gli avvocati, ai quali in ogni caso è stato assicurato costantemente pieno accesso agli atti. In conclusione, ricorda che il capo di gabinetto del Ministro dell'interno, anche nelle sue dichiarazioni alla stampa di oggi – confermando che nessun diplomatico del Kazakistan ha avuto contatti diretti con il Ministro stesso – ribadisce che l'informativa al Ministro è stata limitata ai fatti relativi alla presunta presenza in Italia di una persona ricercata dall'Interpol e alla sua mancata individuazione nel luogo indicato.

Il presidente MANCONI, nel ringraziare il Capo della Polizia per la sua presenza e i colleghi senatori per la partecipazione, dichiara conclusa la procedura informativa.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è pertanto rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,25.*

**COMITATO**  
**per le questioni degli italiani all'estero**

Mercoledì 17 luglio 2013

**Plenaria**

**6<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**MICHELONI**

*Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, la dottoressa Silvia Bartolini, Presidente della Consulta per gli emiliano-romagnoli nel mondo, il dottor Luigi Scaglione, Consigliere segretario e Vice presidente dei Lucani all'estero, il dottor Giovanni Fanzini, Segretario della Consulta Regionale per l'Emigrazione della Regione Campania, il dottor Giovanni Mariella, Vice presidente del Consiglio Generale dei Pugliesi nel mondo, l'onorevole Alfonso Grillo, Consigliere regionale della Regione Calabria con delega all'emigrazione, il dottor Giuseppe Napoli, Vice direttore centrale relazioni internazionali e Direttore servizio corregionali all'estero e l'avvocato Nicola Cecchi, Vice presidente vicario dell'Assemblea dei Toscani nel mondo.*

*La seduta inizia alle ore 13,10.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il presidente MICHELONI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Indagine conoscitiva sulla valorizzazione del reciproco contributo economico, culturale e civile tra la madrepatria e le comunità italiane all'estero: audizione di rappresentanti regionali per gli italiani nel mondo**

Ha inizio l'indagine conoscitiva in oggetto.

In apertura di seduta il presidente MICHELONI informa che nel corso dell'audizione del vice ministro agli affari esteri Bruno Archi, che ha avuto luogo lo scorso 10 luglio, è stata acquisita una documentazione che sarà resa disponibile sulla pagina *web* del Comitato. Dà quindi la parola alla dottoressa Silvia Bartolini, Presidente della Consulta per gli emiliano-romagnoli nel mondo.

La dottoressa BARTOLINI, ringraziando il Presidente per la preziosa occasione di confronto, illustra l'attività di coordinamento delle Consulte regionali sottolineando l'importanza del raccordo delle politiche a favore delle comunità degli italiani all'estero adottate dalle singole Regioni. Si sofferma poi sulla promozione della lingua e della cultura italiane all'estero, per la quale le Consulte regionali si sono spese enormemente nonostante i pesanti tagli di risorse degli ultimi anni. Ricorda il Seminario del 6 dicembre scorso, organizzato presso il Ministero degli affari esteri in occasione dell'Assemblea Generale del CGIE, dal quale è emersa la necessità di trovare un modello innovativo per migliorare la qualità dell'insegnamento, cercando al tempo stesso di razionalizzare le risorse. Sul tema dell'associazionismo regionale all'estero rileva come sia particolarmente sentito da molte Regioni, fortemente motivate a mantenere intensi legami con le comunità regionali all'estero, tanto da approvare leggi regionali aventi l'obiettivo di mantenere con esse un forte collegamento. Il coordinamento delle Consulte regionali sta attualmente svolgendo una ricognizione dell'associazionismo all'estero. Si stima che esistano circa 2500 associazioni che rappresentano le regioni italiane nel mondo. Al riguardo esprime forti perplessità sulla circolare che il Ministero degli affari esteri ha redatto per i consolati con l'indicazione dei criteri per svolgere tale censimento. Sulla rappresentanza delle comunità degli italiani all'estero, ricorda la nota questione del mancato rinnovo dei COMITES, la cui composizione risale a nove anni fa. In occasione dell'Assemblea generale degli italiani all'estero, che avrà luogo il prossimo autunno, si svolgerà un seminario sulla rappresentanza e in questo ambito si potrà affrontare il tema anche alla luce di un possibile «Senato delle Regioni», che preveda anche la rappresentanza degli eletti all'estero su base regionale.

Prendono quindi la parola i senatori DALLA TOR (*PdL*), PEGORER (*PD*), TURANO (*PD*), GIANNINI (*ScpI*), GIACOBBE (*PD*) e MUSSINI (*M5S*), i quali mettono in evidenza l'importanza del censimento delle associazioni regionali in quanto connesso alla questione della rappresen-

tanza, nonché la necessità di operare una sinergia tra le iniziative a favore delle comunità degli italiani all'estero a livello regionale e statale, anche allo scopo di razionalizzare le risorse e rendere più efficaci gli interventi. In riferimento alla questione della promozione della lingua e della cultura italiane nel mondo, viene sottolineata l'esigenza di conseguire una maggiore qualità dell'offerta formativa e, al tempo stesso, migliorare l'immagine del paese. In particolare i senatori GIACOBBE (PD) e MUSSINI (M5S) precisano che a loro avviso sarebbe utile un secondo incontro per poter affrontare le questioni sopra evidenziate con la dovuta attenzione.

Il presidente MICHELONI ricorda l'incontro che si svolgerà il 19 luglio prossimo in Senato sul ruolo dei parlamentari italiani eletti all'estero. In tale occasione si svolgerà una riflessione anche con altri parlamentari europei eletti all'estero sul senso politico di questa scelta per l'Italia, in vista delle possibili riforme istituzionali. In merito alla riforma della rappresentanza degli italiani all'estero, pur ribadendo la necessità del rinnovo del CGIE nel 2014, ricorda che nella scorsa legislatura il Senato aveva approvato un disegno di legge di riforma. Pur con evidenti criticità quel testo potrà essere ripreso per affrontare con concretezza le sfide legate ad un contesto politico istituzionale non favorevole.

Prendono la parola per brevi interventi il dottor Luigi SCAGLIONE, Consigliere segretario e Vice presidente dei Lucani all'estero, il dottor Giovanni FANZINI, Segretario della Consulta Regionale per l'Emigrazione della Regione Campania, il dottor Giovanni MARIELLA, Vice presidente del Consiglio Generale dei Pugliesi nel mondo, l'onorevole Alfonso GRILLO, Consigliere regionale della Regione Calabria con delega all'emigrazione, il dottor Giuseppe NAPOLI, Vice direttore centrale relazioni internazionali e Direttore servizio corregionali all'estero, e l'avvocato Nicola CECCHI, Vice presidente vicario dell'Assemblea dei Toscani nel mondo, i quali mettono in evidenza la necessità di un idoneo coordinamento tra le regioni nelle politiche per gli italiani all'estero sottolineando che talune azioni positive sono state svolte senza alcun onere per il bilancio delle regioni.

Il presidente MICHELONI, nel ringraziare le personalità convenute in audizioni e i senatori per la partecipazione al dibattito, dichiara conclusa la procedura informativa.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è pertanto rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,10.*

